



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 25 GIUGNO 2007

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 12 GIUGNO 2007 - N. 6321	(1.8.0)	
Nomina di un componente nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, per il settore Artigianato		1803
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 13 GIUGNO 2007 - N. 6368	(2.2.1)	
Approvazione dell'atto integrativo all'Accordo di Programma approvato con d.p.g.r. 22 maggio 2003 n. 8318, per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'area ex-Enpam di via dei Tulipani, in Comune di Pieve Emanuele		1803

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 MAGGIO 2007 - N. 8/4813	(4.4.0)	
Contributi per l'anno 2007 a favore dei Consorzi dei circoli cooperativi (r.r. 9/2004)		1807
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 MAGGIO 2007 - N. 8/4814	(4.4.0)	
Contributi per l'anno 2007 a favore degli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative		1808
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 GIUGNO 2007 - N. 8/4839	(1.8.0)	
Determinazioni in merito al Consiglio di Sorveglianza di Infrastrutture Lombarde s.p.a.		1809
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 GIUGNO 2007 - N. 8/4883	(1.8.0)	
Nomina di commissario <i>ad acta</i> per la regolazione dei rapporti conseguenti all'istituzione del comune di Baranzate, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 29/2006 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali)		1810
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 GIUGNO 2007 - N. 8/4888	(4.3.0)	
Proroga del Piano regionale di riconversione e di ristrutturazione vigneti approvato con d.g.r. n. 7/6970/2001		1810
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 GIUGNO 2007 - N. 8/4890	(3.1.0)	
Procedure e modalità operative per l'avviamento a selezione, nelle pubbliche amministrazioni, di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo (art. 5, l.r. n. 22/2006)		1811
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 GIUGNO 2007 - N. 8/4906	(3.2.0)	
Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Calvignasco (MI)		1813
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 GIUGNO 2007 - N. 8/4913	(5.3.1)	
Accordo con la Provincia Autonoma di Trento per l'armonizzazione delle azioni di salvaguardia delle acque del lago d'Idro e del fiume Chiese - Individuazione dei rappresentanti della Lombardia nel Comitato di Coordinamento		1814
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 GIUGNO 2007 - N. 8/4924	(5.3.4)	
Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, ai sensi della l.r. n. 24/2006, artt. 13 e 22 - Primo provvedimento attuativo inerente gli autobus svolgenti servizio di trasporto pubblico locale		1814
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 GIUGNO 2007 - N. 8/4932	(5.1.2)	
Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007/2009 - Inserimento dei comuni di Baranzate (MI) e San Siro (CO) nell'elenco dei comuni suddivisi per cluster		1816
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 GIUGNO 2007 - N. 8/4935	(5.1.2)	
Modalità di attuazione degli interventi di locazione temporanea per studenti e lavoratori approvati a seguito di avviso di ricognizione delle proposte per l'attuazione degli interventi incrementali del patrimonio di edilizia residenziale pubblica previsti nel PRERP 2007-2009 (ai sensi dell'art. 30, comma 1 r.r. n. 1/2004)		1816

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
4.4.0 SVILUPPO ECONOMICO / Industria
4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette
5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento
5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 GIUGNO 2007 - N. 8/4946 (1.8.0)	
Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'«Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia» con sede legale in comune di Pavia	1818
DECRETO ASSESSORE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 - N. 5638 (2.2.1)	
Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione, ai sensi dell'art. 6, ottavo comma della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della Variante all'Accordo di Programma relativa al Programma Integrato di Intervento «ex Feltrinelli», finalizzato alla riqualificazione di un vasto ambito industriale dismesso ubicato nel Comune di Cremona (CR)	1818

D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 GIUGNO 2007 - N. 6530 (3.1.0)	
Approvazione del Dispositivo regionale per la concessione di aiuti in attuazione della delibera n. 8/4786 del 30 maggio 2007 concernente le linee guida per il sostegno ed il mantenimento al lavoro dei disabili psichici	1823

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

DECRETO DIRETTORE GENERALE 15 GIUGNO 2007 - N. 6507 (3.1.0)	
Direttive in materia di collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti del terzo settore	1825

D.G. Sanità

CIRCOLARE REGIONALE 30 MAGGIO 2007 - N. 17 (3.2.0)	
Sistema informativo delle malattie infettive – Controlli di qualità	1830

D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 29 MAGGIO 2007 - N. 5643 (4.6.4)	
Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo, abilitati all'esercizio della professione – Legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 – 87° elenco – Contestuale cancellazione delle sigg.re Candoni Luana dal 50° elenco e Zambon Silvia dal 76° elenco	1830

D.G. Commercio, fiere e mercati

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 14 GIUGNO 2007 - N. 6477 (4.6.1)	
D.g.r. 3 aprile 2007 n. 8/4512 «Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione: Bando per la realizzazione di impianti di erogazione (art. 1, comma 2-bis, l.r. 24/2004 “Disciplina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”)». Esiti delle istruttorie relative alle domande pervenute nel mese di aprile 2007	1831

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

DECRETO DIRETTORE GENERALE 15 GIUGNO 2007 - N. 6523 (1.3.0)	
Piano generale di attivazione dei sistemi informativi di comunicazione telematica degli enti locali – SISCoTEL 2000-2006. Bando Misura 2.3 a) – Presa atto della rinuncia da parte del comune di Legnano, proponente unico del SISCoTEL Alto Milanese Legnano (CST Alto Milanese), alla realizzazione del progetto e revoca del contributo assegnato – Rideterminazione del termine per la sottoscrizione della convenzione relativa ai progetti del CST Alto Milanese.	1831

D.G. Industria, PMI e cooperazione

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 7 GIUGNO 2007 - N. 6108 (4.0.0)	
Parere favorevole all'erogazione del finanziamento alla Società Sytrama s.r.l. tramite l'Istituto di credito Intesa Medio-credito in adempimento alla d.g.r. del 23 dicembre 2003 n. 7/15797	1832

D.G. Infrastrutture e mobilità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 6 GIUGNO 2007 - N. 5999 (5.2.0)	
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Provincia di Cremona. Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 67 «Grontardo-Seniga» tratto viario dal km 2 + 000 al km 5 + 035.	1833
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 6 GIUGNO 2007 - N. 6000 (5.2.0)	
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Provincia di Brescia. Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. I «Pisogne-Ponte Barcotto» dal km 0 + 000 al km 0 + 516 all'interno del centro abitato comunale di Pisogne	1833

D.G. Territorio e urbanistica

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 GIUGNO 2007 - N. 5980 (5.3.5)	
Progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo, per una capacità complessiva di 18.069 capi, presso la Cascina Cantonata, nel comune di Corte de' Cortesi con Cignone (CR) – Committente: Azienda Agricola Avogadri Pietro, Francesco e Toninelli Antonietta C. - Robecco d'Oglio – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 1 e degli artt. 5 e segg. del d.P.R. 12 aprile 1996	1833

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo
4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio
1.3.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali
4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO
5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione
5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2007011)

D.p.g.r. 12 giugno 2007 - n. 6321

(1.8.0)

Nomina di un componente nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, per il settore Artigianato**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Richiamato il d.p.g.r. del 2 ottobre 2003, n. 16207 «Nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio»;

Preso atto della nota del 25 maggio 2007 (prot. reg.le A1.2007.0053743) con la quale il Vice Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio ha comunicato l'improvvisa scomparsa del sig. Arturo Succetti, nominato con l'atto citato componente nel Consiglio Camerale, su designazione dell'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio, per il settore Artigianato;

Visto l'art. 8 del d.m. 24 luglio 1996, n. 501 «Regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura»;

Preso atto della nota del 29 maggio 2007 (prot. reg.le A1.2007.0054792) con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha richiesto all'Associazione designante l'indicazione del nuovo rappresentante;

Preso atto della nota del 5 giugno 2007 (prot. reg.le A1.2007.0058850) con la quale l'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio ha designato il sig. Giacomo Del Fante quale sostituto del sig. Arturo Succetti nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, per il settore Artigianato;

Verificato, come previsto dall'art. 7, comma 2, del Regolamento, che il designato è in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge n. 580/93;

Preso atto della dichiarazione di disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico, resa dal designato medesimo, e ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina;

Decreta

1) di nominare il sig. Giacomo Del Fante quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio in sostituzione del sig. Arturo Succetti, prematuramente scomparso, in rappresentanza dell'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio, per il settore Artigianato;

2) di notificare il presente decreto al nominato, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, all'Associazione designante e al Ministero Sviluppo Economico;

3) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR2007012)

D.p.g.r. 13 giugno 2007 - n. 6368

(2.2.1)

Approvazione dell'atto integrativo all'Accordo di Programma approvato con d.p.g.r. 22 maggio 2003 n. 8318, per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'area ex-Enpam di via dei Tulipani, in Comune di Pieve Emanuele**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Visto l'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale»;

Visto il decreto a firma dell'Assessore alle Opere pubbliche, Politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica n. 8318 del 22 maggio 2003 di approvazione dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Programma di recupero urbano denominato «Quartiere ERP ex Incis» in Pieve Emanuele;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 20194 del 16 febbraio 2005 di promozione dell'atto integrativo all'Accordo di Programma denominato «Quartiere di edilizia residenziale pubblica ex Incis» in Pieve Emanuele approvato con decreto n. 8318 del 22 maggio 2003;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 8/4693 del 9 maggio 2007 con la quale è stata approvata l'ipotesi di atto integrati-

vo all'Accordo di Programma approvato con d.p.g.r. 22 maggio 2003 n. 8318, per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'area ex-Enpam di via dei Tulipani, in Comune di Pieve Emanuele;

Rilevato che il testo dell'atto integrativo al suddetto Accordo di Programma è stato formalmente sottoscritto in data 10 maggio 2007 da Regione Lombardia, Comune di Pieve Emanuele, ALER Milano, con l'adesione di Asset s.r.l.;

Considerato che l'atto integrativo all'Accordo di Programma comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Pieve Emanuele;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 24 maggio 2007 il Comune di Pieve Emanuele ha provveduto alla ratifica della modifica dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e della legge regionale n. 2/2003;

Visto il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 11562 del 17 ottobre 2006 di delega all'Assessore regionale alla Casa e Opere Pubbliche allo svolgimento delle attività e all'adozione degli atti conseguenti agli Accordi di Programma in materia di casa e opere pubbliche, tra cui l'Accordo in oggetto;

Per tutto quanto sopra esposto

Decreta

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e del comma 8 art. 6 della legge regionale n. 2/2003, l'atto integrativo all'Accordo di Programma approvato con d.p.g.r. 22 maggio 2003 n. 8318, per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'area ex-Enpam di via dei Tulipani in Comune di Pieve Emanuele (MI), comportante variante urbanistica, sottoscritto, in data 10 maggio 2007, da Regione Lombardia, Comune di Pieve Emanuele, ALER Milano, con l'adesione di Asset s.r.l., parte integrante del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dell'allegato atto integrativo all'Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. Il presidente
L'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche:
Mario Scotti

ALLEGATO 1

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

**approvato con d.p.g.r. 22 maggio 2003 n. 8318,
per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione
dell'area ex-Enpam di via dei Tulipani,
in Comune di Pieve Emanuele**

**(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e dell'articolo 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2)**

Atto integrativo all'Accordo di Programma approvato con d.p.g.r. 22 maggio 2003 n. 8318, per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'area ex-Enpam di via dei Tulipani, in Comune di Pieve Emanuele

(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2)

– la **Regione Lombardia**, con sede in Milano, via Pola, 14, qui rappresentata dal Presidente Roberto Formigoni e dall'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche, Mario Scotti;

– il **Comune di Pieve Emanuele**, con sede in Pieve Emanuele, qui rappresentato dal Sindaco Francesco Argeri;

– l'**Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano** (di seguito denominata ALER Milano), con sede, viale Romagna n. 26, qui rappresentata dal Presidente, Luciano Niero;

e, per adesione

– la Società **Asset s.r.l.** con sede in Milano, via Andrea del Sarto n. 10 qui rappresentata dal Consigliere delegato Domenico Ippolito;

PREMESSO CHE:

– la **Giunta Regionale** con deliberazione 26 novembre 2004, n. 7/19613: «Programma annuale 2005 di attuazione del PRERP 2002-2004» alla misura «Realizzazione alloggi in Pieve Emanuele (PRU)» stabiliva che: «Il Comune di Pieve Emanuele è parte dell'«Accordo di Programma – PRU ex Incis». Sul territorio del Comune sopradetto si trova un importante compendio immobi-

liare di proprietà Enpam che è posto in vendita con la procedura definita "vendita del portfolio immobiliare". Il complesso per il suo valore in termini di edificato, aree e volumetrie, si presenta come un'opportunità per l'incremento dell'ERP e più precisamente, è possibile realizzare 375 alloggi a canone sociale. Sarà necessario quindi modificare l'Accordo di Programma - PRU già in essere che verrà ampliato per gli scopi di cui si è detto consentendo variante parziale di destinazione da direzionale a residenziale ed eventuale incremento volumetrico. L'ALER Milano, che sarà il soggetto che realizzerà l'obiettivo sopra illustrato, potrà rendersi acquirente degli immobili, della parte a destinazione direzionale, grazie ad una dotazione che le sarà fornita dalla Regione, con l'Accordo stesso, di € 41.435.200,00 con cui realizzerà i 375 alloggi in premessa. Inoltre ALER Milano potrà acquistare e rivendere a terzi la quota di immobili a destinazione residenziale, e la quota residua di destinazione direzionale non utilizzata per l'ERP senza richiedere contributi alla Regione, eventualmente costituendo apposita società di scopo»;

– il Comune di Pieve Emanuele e l'ALER sono già impegnati nella realizzazione del Programma di Recupero Urbano «Quartiere ex Incis di Pieve Emanuele» approvato con d.p.g.r. 22 maggio 2003 n. 8318, e che si prospetta, conseguentemente, di grande interesse la possibilità di estendere gli ambiti del Piano per la realizzazione di un programma unitario di risanamento di tutte le realtà critiche esistenti sul territorio, mediante un processo di trasformazione d'uso di parte del patrimonio attualmente destinato a direzionale;

– il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma di cui sopra, nella riunione del 10 febbraio 2005, ha concordato sulla necessità di promuovere un'integrazione all'Accordo di Programma, al fine di ampliare il perimetro comprendendo anche aree su cui insiste il complesso edilizio di via dei Tulipani per la realizzazione prevalente di nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica;

– la Giunta Regionale, con delibera n. 20914 del 16 febbraio 2005, ha approvato la promozione dell'integrazione dell'Accordo di Programma di cui sopra mediante l'inserimento dei nuovi interventi e l'allocatione dei cofinanziamenti necessari all'ALER per l'acquisto e la trasformazione di parte degli immobili di via dei Tulipani in alloggi di residenziale pubblica;

– il Comune di Pieve Emanuele, con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 10 marzo 2005, ha aderito alla promozione dell'integrazione dell'Accordo di Programma di cui sopra al fine di ricomprendervi nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia convenzionata e libera, di spazi commerciali e direzionali, nonché di tutti i relativi servizi, esprimendo disponibilità ad adottare gli atti amministrativi conseguenti, che dovessero rendersi necessari per l'attuazione delle finalità di cui sopra e garantendo altresì l'attuazione delle procedure necessarie;

– Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Pieve Emanuele, RFI hanno sottoscritto in data 1° dicembre 2005 un protocollo di intesa per la promozione dell'accordo per la realizzazione della stazione ferroviaria sulla linea RFI Milano-Genova in Comune di Pieve Emanuele;

– ALER Milano, con deliberazione consigliere n. MI/050/05 del 24 marzo 2005, ha approvato l'acquisizione del patrimonio immobiliare composto da n. 14 edifici a destinazione direzionale, laboratori e depositi siti in Pieve Emanuele (MI) – via dei Tulipani n. 3/5/7/19/21/23, di proprietà Enpam – Fondazione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri;

– in data 18 aprile 2005, ALER ha conseguentemente sottoscritto con Enpam un contratto preliminare di compravendita per l'acquisizione diretta e/o tramite società di capitali, anche di nuova costituzione, degli immobili di cui al punto precedente;

– con atto stipulato in data 6 giugno 2005, rep. n. 59418 – racc. n. 11084 a cura del Notaio dr. Massimo Tofoni, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è stata costituita da ALER la «Asset s.r.l. – ALER Milano Iniziative e Sviluppo» – unipersonale, con lo scopo principale di valorizzare il patrimonio acquisito dall'Enpam;

– in data 26 settembre 2005, con:

• atto rep. n. 71632, raccolta n. 8677, a cura del Notaio dott. Giacomo Milioti, ALER ha acquisito dall'Enpam la proprietà dei seguenti fabbricati:

– edificio C – via dei Tulipani 5

– edificio D – via delle Rose 1

– edificio E – via delle Rose 2

– edificio F – via dei Tulipani 19

• atto rep. n. 71636, raccolta n. 8679, a cura del Notaio dott. Giacomo Milioti, Asset ha acquisito dall'Enpam la proprietà dei seguenti fabbricati:

– edificio A – via dei Tulipani 1

– edificio B – via dei Tulipani 3

– edificio G – via dei Tulipani 21

– edificio H – via dei Tulipani 23

– magazzino 1 – via dei Gigli 9

– magazzino 1 – via dei Gigli 7

– magazzino 1 – via dei Gigli 3

– magazzino 1 – via dei Gigli 1

– Centro Servizi 1 – via dei Tulipani 7/9/11

– Centro Servizi 2 – via dei Tulipani 13/15/17;

– al fine di conseguire gli obiettivi di trasformazione e integrazione urbana, l'Amministrazione Comunale di Pieve Emanuele, ha inteso ricomprendere nel comparto oggetto del PRU, anche le aree poste fra il tronco di via dei Tulipani e il nuovo tracciato della futura strada comunale di collegamento con la S.P. 28, nonché il sedime di collegamento con via dei Pini, aree che così si aggiungono al compendio ex-Enpam di proprietà ALER e Asset;

– il Collegio di Vigilanza, avente funzioni di Comitato per l'Accordo, riunitosi in data 27 marzo 2006 ha accolto l'istanza di adesione all'Accordo della società Asset s.r.l.;

– con decreto n. 8831 del 28 luglio 2006 del Dirigente della Struttura Valutazioni di impatto ambientale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia il progetto di «Integrazione del Programma di Recupero Urbano del Quartiere ERP ex Incis» in Comune di Pieve Emanuele è stato escluso dalla procedura di VIA ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 2006;

– con nota prot. 6472/07 del 7 marzo 2007 il Segretario Generale del Comune di Pieve Emanuele ha dato avviso di deposito del progetto di variante al PRG vigente dal 7 al 21 marzo 2007, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 e dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000, relativo all'integrazione dell'Accordo di Programma di che trattasi;

– a seguito della pubblicazione di detto avviso sono pervenute al Comune di Pieve Emanuele le seguenti osservazioni da parte di:

• Azienda Sanitaria Locale di Milano 2 con nota n. prot. 10361 del 5 aprile 2007;

• Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Lombardia, con nota n. prot. 10748 dell'11 aprile 2007;

• Parco Agricolo Sud Milano, che ha espresso parere favorevole con nota n. prot. 11297 del 16 aprile 2007;

– con deliberazione 251/07 del 23 aprile 2007 la Giunta provinciale ha espresso parere di compatibilità condizionata al piano territoriale di coordinamento vigente, richiedendo al Comune di Pieve Emanuele di uniformarsi alle prescrizioni ed osservazioni formulate;

– valutata la proposta di controdeduzioni formulata dagli uffici del Comune di Pieve Emanuele, la Segreteria Tecnica riunitasi in data 26 aprile 2007 ha concluso positivamente i suoi lavori dandone atto nel relativo verbale, condividendo unanimemente il testo dell'ipotesi di atto integrativo all'Accordo e relativi allegati, nonché la proposta di controdeduzioni, che dovrà essere approvata in sede di ratifica da parte del Consiglio comunale di Pieve Emanuele, prendendo altresì atto delle prescrizioni di cui alla deliberazione provinciale n. 251/07 del 23 aprile 2007 e dando mandato al Comune di ottemperare alle stesse in fase attuativa;

– con deliberazione n. 7/4693 del 9 maggio 2007 la Giunta Regionale ha approvato l'ipotesi di atto integrativo all'AdP unitamente ai relativi allegati;

– il presente atto integrativo all'AdP, una volta sottoscritto, comportando variante al Piano Regolatore Generale comunale, dovrà essere ratificato dal Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000;

– il presente atto integrativo dovrà essere approvato con atto formale del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, e dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della stessa re-

gione, determinando gli effetti di variante urbanistica nel Piano Regolatore Generale del Comune di Pieve Emanuele;

– per effetto dell'approvazione regionale tutti gli interventi previsti dall'atto integrativo all'AdP sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'atto integrativo all'Accordo di Programma, come sopra individuati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Obiettivi e oggetto dell'Accordo

1.1 Oggetto dell'integrazione all'Accordo di Programma è la riqualificazione delle aree costituenti il complesso ex-Enpam di via dei Tulipani in Comune di Pieve Emanuele.

1.2 Il presente atto integrativo prevede gli adempimenti che ciascun soggetto sottoscrittore del presente atto dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione dell'insieme delle attività, delle opere e degli interventi programmati; nonché i procedimenti che le parti sottoscrittrici si impegnano a concludere per assicurare l'adempimento delle rispettive obbligazioni.

Art. 2 – Ambito e descrizione dell'Accordo

2.1 L'ambito di intervento del presente atto integrativo riguarda le aree comprese tra via dei Tulipani e via dei Gigli, su cui insistono 14 fabbricati del complesso immobiliare ex-Enpam, di cui in premessa, per una superficie complessiva di 195.086 mq, di proprietà della società Asset s.r.l., del Comune di Pieve Emanuele e di ALER Milano.

2.2 Si descrivono qui di seguito le Aree comprese nel perimetro dell'ambito di intervento come indicate nella Tavola A costituenti l'allegato B2 al presente atto e nella bozza di Convenzione costituente l'allegato A al presente atto:

- aree di proprietà del Comune di Pieve Emanuele per una superficie complessiva di mq 95.348;
- aree di proprietà della società Asset s.r.l. per una superficie complessiva di mq 69.202;
- aree di proprietà di ALER Milano per una superficie complessiva di mq 30.536.

2.3. L'intervento consiste nella riqualificazione delle aree e degli immobili costituenti il complesso ex-Enpam di via dei Tulipani in Pieve Emanuele, di cui ai precedenti punti 2.1. e 2.2., che prevede la realizzazione di un significativo intervento di realizzazione di circa 375 alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione associato a quote di edilizia convenzionata e libera in vendita, accompagnata dalla realizzazione e riqualificazione delle opere di urbanizzazione primaria e di nuove opere di urbanizzazione secondaria, nonché dalla realizzazione di un comparto commerciale e servizi pubblici e di uso pubblico, come di seguito dettagliato:

2.3.1 le destinazioni d'uso per le opere previste dal piano oggetto del presente atto sono:

- a) edilizia residenziale pubblica mediante ristrutturazione e recupero di n. 4 edifici esistenti meglio individuati con le lettere rp1, rp2, rp3 e rp4 nella tavola di cui all'allegato B1, per una s.l.p. di mq 32.400;
- b) edilizia convenzionata di nuova edificazione individuata con le lettere rcl1a e rcl1b nella tavola di cui all'allegato B1 per una s.l.p. di nuova edificazione di mq 17.280;
- c) edilizia libera individuata con le lettere rl1, rl2, rl3 nella tavola di cui all'allegato B1 per una s.l.p. di nuova edificazione di mq 13.640;
- d) edilizia a destinazione commerciale di nuova edificazione per una s.l.p. complessiva di mq 21.600 distribuita negli edifici individuati con le lettere c1, c2, c3 nella tavola di cui all'allegato B1, per mq 11.000 di superficie di vendita, all'interno della quale le superfici di vendita per generi alimentari non potranno superare mq 1.700;
- e) edilizia a destinazione direzionale per una s.l.p. complessiva di 13.519 in parte di nuova edificazione nell'edificio individuato con la lettera d1 ed in parte tramite riqualificazione nell'edificio individuato con la lettera d2, nella tavola di cui all'allegato B1, per una s.l.p. rispettivamente di mq 2.050 e di 11.469;

2.3.2 gli interventi con destinazione a servizio pubblico previsti dal piano sono:

- a) rettifica della strada provinciale 28, prolungamento di via dei Pini e scavalco della nuova sede della strada provinciale 28, rotatoria con via delle Rose e ristrutturazione del primo tronco di quest'ultima;
- b) opere stradali di urbanizzazione primaria;
- c) sistema del verde e dei percorsi pedonali degli spazi esterni al centro sociale e sportivo polivalente;
- d) centro socio culturale;
- e) asilo nido e scuola materna;
- f) Centro sociale polifunzionale e sportivo;
- g) piazza sopraelevata pedonale in parte coperta;
- h) centrale termica di cogenerazione;

2.3.3 i contenuti dell'intervento sono altresì descritti e sostanziali nell'avviso di deposito del Segretario comunale del Comune di Pieve Emanuele del 28 febbraio 2007 n. prot. 6472.

Art. 3 – Impegni dei soggetti sottoscrittori

3.1 Regione Lombardia finanzia l'intervento in oggetto con € 41.435.200,00, quale cofinanziamento per l'intervento di riqualificazione di quattro edifici per la realizzazione di circa 375 alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Regione Lombardia si impegna a provvedere all'erogazione del finanziamento di € 41.435.200,00 ad ALER Milano, fatto salvo quanto già erogato, secondo modalità che verranno determinate con proprio provvedimento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

3.2 ALER Milano, Asset s.r.l. e Comune di Pieve Emanuele si impegnano a tradurre in atto pubblico la Bozza di Convenzione di attuazione al presente atto integrativo all'Accordo di Programma, costituente l'allegato A e parte integrante dello stesso, regolante gli obblighi e gli impegni vincolanti per la realizzazione delle previsioni del presente atto.

3.3 In particolare, ALER Milano si impegna a realizzare l'intervento di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente punto 2.3.1.a), cofinanziato con le risorse di cui al Piano dei costi e dei finanziamenti, costituente l'allegato D al presente Accordo.

3.4 Asset si impegna a realizzare gli interventi di cui ai punti 2.3.1. b), c), d), e), finanziati con le risorse di cui al Piano dei costi e dei finanziamenti, costituente l'allegato D al presente Accordo.

3.5 ALER e Asset si impegnano a realizzare gli interventi di cui ai punti 2.3.2. a), b), c), d), e), e g), nonché a fornire al Comune il progetto preliminare per il Centro sociale polifunzionale sportivo di cui alla lettera f) secondo le modalità attuative previste nella Convenzione di cui all'allegato A al presente atto, nonché le altre obbligazioni previste nella medesima Convenzione.

3.6 Comune ed ALER si impegnano a realizzare l'intervento di cui al precedente punto 2.3.2. h) secondo le modalità attuative previste nella Convenzione di cui all'allegato A al presente atto.

3.7 Comune, ALER ed Asset si impegnano ad adempiere a quanto prescritto dalla deliberazione della Giunta provinciale 251/07 del 23 aprile 2007 di cui in premessa, allegato F al presente atto, nella fase attuativa del presente atto ove, effettuate le necessarie verifiche di fatto, ciò si rendesse necessario.

Art. 4 – Cronoprogramma e Piano dei costi e dei finanziamenti

4.1 Le attività funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 e la relativa tempistica sono indicate nel cronoprogramma di cui all'allegato C.

4.2 Il costo dei lavori da realizzare e i finanziamenti relativi agli interventi di cui al precedente punto 2.3.1 sono indicati nell'allegato D del presente Accordo.

Art. 5 – Variante urbanistica

5.1 Il PRG vigente comprende l'ambito oggetto del presente atto integrativo e descritto al precedente art. 2 in zona omogenea B con destinazione funzionale «Zona produttiva direzionale produttiva consolidata (Ip) ed aree a standard urbanistico per un totale complessivo di mq 195.086.

Nelle aree comprese nell'ambito in esame insistono immobili aventi una s.l.p. complessiva di circa mq 132.559.

5.2 Il processo di riconversione funzionale dell'ambito descritto al precedente art. 2, comporta una variante urbanistica al PRG vigente.

La variante urbanistica prevista dal presente atto individua al-

l'interno dell'ambito di intervento le seguenti destinazioni funzionali per una s.l.p. complessiva di mq 98.439:

- residenza per una s.l.p. pari a 63.320;
- commercio per una s.l.p. pari a 21.600;
- direzionale per una s.l.p. pari a 13.519.

5.3 Le previsioni di variante sono dettagliatamente specificate nella relazione illustrativa di variante - parte III della «relazione generale di progetto» di cui all'avviso di deposito del Segretario comunale del Comune di Pieve Emanuele del 28 febbraio 2007 n. prot. 6472, allegato E al presente atto.

Art. 6 - Modificazioni e integrazioni

6.1 Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente atto e dei relativi Allegati saranno sottoposti, previa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica, al Collegio di Vigilanza, e saranno approvati con voto unanime dei componenti, secondo la normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 7.

6.2 Qualora le varianti proposte riguardino l'impianto tipologico, il dimensionamento complessivo, la localizzazione delle funzioni e delle opere pubbliche ed urbanizzative, od incidano sui sottoindicati aspetti urbanistici primari, il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente atto.

Costituiscono aspetti primari del piano approvato col presente atto: l'individuazione dell'ambito di intervento, la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile, la definizione delle funzioni ammissibili, e della ripartizione tra di esse della predetta capacità edificatoria, la dotazione di aree a standard prevista ed ogni altro elemento normativo prescrittivo specifico approvato con il presente atto.

Art. 7 - Collegio di Vigilanza

7.1 Il Collegio di Vigilanza è presieduto dall'Assessore regionale alla Casa e Opere Pubbliche, ed è composto dai rappresentanti dei soggetti interessati all'Accordo e pertanto dal Sindaco del comune di Pieve Emanuele, o suo delegato, dal Presidente dell'ALER di Milano, o suo delegato, dal legale rappresentante della società Asset s.r.l., o suo delegato.

7.2 Il Collegio di Vigilanza, anche avvalendosi della Segreteria Tecnica, verifica le attività di esecuzione dell'Accordo, interpreta le norme di attuazione. Inoltre al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo;
- b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'Accordo, proponendo agli Enti sottoscrittori dello stesso le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- c) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo;
- d) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento;
- e) applicare, in caso di inadempimento, le sanzioni previste al successivo art. 8 del presente Accordo;
- f) approvare eventuali integrazioni, modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo, che non abbiano rilevanza urbanistica in quanto regolate alla successiva lettera g);
- g) secondo le procedure previste dalla l.r. 2/2003, autorizza le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento, non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previsti nell'Accordo e non incidano sulle previsioni di Piano Regolatore Generale.

Art. 8 - Sanzioni

8.1 Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo agli obblighi assunti, provvederà a:

- a) contestare l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- b) disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l'esecuzione degli obblighi assunti ed inadempiti.

8.2 Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri sog-

getti, ai quali compete di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

8.3 Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

Art. 9 - Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi dell'articolo 7.1 lett. c), spetterà all'autorità giudiziaria competente.

Foro competente sarà quello di Milano.

Art. 10 - Verifiche

Il presente Accordo sarà soggetto a specifiche verifiche, su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori, del Collegio di Vigilanza e del Coordinatore della Segreteria Tecnica.

Art. 11 - Sottoscrizione, effetti e durata

11.1 Il presente Accordo, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia, adottato dall'Assessore alla Casa ed Opere Pubbliche della Regione Lombardia, allo scopo delegato con d.p.g.r. n. 11562 del 17 ottobre 2006, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, previa ratifica dello stesso da parte del Consiglio comunale di Pieve Emanuele con gli effetti previsti dall'art. 34 del d.lgs. 267/2000.

11.2 Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati nell'Allegato C.

11.3 La realizzazione degli interventi edilizi è subordinata al rilascio di permesso di costruire - o ad altro idoneo titolo abilitativo - e all'acquisizione eventuale di autorizzazioni, pareri e nulla osta.

11.4 Le opere previste nel presente Accordo hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 6 comma 10 della l.r. 2/2003.

Art. 12 - Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo i seguenti Allegati:

Allegato A) Bozza di Convenzione di attuazione.

Allegato B) Planimetrie:

B1 - Tavola 08 - Planimetria generale;

B2 - Tavola A - Elaborato catastale stato di fatto.

Allegato C) Cronoprogramma degli interventi.

Allegato D) Piano dei costi e dei finanziamenti.

Allegato E) Elaborati di variante e nota prot. 12264 del comune di Pieve Emanuele relativa alla proposta di controdeduzione alle osservazioni.

Allegato F) Deliberazione della Giunta provinciale di Milano n. 215 del 23 aprile 2007.

Allegato G) Decreto della Direzione Generale territorio e urbanistica n. 8831 del 28 luglio 2006.

Milano, 10 maggio 2007

Letto, approvato e sottoscritto

Per la REGIONE LOMBARDIA:

Il Presidente: *Roberto Formigoni*

L'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche: *Mario Scotti*

Per il COMUNE DI PIEVE EMANUELE:

Il Sindaco: *Francesco Argeri*

Per ALER di MILANO:

Il Presidente: *Luciano Niero*

Per adesione

Per ASSET s.r.l.:

Il Consigliere delegato: *Domenico Ippolito*

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2007013)

(4.4.0)

D.g.r. 30 maggio 2007 - n. 8/4813**Contributi per l'anno 2007 a favore dei Consorzi dei circoli cooperativi (r.r. 9/2004)**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 «Norme per la cooperazione in Lombardia» ed in particolare l'art. 5 che prevede, tra l'altro, la concessione di contributi ai Consorzi regionali costituiti dai circoli cooperativi per l'acquisizione e la ristrutturazione di sedi e attrezzature da parte dei singoli circoli;

Visto il regolamento regionale 23 novembre 2004, n. 9 «Regolamento per l'attuazione degli interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dei Consorzi dei circoli cooperativi previsti dalla l.r. 21/2003 - Norme per la cooperazione in Lombardia» che demanda a deliberazioni annuali della Giunta regionale la definizione delle priorità e dei criteri per il riparto dei fondi; delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande; delle modalità di erogazione dei contributi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore;

Considerato che l'intervento regionale, in relazione alla particolare funzione economica e sociale svolta dai circoli cooperativi, nonché ai valori storico-culturali che essi rappresentano nei processi di crescita della società lombarda, è finalizzato a favorire lo sviluppo e la diffusione dei circoli sull'intero territorio regionale oltre che a consolidare ed adeguare tale realtà alle crescenti esigenze del territorio di riferimento;

Ritenuto di confermare per l'anno 2007 l'intervento a favore dei Consorzi dei circoli cooperativi, quantificando in € 500.000,00 l'importo da assegnare e adottando i criteri e le modalità di riparto specificati in allegato;

Sentite in data 3 maggio 2007 le Associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 2 della l.r. n. 21/03;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare per l'anno 2007 i criteri e le modalità di riparto dei contributi ai Consorzi regionali costituiti da circoli cooperativi, come specificato nel documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che:

– per l'intervento a favore dei Consorzi dei circoli cooperativi la somma stanziata per l'anno 2007 è pari a € 500.000,00 da imputare sul capitolo 3.3.1.3.379.6906 del bilancio 2007;

– il contributo sarà concesso e contestualmente liquidato in relazione alle spese sostenute dai circoli cooperativi nel periodo compreso tra il 1° novembre 2006 e il 31 ottobre 2007;

3. di demandare alla Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione l'attuazione del presente atto, e in particolare la predisposizione e pubblicazione delle modalità telematiche per la presentazione delle domande dai circoli ai Consorzi e dai Consorzi alla Regione.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO

CONTRIBUTI PER L'ANNO 2007 A FAVORE DEI CONSORZI DEI CIRCOLI COOPERATIVI Criteri e modalità attuative

Premessa

La Regione Lombardia riconosce la particolare e rilevante funzione economica e sociale dei circoli cooperativi nonché i valori storico-culturali che essi rappresentano nella società lombarda.

A tal fine intende favorirne la presenza e lo sviluppo sul territorio regionale attraverso interventi economici finalizzati al loro consolidamento, adeguamento e qualificazione, ai sensi della legge regionale n. 21/2003, art. 5.

1) Soggetti beneficiari e soggetti destinatari

I soggetti beneficiari dei contributi sono i **Consorzi regionali dei circoli cooperativi**.

I contributi, per il tramite dei rispettivi Consorzi, sono destinati ai **circoli cooperativi** (*soggetti destinatari*) che sviluppano una rilevante azione sociale attraverso iniziative ricreative culturali, sportive e del tempo libero e che esercitano direttamente o indirettamente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con licenza di bar o trattoria.

2) Interventi ammissibili

L'intervento regionale consiste nella concessione di contributi ai Consorzi regionali dei circoli cooperativi per l'acquisizione e la ristrutturazione di sedi e attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività sociale da parte dei singoli circoli aderenti.

In particolare i contributi riguardano:

- a) l'acquisto del suolo su cui insistono i locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività sociale;
- b) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, l'ampliamento dei locali;
- c) la predisposizione, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature e degli arredi.

Il contributo ai singoli circoli è erogato nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore.

3) Risorse disponibili

Le risorse disponibili nell'anno in corso ammontano ad € 500.000,00 e riguardano gli interventi sostenuti dai circoli nel periodo dall'1 novembre 2006 al 31 ottobre 2007.

4) Modalità di riparto

I contributi sono concessi ed erogati ai Consorzi regionali dei circoli cooperativi, sulla base dei progetti realizzati, rendicontati e positivamente valutati.

Le somme sono destinate ai circoli, per un importo non superiore al 30% delle spese effettivamente sostenute, in base alla presenza di almeno una delle seguenti priorità:

1. interventi in circoli ubicati in aree svantaggiate come indicate nella delibera del 12 novembre 2004, n. 19319;
2. miglioramento delle strutture ubicate in zone nelle quali sono assenti o insufficienti, rispetto alla popolazione residente, i centri di aggregazione e di ritrovo per giovani ed anziani con particolare attenzione alle zone urbane e periferiche;
3. recupero immobiliare del patrimonio storico dei circoli;
4. interventi mirati allo sviluppo di attività ricreative, culturali, sportive a favore di soci e dei cittadini.

L'importo massimo del contributo per ciascun circolo è pari a € 15.000,00.

Non sono ammessi contributi per i circoli che rendicontano interventi inferiori a € 4.000,00.

5) Presentazione della domanda

La domanda di contributo deve essere presentata nel periodo dal 15 settembre al 16 novembre 2007, a firma del presidente/legale rappresentante del Consorzio regionale dei circoli cooperativi, utilizzando esclusivamente il sistema informatico per le imprese, predisposto dalla Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione.

La richiesta deve contenere il programma degli interventi effettuati dai singoli circoli per i quali viene richiesto il contributo e la relativa rendicontazione delle spese sostenute e quietanzate.

6) Cause di esclusione

Non saranno istruite le domande:

- a) pervenute oltre i termini indicati nel presente atto;
 - b) inoltrate con modalità diverse da quelle stabilite dalla Regione;
 - c) presentate con documentazione incompleta.
- Nel caso di carenze documentali limitate a singoli circoli, l'esclusione è circoscritta ai circoli medesimi.

7) Procedure per l'assegnazione e l'erogazione del contributo

I Consorzi regionali, entro la data prescritta e con le modalità stabilite dalla Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione, provvedono:

- alla raccolta delle domande presentate dai singoli circoli;
- all'istruttoria delle domande dei circoli associati;

- alla presentazione alla Regione della domanda di contributo per i circoli selezionati, corredata:
 - dal verbale dell'esito dell'istruttoria effettuata;
 - dalla rendicontazione delle spese sostenute dai circoli.

In base alle risultanze di tale documentazione – sottoposta alla verifica della competente Struttura regionale – la Regione, con provvedimento dirigenziale:

- definisce l'importo complessivo assegnato ai Consorzi;
- definisce, in particolare, l'importo del contributo destinato ad ogni singolo circolo;
- impegna e liquida il contributo a favore dei Consorzi beneficiari;
- trasmette copia del provvedimento di concessione ai Consorzi (che sono tenuti a darne comunicazione ai circoli interessati).

I Consorzi:

- liquidano a ciascun circolo destinatario la somma indicata nel decreto regionale di concessione ed erogazione del contributo;
- trasmettono copia dei propri atti di liquidazione a favore dei circoli alla competente Struttura regionale entro trenta giorni dalla loro adozione e comunque non oltre 90 giorni dalla data di erogazione del contributo da parte della Regione.

8) Controlli e revoche

I Consorzi dei circoli cooperativi sono responsabili del controllo amministrativo e contabile nonché del corretto utilizzo del contributo da parte dei singoli circoli associati e sono tenuti a fornire la documentazione richiesta in originale o copia conforme.

I circoli interessati devono esibire alla Regione Lombardia, in originale o copia conforme, le fatture e la documentazione relativa ai progetti agevolati, qualora fossero richieste per l'attività di controllo.

Il controllo a campione effettuato dalla Regione avviene verificando la documentazione analitica di un campione casuale, che comprenderà non meno del 20% dei circoli destinatari per non meno del 20% dell'ammontare dei contributi assegnati. Fatte salve le disposizioni in materia di obblighi fiscali, i soggetti beneficiari e destinatari dovranno essere in grado, a pena di revoca del contributo, di mettere a disposizione della Regione la documentazione analitica originale, in qualsiasi momento entro tre anni dalla deliberazione di concessione.

La Regione potrà anche disporre sopralluoghi per l'accertamento dell'effettiva realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal progetto.

Il mancato rispetto dei provvedimenti regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi, le violazioni della normativa vigente, costituiscono motivo di revoca del contributo con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme erogate maggiorate, ai sensi della normativa vigente, dagli interessi legali per il periodo di disponibilità delle somme percepite.

Costituisce inoltre motivo di revoca il mancato invio da parte del Consorzio degli atti di liquidazione ai singoli circoli del contributo loro assegnato.

Prima di procedere con provvedimento dirigenziale alla revoca parziale o totale del contributo, la competente Struttura regionale provvede ad informare il Consorzio interessato, indicando i motivi che giustificano la revoca. Con la stessa comunicazione è stabilito il termine, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il quale il Consorzio può produrre eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, qualora le controdeduzioni non siano recepite, la Regione procede all'emissione del provvedimento dirigenziale di revoca.

Le somme da restituire a seguito della revoca sono versate all'entrata del bilancio regionale entro 60 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca.

(BUR2007014)

D.g.r. 30 maggio 2007 - n. 8/4814

Contributi per l'anno 2007 a favore degli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative

(4.4.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. n. 21/2003 «Norme per la cooperazione in Lombar-

dia», con la quale la Regione, fra l'altro, sostiene l'attività di promozione ed assistenza delle cooperative svolta dagli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute (art. 2 «Ruolo delle Associazioni di cooperative»);

Visto, in particolare, che l'art. 5 «Interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione» stabilisce che la Regione:

– attua forme di intervento economico attraverso contributi agli organismi regionali delle associazioni di cui all'art. 2 per le attività svolte direttamente o attraverso loro enti o strutture delegate (comma 1, lettera b);

– disciplina con regolamento i requisiti per l'accesso, le condizioni di ammissibilità delle domande e le modalità di concessione, erogazione e revoca delle agevolazioni (comma 5);

Visto il regolamento regionale del 23 novembre 2004, n. 8 avente ad oggetto: «Regolamento regionale per la concessione dei contributi agli organismi regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative giuridicamente riconosciute previste dalla l.r. 21/2003 "Norme per la cooperazione in Lombardia"», con il quale si definiscono finalità, soggetti beneficiari, interventi ammissibili, procedure, controlli e revoche, disposizioni finali;

Richiamato in particolare l'art. 4, con il quale si dà mandato alla Giunta di definire con delibere annuali:

– le attività prioritarie ed i correlati criteri di riparto,

– le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, che in ogni caso non devono essere superiori a 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia,

– le modalità di erogazione dei contributi;

Ritenuto, per l'anno 2007, di:

– stanziare l'importo complessivo di € 150.000,00 da ripartire a favore delle associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative,

– adottare i criteri di riparto specificati nel documento allegato;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stabilire che per il riparto 2007 dei contributi a favore delle associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative la somma stanziata è pari a € 150.000,00 da imputare sul capitolo 3.3.2.2.380 1989 del bilancio 2007;

2) di approvare i criteri indicati nell'allegato, parte integrante del presente provvedimento, che definisce le tipologie delle attività prioritarie, i criteri di riparto relativi, le modalità ed i tempi di presentazione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi;

3) di demandare alla Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione l'attuazione del presente atto, e in particolare la predisposizione e pubblicazione delle modalità per la presentazione delle domande;

4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

_____ • _____

ALLEGATO A

CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ORGANISMI REGIONALI DELLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELLE COOPERATIVE

Criteri di riparto per l'anno 2007

Premessa

La Regione sostiene l'attività di promozione ed assistenza delle cooperative svolta, direttamente o attraverso loro enti o strutture delegate, dagli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute.

1) Attività agevolate

I contributi vengono concessi per le seguenti attività:

- a. assistenza, organizzazione e tutela della cooperazione;
- b. predisposizione di progetti a carattere sperimentale o che

interessino lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi;

- c. consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali, nonché della cultura cooperativa;
- d. realizzazioni di ricerche, indagini e analisi di settore;
- e. consolidamento e sviluppo dei servizi creditizi offerti dal sistema della cooperazione;
- f. interventi a salvaguardia dell'occupazione.

2) Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi gli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute di cui all'art. 2 della l.r. n. 21/2003.

3) Criteri di riparto per l'anno 2007

Per la concessione di contributi agli organismi regionali delle associazioni sono prese in considerazione le domande che documentano attività di promozione ed assistenza alle cooperative realizzate dal 7 gennaio 2007 alla data di presentazione delle domande.

Ciascuna associazione non potrà presentare più di una richiesta di contributo.

Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite in base ai seguenti criteri:

- il 15% della somma stanziata è riservata prioritariamente a progetti sperimentali o innovativi che interessano lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi;
- la rimanente somma – alle quale si aggiungono le risorse eventualmente non utilizzate per i progetti indicati al punto precedente – sarà ripartita con i criteri sottoindicati:
 - a. il 25% delle disponibilità è riservato agli interventi di assistenza, organizzazione e tutela delle cooperative e verrà assegnato alle associazioni sulla base del numero delle cooperative associate alla data del 31 dicembre 2006;
 - b. il 25% è riservato agli interventi di consolidamento della cultura cooperativa e verrà valutato in base al numero dei soci delle cooperative aderenti alla data del 31 dicembre 2006;
 - c. il 25% è riservato allo sviluppo e consolidamento delle competenze imprenditoriali e gestionali e verrà valutato in base al numero degli occupati nelle cooperative aderenti alla data del 31 dicembre 2006;
 - d. il restante 25% è ripartito in base al fatturato complessivo raggiunto dalle cooperative aderenti all'associazione nell'anno 2006.

Fra le spese ammissibili ai fini della determinazione del contributo non rientrano i costi di gestione dei beneficiari e degli enti e strutture delegati, quali, a titolo esemplificativo, affitti, utenze, costo del personale (con esclusione del personale direttamente impiegato per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale).

Il limite massimo di contributo per ogni associazione è pari € 80.000,00.

4) Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo deve essere presentata nel periodo dal 15 ottobre al 16 novembre 2007, a firma del presidente/legale rappresentante dell'associazione, utilizzando esclusivamente il sistema informativo per le imprese predisposto dalla Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione.

Alla richiesta deve essere allegata in formato digitale la documentazione prevista e, in particolare, una relazione dalla quale emergono fra l'altro, le attività svolte dalle associazioni con specifico riferimento a:

- iniziative e programmi sperimentali e innovativi;
- sviluppo di particolari territori o di specifici settori produttivi (zone obiettivo 2, zone transfrontaliere, distretti/metadistretti, PISL, zone montane, aree metropolitane degradate,...);
- promozioni e *start up* di nuove cooperative;
- consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali;
- consolidamento e sviluppo della cultura cooperativa;
- realizzazione di ricerche e analisi di settore;
- organizzazione di convegni, seminari, incontri, pubblicazioni, consulenze e informazioni legislative;

– consolidamento e sviluppo di servizi creditizi offerti dal sistema della cooperazione.

Le domande ricevute oltre il termine indicato saranno considerate irricevibili.

5) Iter procedurale

La Struttura Sviluppo delle Imprese e della cooperazione:

– verificherà le condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti. In caso di documentazione carente, l'associazione sarà invitata ad integrare la documentazione medesima nel termine perentorio di 7 giorni. Decorso inutilmente tale termine la domanda verrà considerata irricevibile;

– valuterà le domande in base ai criteri indicati al punto 3).

A conclusione dell'istruttoria, il dirigente responsabile, con proprio decreto, procederà alla assegnazione ed erogazione del contributo spettante ai soggetti beneficiari e trasmetterà copia del provvedimento alle associazioni richiedenti.

6) Controlli e revocche

1. Fatte salve le disposizioni in materia di obblighi fiscali, per tre anni dalla data del provvedimento di erogazione il beneficiario del contributo è tenuto, a pena di revoca del contributo stesso, a mettere a disposizione della Regione su apposita richiesta, la documentazione analitica relativa agli interventi riconosciuti e al contributo ricevuto.

2. La Regione può procedere direttamente all'accertamento dell'effettiva realizzazione degli interventi previsti dai progetti finanziati e dell'inerenza e veridicità della spesa, effettuato anche mediante eventuali sopralluoghi.

3. Il mancato rispetto dei provvedimenti regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi, le violazioni della normativa vigente costituiscono motivo di revoca del contributo con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme erogate maggiorate, ai sensi della normativa vigente, dagli interessi legali per il periodo di disponibilità delle somme percepite.

4. Prima di procedere alla revoca del contributo la Regione provvede ad informare l'associazione beneficiaria indicando i motivi che giustificano il provvedimento. Con la stessa comunicazione è stabilito il termine che non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il quale l'associazione può produrre eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, qualora le controdeduzioni non siano recepite, la Regione procede all'emissione del provvedimento dirigenziale di revoca.

5. Le somme da restituirsì a seguito della revoca sono versate all'entrata del bilancio regionale entro 60 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca.

6. La Regione potrà provvedere al recupero della somma revocata e non versata dal beneficiario a valere su eventuali future erogazioni di qualsiasi natura.

(BUR2007015)

D.g.r. 15 giugno 2007 - n. 8/4839

Determinazioni in merito al Consiglio di Sorveglianza di Infrastrutture Lombarde s.p.a.

(1.8.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste:

– la d.g.r. del 9 giugno 2003, n. 13220 «Progetto Industriale e Societario di cui all'art. 23, comma 3-bis, della l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 (a seguito di parere delle competenti commissioni consiliari);»;

– la d.g.r. del 17 ottobre 2003, n. 14611 «Costituzione della Società Infrastrutture Lombarde s.p.a.»;

Dato atto che lo Statuto (artt. 16 e 23) della Società, predisposto secondo le nuove norme del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, approvato con la citata d.g.r. 14611/2003, prevede quale organo di Controllo della Società medesima un Consiglio di Sorveglianza composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri;

Richiamata la deliberazione del 27 luglio 2006, n. 2984 con la quale la Giunta regionale dava atto che il Consiglio di Sorveglianza di Infrastrutture Lombarde s.p.a. risultava così composto: Raffaele Cattaneo (Presidente), Davide Boni, Riccardo Marchioro e Fulvio Moneta Caglio de Suvich;

Preso atto delle dimissioni degli Assessori Raffaele Cattaneo e Davide Boni;

Ritenuto di proporre nella prossima Assemblea della Società la riduzione a tre dei componenti del Consiglio di Sorveglianza;

Ritenuto, pertanto, di designare quale membro del Consiglio di Sorveglianza di Infrastrutture Lombarde s.p.a. il dott. Antonello Turturiello, Dirigente dell'Unità Organizzativa Rapporti Interregionali della Direzione Generale Presidenza, che potrà assicurare il necessario raccordo funzionale tra la Giunta regionale e la Società medesima;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata l.r. 14/95 che prevede determinate fattispecie di inapplicabilità della legge medesima ed in particolare la lettera c) relativamente all'esercizio di funzioni di competenza delle strutture organizzative regionali, per cui la rappresentanza della Regione è affidata a soggetti dipendenti dalla stessa e operanti presso tali strutture, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro»;

Ritenuto altresì di indicare quale nuovo Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Infrastrutture Lombarde s.p.a., in sostituzione dell'Ass. Raffaele Cattaneo dimissionario, il dott. Antonello Turturiello, Dirigente dell'Unità Organizzativa Rapporti Interregionali della Direzione Generale Presidenza e di dare mandato conseguentemente all'Assemblea di procedere alla sua nomina;

Delibera

1) di designare quale membro del Consiglio di Sorveglianza di Infrastrutture Lombarde s.p.a. il dott. Antonello Turturiello, Dirigente dell'Unità Organizzativa Rapporti Interregionali della Direzione Generale Presidenza;

2) di indicare quale nuovo Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Infrastrutture Lombarde s.p.a., in sostituzione dell'Ass. Raffaele Cattaneo dimissionario, il dott. Antonello Turturiello e di dare mandato conseguentemente all'Assemblea di procedere alla sua nomina;

3) di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR2007016)

(1.8.0)

D.g.r. 15 giugno 2007 - n. 8/4883

Nomina di commissario *ad acta* per la regolazione dei rapporti conseguenti all'istituzione del comune di Baranzate, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 29/2006 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 29/2006 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) che affida alla Provincia competente per territorio o alla Comunità Montana, nel caso si tratti di comuni montani, il compito di regolare i rapporti conseguenti all'istituzione di nuovi comuni, prevedendo l'attivazione, previa diffida, del potere sostitutivo in caso di inadempimento (cfr. articoli 11 e 12);

Visto l'articolo 2 della l.r. 13/2004 istitutiva del comune di Baranzate;

Preso atto che in data 23 febbraio 2005 è stato sottoscritto tra la Provincia di Milano e i due comuni interessati un protocollo d'intesa «riguardante l'attivazione del comune di Baranzate in attuazione della l.r. 22 maggio 2004 n. 13»;

Vista la lettera, prot. n. 39574, del 5 aprile 2007 con la quale il Presidente della Regione riscontrato il mancato raggiungimento di un accordo fra le amministrazioni interessate a distanza di tre anni dall'istituzione del comune di Baranzate, nonostante la sottoscrizione del sopracitato protocollo d'intesa - ha manifestato al Presidente della Provincia di Milano l'intenzione di procedere alla nomina di un commissario *ad acta*, in caso di mancata regolazione dei rapporti fra i due comuni nell'arco di quindici giorni;

Considerato che in data 12 aprile 2007 l'Assessore provinciale alla Conferenza dei Comuni ha comunicato, con nota prot. n. 89518, l'avvenuto svolgimento di un incontro con i Sindaci dei comuni di Bollate e Baranzate conclusosi con il raggiungimento di un accordo di massima da perfezionare nella riunione del 16 maggio;

Vista la lettera, prot. n. 43885, del 20 aprile 2007 con la quale l'Assessore regionale alle risorse, finanze e rapporti istituzionali ha chiesto d'imprimere un'accelerazione alla conclusione del percorso avviato, facendo pervenire, entro la fine di aprile, il testo definitivo dell'accordo;

Vista la deliberazione n. 286 adottata dalla Giunta provinciale nella seduta del 3 maggio 2007 avente ad oggetto «Atto conclusivo di regolazione dei rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione del comune di Bollate ed alla istituzione del comune di Baranzate, ai sensi della legge regionale 29/2006»;

Riscontrato che con tale atto la Provincia:

a) sostiene di avere adempiuto ai propri compiti istituzionali di regolamentazione dei rapporti fra i due enti «con il supporto ai commissari prefettizi nella stesura della convenzione sottoscritta dai comuni di Baranzate e Bollate e con la sottoscrizione del protocollo di intesa per l'attuazione della citata convenzione in data 23 febbraio 2005»;

b) afferma, altresì, di non avere «competenze per assumere un atto unilaterale che dia attuazione a quanto sottoscritto tra le parti in assenza di un accordo tra queste» e considera esaurito il proprio ruolo, pur dando atto della «sussistenza di questioni ancora aperte»;

Rilevato che nella deliberazione della Giunta provinciale n. 286 del 3 maggio 2007 si dà atto che a tutt'oggi risultano ancora aperte le seguenti questioni:

a) la suddivisione patrimoniale degli immobili insistenti sul territorio di Bollate;

b) il pagamento del saldo che il comune di Bollate deve ancora versare al comune di Baranzate;

c) la partecipazione del comune di Baranzate all'azienda speciale Farmacie;

Considerato che proprio la sussistenza e la rilevanza di tali questioni hanno impossibilitato l'assolvimento del compito istituzionale di cui all'articolo 11 della sopracitata l.r. 29/2006 da parte della Provincia di Milano;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono tutti i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo, al fine di addivenire alla definizione dei rapporti ancora pendenti tra i due enti;

Vista l'intesa espressa dal Prefetto di Milano con nota prot. n. 134/200602089 GAB del 15 maggio 2007 in ordine alla sua nomina a commissario *ad acta* con facoltà di delega;

Acquisita altresì l'intesa della II Commissione consiliare che, nella seduta del 5 giugno 2007, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto, a condizione che il punto della deliberazione «Considerato che proprio la sussistenza e la rilevanza di tali questioni non consentono di ritenere assolto il compito istituzionale di cui all'articolo 11 della sopracitata l.r. 29/2006 da parte della Provincia di Milano» sia sostituito dal seguente «Considerato che proprio la sussistenza e la rilevanza di tali questioni hanno impossibilitato l'assolvimento del compito istituzionale di cui all'articolo 11 della sopracitata l.r. 29/2006, da parte della Provincia di Milano»;

Ritenuto di accogliere la richiesta della II Commissione consiliare;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di nominare il dr. Gian Valerio Lombardi, Prefetto di Milano, commissario *ad acta*, con facoltà di delega, per la regolazione dei rapporti conseguenti all'istituzione del comune di Baranzate, per un termine di quattro mesi, eventualmente prorogabili, decorrenti dalla data del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;

3. di disporre altresì la trasmissione al Presidente della Provincia di Milano, nonché ai Sindaci dei comuni di Bollate e Baranzate.

Il segretario: Bonomo

(BUR2007017)

(4.3.0)

D.g.r. 15 giugno 2007 - n. 8/4888

Proroga del Piano regionale di riconversione e di ristrutturazione vigneti approvato con d.g.r. n. 7/6970/2001

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. CE del Consiglio n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e in particolare il capo III del Titolo II «Ristrutturazione e riconversione» che prevede l'istituzione di un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti al fine di adeguare la produzione alla domanda di mercato;

Considerato che lo stesso regolamento agli artt. 12 e 13 stabi-

sce che gli Stati membri sono responsabili dei piani di ristrutturazione e di riconversione;

Richiamato il Reg. CE della Commissione n. 1227/00 che stabilisce le modalità applicative del Reg. CE 1493/99 e in particolare il capo IV «Ristrutturazione e riconversione» che individua negli Stati membri le autorità competenti a disciplinare le tipologie e le modalità operative in relazione all'applicazione del Piano;

Visto il decreto del MIP 27 luglio 2000 recante «Norme di Attuazione del Reg. CE 1493/99 e del Reg. CE n. 1227/00» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, e in particolare l'art. 7 che assegna alle Regioni il compito di recepire quanto disposto a carico di ogni Stato membro dal Reg. CE 1227/00 e di fissare le procedure per la predisposizione, la realizzazione e il controllo della corretta esecuzione dei piani di riconversione e ristrutturazione;

Vista la d.g.r. n. 7/6970 del 23 novembre 2001 di approvazione del Piano regionale di riconversione e di ristrutturazione vigneti per le campagne comprese tra gli anni 2001 e 2006;

Viste le d.g.r. n. 7/10061 del 6 agosto 2002 e n. 7/14012 dell'8 agosto 2003 di modifica della d.g.r. 7/6970 del 23 novembre 2001 di approvazione del Piano regionale di ristrutturazione e di riconversione vigneti per le campagne comprese tra gli anni 2001 e 2006;

Vista la d.g.r. n. 8/3047 dell'1 agosto 2006 di proroga del Piano regionale di riconversione e di ristrutturazione vigneti approvato con d.g.r. n. 7/6970 del 23 novembre 2001;

Considerato che la Commissione CE ha presentato il 22 giugno 2006 una proposta di revisione dell'organizzazione di mercato nel settore vitivinicolo, che rappresenta una radicale riforma dell'OCM vigente, volta ad aumentare la competitività del sistema vino europeo sui mercati mondiali e a semplificare le regole della legislazione comunitaria di settore, e che la riforma dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) interessa anche le regole relative alla ristrutturazione e alla riconversione vigneti;

Considerato che la Commissione si propone di presentare la proposta legislativa relativa alla OCM del settore viticolo entro il 2007;

Considerato che il Piano regionale di riconversione e di ristrutturazione vigneti approvato per le campagne comprese tra il 2001 e il 2006, e già prorogato per la campagna 2006/07, ha avuto un impatto positivo sulla viticoltura regionale;

Ritenuto, nelle more della definizione della nuova OCM del settore vitivinicolo, di prorogare il termine di tale Piano anche per la campagna 2007/08, confermando le azioni già previste, per permettere ai viticoltori lombardi di accedere ai finanziamenti definiti dalla normativa comunitaria vigente;

Considerato che i rappresentanti della filiera vitivinicola lombarda consultati, non hanno espresso osservazioni in merito alla proposta di proroga del Piano di ristrutturazione e di riconversione vigneti per la campagna 2007/08;

Ritenuto quindi necessario prorogare per la campagna 2007/08 il Piano regionale di riconversione e di ristrutturazione vigneti per le campagne comprese dal 2001 al 2006 approvato con d.g.r. 7/6970 del 23 novembre 2001 e successivamente modificato dalle d.g.r. n. 7/10061 del 6 agosto 2002 e d.g.r. n. 7/14012 dell'8 agosto 2003, già prorogato per la campagna 2006/07 con d.g.r. n. 8/3047 dell'1 agosto 2006;

Ritenuto altresì opportuno rinviare a successivi appositi atti del direttore generale della Direzione Generale Agricoltura le proroghe successive all'anno 2008 e l'adozione di provvedimenti applicativi relativi alle modalità attuative del Piano stesso;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Recepisce le premesse che formano parte integrante del presente atto:

1) di prorogare per la campagna 2007/08 il Piano regionale di riconversione e di ristrutturazione vigneti già previsto per le campagne comprese dal 2001 al 2006;

2) di rinviare a successivi appositi atti del direttore generale della Direzione Generale Agricoltura le proroghe successive all'anno 2008 e l'adozione di provvedimenti applicativi relativi alle modalità attuative del Piano stesso;

3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4) di dare comunicazione del presente provvedimento al Mini-

sterio delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ad AGEA e ad OPR Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR2007018)

D.g.r. 15 giugno 2007 - n. 8/4890

(3.1.0)

Procedure e modalità operative per l'avviamento a selezione, nelle pubbliche amministrazioni, di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo (art. 5, l.r. n. 22/2006)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, recante norme in materia di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;

- il d.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997 n. 59», ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che demanda alle Regioni la definizione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi e previo confronto con le autonomie locali;

- il d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 «Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della l. 17 maggio 1999 n. 144», come modificato dal d.lgs. 297/02, che attribuisce alle Regioni la potestà normativa in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, demandando ad appositi atti la definizione delle relative modalità di attuazione;

- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 35 che disciplina l'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la l.r. 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» la quale, in attuazione del processo di riforma strutturale del mercato del lavoro avviato a livello nazionale, ha introdotto un'ampia riforma che contribuisce ad innovare profondamente il mercato del lavoro, riconoscendo tuttavia alle Province un importante ruolo nel modello di governo regionale, mediante l'attribuzione di specifiche funzioni amministrative;

Richiamato in particolare l'art. 5 della l.r. 22/2006, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle di cui all'art. 117, comma 2, lett. g) della Costituzione, provvedono all'avviamento a selezione di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo sulla base delle procedure definite dalla Giunta regionale e con le modalità di seguito indicate:

- richiesta alla provincia competente per territorio;
- reclutamento autonomo, previa adeguata e diffusa informazione mediante pubblico avviso, nonché contestuale comunicazione alla provincia di competenza;

Rilevata la necessità di definire le modalità per la formazione delle graduatorie, nonché le procedure e le modalità per l'avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni del personale di cui all'art. 5 della l.r. 22/2006, al fine di garantire un esercizio omogeneo delle funzioni in tutto il territorio regionale, attribuendo nel contempo alle province, in coerenza al principio di sussidiarietà, l'attuazione dei citati indirizzi operativi nell'ambito dei rispettivi ambiti territoriali mediante l'individuazione delle relative modalità applicative ed organizzative;

Rilevato che le strutture della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro hanno definito le procedure e le modalità operative per l'avviamento presso le pubbliche amministrazioni delle qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo di cui all'art. 16 della l. 56/87, Allegato «A» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Stabilito in particolare, in coerenza a quanto previsto dalla citata normativa nazionale, che le pubbliche amministrazioni la cui circoscrizione amministrativa è compresa in quella di competenza di più province o in tutto il territorio regionale, ove non procedano autonomamente, presentano specifica richiesta di avviamento a selezione della competente Unità Organizzativa alla D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro della Giunta regionale;

Richiamata la d.g.r. n. 3811 del 20 dicembre 2006 «Determina-

zioni in merito all'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro», nonché la d.g.r. n. 4524 del 19 aprile 2007 «Piano di attività 2007-2009 e regolamento organizzativo dell'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro di cui all'art. 11 della l.r. n. 22/2006, in attuazione della d.g.r. n. 3811/2006»;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole dell'Unione delle Province Lombarde;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le procedure e le modalità operative per l'avviamento presso le pubbliche amministrazioni di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo (art. 16 della l. 56/87 e art. 5 della l.r. 22/2006), Allegato «A» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che le province dispongano l'attuazione degli indirizzi operativi di cui al punto 1) individuando per i rispettivi territori le opportune modalità applicative ed organizzative;

3. di stabilire, in coerenza a quanto previsto dalla normativa nazionale, che le pubbliche amministrazioni la cui giurisdizione amministrativa è ricompresa in quella di competenza di più province o in tutto il territorio regionale, ove non procedano autonomamente, presentano specifica richiesta di avviamento a selezione alla competente Unità Organizzativa della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro della Giunta regionale;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il segretario: Bonomo

— • —

ALLEGATO «A»

Procedure e modalità operative per l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo – l.r. n. 22/2006 – art. 5

L'art. 16 della legge n. 56/87 prevede che le pubbliche amministrazioni e gli Enti Pubblici non economici (ivi compresi gli enti locali e le Aziende Sanitarie Locali) possono effettuare assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, di personale da inquadrare nei livelli economico-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, a condizione che lo stesso sia in possesso della professionalità eventualmente richiesta e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

La legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 all'art. 5 stabilisce che la Giunta regionale con proprio provvedimento, definisce le modalità per la formazione delle graduatorie nonché le procedure e le modalità operative cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni.

Per le assunzioni a tempo indeterminato, prima di ricorrere all'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 l. 56/87, la pubblica amministrazione esperisce gli adempimenti previsti dagli artt. 34 e 34-bis del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, verificando la presenza di eventuale personale collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 33 del medesimo decreto delegato, in possesso della stessa qualifica professionale. Le Province e le altre pubbliche amministrazioni, pertanto, dovranno, ai sensi della d.g.r. 2211 del 29 marzo 2006, ricordarsi con l'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro per una verifica relativa alla presenza di personale eventualmente collocato in disponibilità.

Modalità di avviamento

La pubblica amministrazione interessata può procedere autonomamente al reclutamento del personale da avviare a selezione, previa adeguata e diffusa informazione mediante pubblico avviso, nonché contestuale comunicazione alla Provincia competente.

Ove non proceda autonomamente:

– la pubblica amministrazione, la cui circoscrizione amministrativa è compresa in quella di competenza di un solo Centro per l'Impiego, presenta specifica richiesta di avviamento a selezione direttamente allo stesso Centro per l'Impiego;

– la pubblica amministrazione, la cui circoscrizione amministrativa è compresa in quella di competenza di più Centri per l'Impiego della stessa Provincia, presenta specifica richiesta di avviamento a selezione al Centro per l'Impiego avente sede nel capoluogo di Provincia;

– la pubblica amministrazione, la cui circoscrizione amministrativa è compresa in quella di competenza di Centri per l'Impiego di Province diverse, o in tutto il territorio regionale, presenta specifica richiesta di avviamento a selezione alla competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Giunta regionale.

Gli avviamenti a selezione vengono effettuati sulla base della graduatoria dei candidati che abbiano presentato la domanda a seguito di avviso pubblico, ovvero che si presentino a selezione presso le sedi e nelle giornate individuate dalla Provincia o dalle Pubbliche Amministrazioni e indicate nell'avviso pubblico.

Possono essere avviate a selezione tutte le persone prive di occupazione e, limitatamente alle occasioni di lavoro a tempo indeterminato, anche persone occupate in possesso della qualifica richiesta.

L'avviso pubblico di offerta di lavoro deve indicare:

1. il numero dei lavoratori da assumere;
2. la sede di lavoro;
3. i requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;
4. le quote di riserva ove previste (riserva di posti a favore di militari volontari congedati dalle FF.AA. ex art. 18 d.lgs. 215/01; mobilità; LSU – art. 45, comma 8 della l. 144/99);
5. la tipologia del rapporto di lavoro e la durata;
6. la qualifica professionale ed il profilo di assunzione;
7. le mansioni alle quali verranno adibiti i lavoratori;
8. il trattamento economico e normativo applicato;
9. i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di idoneità;
10. la data della pubblicazione dell'avviso e di scadenza dei termini per la presentazione delle domande;
11. la modalità e tempi di pubblicazione delle graduatorie;
12. la presentazione di ricorsi e relativi termini.

L'avviso pubblico dovrà rimanere esposto per un tempo non inferiore a 5 giorni lavorativi.

La pubblica amministrazione provvede alla divulgazione dell'avviso pubblico di offerta di lavoro mediante l'affissione nei propri albi, rimettendone copia a tutti i Centri per l'Impiego e utilizzando anche i mezzi di informazione.

Criteri per la formazione delle graduatorie

I criteri che concorrono alla formazione delle graduatorie per l'avviamento a selezione, ovvero alla individuazione degli aventi diritto all'assunzione presso le pubbliche amministrazioni sono redatti sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

1. anzianità di disoccupazione (fino ad un massimo di 24 mesi);
2. carico familiare;
3. età anagrafica.

1) Anzianità di disoccupazione

L'anzianità dello stato di disoccupazione è quella effettivamente maturata a seguito di presentazione della dichiarazione da parte dell'interessato, ai sensi del d.lgs. 181/00, così come modificato dal d.lgs. 297/02.

Per ogni mese maturato nello stato di disoccupazione, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 2 comma 6 del d.lgs. 181/00, viene attribuito un punto fino ad una anzianità massima di 24 mesi. Agli iscritti con anzianità superiore o pari a 24 mesi è attribuito un punteggio base di 24 punti.

I mesi di sospensione dello stato di disoccupazione, così come determinata dal d.lgs. 181/00, come sostituito dal d.lgs. 297/02, non vengono conteggiati ai fini del calcolo del punteggio dell'anzianità di disoccupazione.

Il calcolo della anzianità di disoccupazione viene effettuato con riferimento alla data di scadenza dell'avviso pubblico di selezione.

2) Carico familiare

Per carico familiare si intende quello desumibile dallo stato di famiglia alla data di scadenza dell'avviso pubblico di selezione e

relativo alle persone conviventi (risultanti nello stesso stato di famiglia) fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF.

Per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF	punti 5
Per ogni familiare disabile fiscalmente a carico, figlio minore, o con invalidità superiore al 45% e con redditi non assoggettabili ad IRPEF	punti 10
Per nucleo monoparentale: - con familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF - con familiare disabile fiscalmente a carico, figlio minore, o con invalidità superiore al 45% e con redditi non assoggettabili ad IRPEF	punti 10 punti 20

3) Età anagrafica

Per età anagrafica si intende quella posseduta al momento della presentazione della candidatura. Per ogni anno d'età viene assegnato 1 punto.

In caso di parità di punteggio prevale:

- la maggiore età;
- in caso di ulteriore parità: chi ha più punteggio di carico familiare;
- in caso di ulteriore parità: chi ha la maggiore anzianità di disoccupazione ai sensi del d.lgs. 181/2000.

Modalità presentazione delle candidature

Saranno accettate domande di candidatura esclusivamente se presentate dal diretto interessato. Non sono ammesse deleghe.

Modalità di gestione delle graduatorie

Il Centro per l'Impiego competente o la pubblica amministrazione, se ha provveduto autonomamente, compila una graduatoria riferita alle adesioni pervenute per ciascuna qualifica di assegnazione, adottando i criteri e i punteggi sopra individuati.

La graduatoria viene resa pubblica secondo le modalità e i tempi previsti nel pubblico avviso.

Vengono avviati a selezione tutti i candidati aventi i titoli indicati dall'Ente e che hanno dato la disponibilità per quell'offerta.

La graduatoria ha validità fino alla comunicazione da parte della pubblica amministrazione dell'avvenuta assunzione dei lavoratori avviati e sarà riutilizzabile anche al fine di sostituire i candidati che abbiano rinunciato all'assunzione ovvero nel caso in cui l'interruzione del rapporto di lavoro sia intervenuta entro 10 giorni dall'assunzione.

Entro 10 giorni dalla ricezione della graduatoria la pubblica amministrazione deve convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità secondo l'ordine di graduatoria, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

La selezione deve consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, da determinarsi in base alle declaratorie di qualifica, categoria o profilo professionale.

Le operazioni di selezione devono effettuarsi, a pena di nullità, in luogo aperto al pubblico dinanzi a una commissione nominata dalla pubblica amministrazione e tenderà ad accertare esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie della qualifica, senza comportare alcuna valutazione comparativa con gli altri lavoratori avviati.

Esito delle selezioni ed assunzione in servizio

L'amministrazione e gli Enti interessati procedono a nominare in prova i lavoratori utilmente selezionati, nel rispetto dell'ordine di avviamento a selezione e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico.

Su richiesta dell'Ente richiedente, si provvede alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione, o accettato la nomina, o che non siano più in possesso dei requisiti richiesti, ovvero il cui rapporto di lavoro si sia interrotto nei 10 giorni successivi all'assunzione. In tali casi si provvede ad ulteriori avviamenti utilizzando la stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, fino alla copertura dei posti richiesti.

La pubblica amministrazione è tenuta a comunicare al Centro per l'Impiego di provenienza l'esito della selezione, nonché l'eventuale rinuncia della persona avviata, provvedendo a dare comunicazione dell'avvenuta assunzione in servizio ai sensi della legge 296/06 (art. 1, commi 1180 e ss.).

Gli avviati a selezione a tempo determinato, che, senza giustificato motivo, non si presentino alle prove selettive, rinuncino alla opportunità di lavoro, ovvero rifiutino l'opportunità di lavoro per la quale siano stati dichiarati idonei, non potranno partecipare per tre mesi ad altre chiamate a selezione a tempo determinato, anche nel caso in cui abbiano trasferito il proprio domicilio.

Gli avviati a tempo indeterminato che, senza giustificato motivo, non si presentino alle prove selettive, rinuncino alla opportunità di lavoro, ovvero rifiutino l'opportunità di lavoro per la quale siano stati dichiarati idonei, perdono lo stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. 181/00, come modificato dal d.lgs. 297/02.

In tale caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nell'intera Regione per un periodo di tre mesi, anche se abbiano trasferito il proprio domicilio.

I lavoratori risultati inidonei non potranno partecipare agli avviamenti a selezione presso la stessa Pubblica amministrazione per la medesima posizione per un periodo pari a tre mesi.

Ai fini e per gli effetti appena rilevati, costituisce giustificato motivo: malattia, infortunio, servizio militare/civile, richiamo alle armi, maternità obbligatoria e facoltativa, congedi parentali, casi di limitazione della mobilità personale, contratto di lavoro dipendente o assimilato, attività di lavoro autonomo, corso di formazione professionale, tirocinio formativo, il mancato rispetto da parte della pubblica amministrazione dei termini di comunicazione e/o di effettuazione delle prove di idoneità.

Assunzioni per motivi d'urgenza

Nei casi in cui sussista urgente necessità, la pubblica amministrazione può procedere all'assunzione diretta di lavoratori per rapporti di lavoro di durata non superiore ai trenta giorni, dandone motivata comunicazione al Centro per l'Impiego interessato nei termini di legge.

Si può prescindere dall'effettuazione della selezione nei confronti del lavoratore che abbia già svolto le mansioni di una determinata qualifica, categoria o profilo professionale, ovvero ritenuto idoneo in precedente prova selettiva, anche presso altra amministrazione, sempre che il precedente rapporto di lavoro non sia terminato con un giudizio negativo motivato.

(BUR2007019)

D.G.r. 15 giugno 2007 - n. 8/4906

Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Calvignasco (MI)

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la nota prot. n. H1.2006.0040604 del 13 settembre 2006, con cui la D.G. Sanità ha avviato d'ufficio il procedimento volto all'istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Calvignasco (MI), ai sensi dell'art. 2 della legge n. 475/68, in quanto ne risultava sprovisto;

Preso atto altresì che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 46/83, l'ASL della Provincia di Milano 1 (con decreto direttoriale n. 139 del 30 ottobre 2006) e l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Milano e di Lodi (con nota prot. n. 200602421 del 18 ottobre 2006) hanno formulato parere favorevole in merito all'istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Calvignasco;

Considerato che il comune di Calvignasco non ha espresso osservazioni in merito all'istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche nel comune medesimo;

Preso atto che il comune di Calvignasco, alla data del 31 dicembre 2005, annoverava una popolazione residente di n. 1.106 abitanti, come risulta dalle rilevazioni pubblicate dall'Istituto centrale di statistica;

Rilevato che nel comune di Calvignasco risulta istituito e funzionante un dispensario farmaceutico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 12/86, è possibile soppressere all'attivazione della farmacia prevista in pianta organica nei comuni con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti, ove sia funzionante un dispensario farmaceutico;

Ritenuto pertanto:

- di provvedere all'istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Calvignasco (MI), costituita da una sede farmaceutica, classificata rurale, comprensiva dell'intero territorio comunale;

- di soppressere, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 12/86, all'atti-

vazione della farmacia prevista in pianta organica, salva eventuale diversa richiesta del comune;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Viste:

– la legge 2 aprile 1968 n. 475 recante «Norme concernenti il servizio farmaceutico» e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 2 e 9;

– la legge 8 marzo 1968 n. 221, avente ad oggetto «Provvidenze a favore dei farmacisti rurali» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1;

– la legge 8 novembre 1991 n. 362, recante «Norme di riordino del settore farmaceutico» e successive modificazioni ed in particolare l'art. 6;

– la legge regionale 25 maggio 1983 n. 46, recante «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie» e successive modificazioni;

– la legge regionale 16 maggio 1986 n. 12, avente ad oggetto «Provvidenze a favore dei farmacisti rurali»;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Calvignasco (MI), costituita da una sede farmaceutica, classificata rurale, comprensiva dell'intero territorio comunale;

2. di soppressere, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 12/86, all'attivazione della farmacia prevista in pianta organica, salva eventuale diversa richiesta del comune;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070110)

(5.3.1)

D.g.r. 15 giugno 2007 - n. 8/4913

Accordo con la Provincia Autonoma di Trento per l'armonizzazione delle azioni di salvaguardia delle acque del lago d'Idro e del fiume Chiese - Individuazione dei rappresentanti della Lombardia nel Comitato di Coordinamento

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 8/3791 del 13 dicembre 2006 con la quale è stato approvato lo schema di «Accordo tra la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento per l'armonizzazione delle azioni di salvaguardia delle acque del lago d'Idro e del fiume Chiese»;

Dato atto che l'Accordo predetto:

• è stato sottoscritto dagli Assessori competenti in data 14 dicembre 2006;

• è stato inserito nella raccolta Convenzioni e Contratti della Giunta Regionale della Lombardia al n. 9405/RCC di repertorio;

• è stato ripubblicato integralmente dopo la sottoscrizione e repertoriato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, n. 6, Se.O. del 5 febbraio 2007;

Richiamato l'art. 3 dell'Accordo ove è prevista l'istituzione di un Comitato di coordinamento che per la Lombardia è composto da:

• un rappresentante della Regione Lombardia nominato dalla Giunta Regionale;

• due rappresentanti dei comuni rivieraschi della porzione lombarda del lago d'Idro e del fiume Chiese, nominati d'intesa dai comuni medesimi, di cui uno in rappresentanza dei comuni rivieraschi del lago d'Idro e uno in rappresentanza dei comuni rivieraschi del fiume Chiese sublacuale. In caso di mancato accordo in merito all'individuazione dei rappresentanti comunali, la Regione d'intesa con la Provincia di Brescia, provvede in via sostitutiva;

Considerato che al fine di individuare i rappresentanti dei comuni lombardi in seno al Comitato di coordinamento sono stati convocati presso la Sede Territoriale di Brescia della Regione Lombardia in data 14 febbraio 2007 i sindaci dei 3 comuni rivieraschi del lago d'Idro e i sindaci dei 25 comuni rivieraschi del fiume Chiese sublacuale;

Dato atto che in tale sede sono state raccolte le candidature

dei rappresentanti dei comuni da designarsi nel Comitato di Coordinamento dell'Accordo e che, come da verbalizzazione effettuata, in seguito a espressione di preferenza da parte dei Sindaci (o loro delegati) intervenuti sono emerse, a maggioranza, le seguenti designazioni:

• il signor Matteo Rovatti, Assessore della Comunità Montana di Valle Sabbia, ha raccolto la designazione da parte di 2 dei 3 comuni rivieraschi del lago;

• il signor Giannantonio Rosa, Sindaco del comune di Montichiari, ha raccolto la designazione da parte di 14 dei 25 Comuni rivieraschi del fiume Chiese sublacuale;

Dato atto che con nota Q1.2007.0004026 del 19 febbraio 2007 l'esito delle designazioni emerse nel corso dell'incontro del 14 febbraio 2007 è stato trasmesso ai comuni interessati, alla Provincia di Brescia ed alla Provincia di Mantova e che fino ad oggi non risultano pervenute in merito osservazioni di sorta;

Richiamato l'art. 4 dell'Accordo ove è prevista, per la programmazione ed il monitoraggio delle azioni oggetto dell'Accordo, l'istituzione di un'apposita Segreteria tecnica formata da esperti rispettivamente individuati dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia;

Dato atto che la Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta Provinciale n. 432 del 2 marzo 2007 ha provveduto ad effettuare, per quanto di sua competenza, la nomina dei componenti del Comitato di Coordinamento di cui all'art. 3 dell'Accordo e contestualmente degli esperti costituenti la Segreteria Tecnica di cui all'art. 4 dell'Accordo medesimo;

Ritenuto che per quanto riguarda l'individuazione degli esperti costituenti la segreteria tecnica di competenza della Regione Lombardia si possa, per analogia, applicare il decreto del segretario generale n. 4907 del 6 marzo 2001 recante «Modalità per la costituzione ed il funzionamento dei gruppi di lavoro pluridisciplinari ed interfunzionali ai sensi dell'art. 26 della l.r. 10 marzo 1995, n. 10»;

Dato atto che quanto disposto con la presente deliberazione concorre al raggiungimento dell'obiettivo programmatico 6.4 del PRS «Tutela dell'ambiente» della VIII legislatura ed in particolare rientra nell'asse di intervento 6.4.6 «Risorse idriche», obiettivi operativi 6.4.6.1 «Gestione delle acque di rilevanza interregionale» e 6.4.6.10 «Tutela e gestione delle aree lacustri»;

Recepte le premesse, ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1) di individuare nell'Assessore alle Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, Massimo Buscemi, il rappresentante della Regione Lombardia nell'ambito del Comitato di Coordinamento previsto dall'art. 3 dell'Accordo tra la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento per l'armonizzazione delle azioni di salvaguardia delle acque del lago d'Idro e del fiume Chiese;

2) di dare atto che i comuni rivieraschi del lago d'Idro e i comuni rivieraschi del fiume Chiese sublacuale hanno indicato, in seno al Comitato di Coordinamento di cui al precedente punto 1), i seguenti rappresentanti:

• il signor Matteo Rovatti, in rappresentanza dei comuni rivieraschi del lago d'Idro;

• il signor Giannantonio Rosa, in rappresentanza dei comuni rivieraschi del fiume Chiese sublacuale;

3) di delegare al Direttore Generale della Direzione Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile l'individuazione degli esperti componenti della Segreteria Tecnica di cui all'art. 4 dell'Accordo, secondo le procedure e le modalità di cui al decreto del segretario generale n. 4907 del 6 marzo 2001;

4) di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Brescia per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 3 dell'Accordo;

5) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070111)

(5.3.4)

D.g.r. 15 giugno 2007 - n. 8/4924

Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, ai sensi della l.r. n. 24/2006, artt. 13 e 22 -

Primo provvedimento attuativo inerente gli autobus svolgenti servizio di trasporto pubblico locale**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;

Constatato che la citata legge regionale n. 24/06:

– detta le norme per ridurre le emissioni in atmosfera e per migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996 (Valutazione gestione della qualità dell'aria ambiente), nonché delle direttive derivate 1999/30 CE del Consiglio del 22 aprile 1999 (Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo), 2000/69/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000 (Valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente) e 2002/3/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002 (ozono nell'aria), ed in applicazione delle norme statali di recepimento (art. 1, comma 1);

– stabilisce che la Giunta regionale adotta le disposizioni amministrative a valenza tecnica necessarie a conseguire gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento atmosferico (art. 1, comma 2);

– considera l'ambito geografico padano e lombardo bacini aerologici caratterizzati da vulnerabilità ambientale per la qualità dell'aria e persegue la riduzione progressiva dell'inquinamento atmosferico e delle emissioni di gas a effetto serra, tra gli altri strumenti, attraverso la programmazione di misure integrate, agenti dal breve al lungo periodo sulle varie sorgenti emissive ed in rapporto alle condizioni meteo-climatiche, al fine di contenere gli inquinanti nei valori limite e prevenire le ricadute nocive sulla salute dei cittadini e sull'ambiente (art. 1, comma 3);

Richiamati, sempre della l.r. 24/06, in particolare:

– l'art. 13, comma 2, ove si dispone che la Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determina con apposito atto le misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli e ne definisce le modalità di attuazione, avendo riguardo allo stato della qualità dell'aria e graduando le misure in ragione del carico di emissioni inquinanti delle tipologie dei veicoli, come classificate dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

– l'art. 22, ove si dispone che la Giunta regionale definisce le modalità di attuazione delle misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli e, specificatamente, quelle inerenti i veicoli di categoria M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive (veicoli detti «pre Euro 1») con decorrenza dal 1° luglio 2007;

Considerato, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 4, della legge regionale che i dati rilevati da ARPA attraverso la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria evidenziano per il particolato fine (PM10), per l'ozono e per il biossido d'azoto una situazione stazionaria di criticità, nell'ambito dell'intero bacino padano, rispetto al raggiungimento degli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente;

Rilevato che le misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli sono basate sulla valutazione dell'andamento della qualità dell'aria negli ultimi anni e sulle stime dei quantitativi di emissioni per tipologia di veicoli a maggior carico inquinante, ricavate dall'inventario regionale delle emissioni in aria (INEMAR);

Preso atto che, sulla base della nota circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione – n. 331_MOT2/C del 14 febbraio 2006, sono operanti, a carattere temporaneo, le disposizioni tecniche nazionali per «l'installazione di silenziatori di scarico supplementari o sostitutivi su autobus», con applicazione circoscritta agli autobus circolanti di tipo urbano, suburbano ed interurbano;

Rilevato che, nell'ambito della suddetta nota circolare, si evidenzia che la principale funzione di tali silenziatori di scarico è identificabile nell'effetto di smorzamento del livello sonoro emesso dal motore di trazione, e può non essere disgiunta da una riduzione della opacità della fumosità (opacità) dei gas di scarico;

Atteso che, al momento, non sussiste una procedura omologa-

tiva di livello nazionale per l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti ed, in particolare, del particolato che possa risultare applicabile alle altre categorie di veicoli;

Ritenuto, pertanto, opportuno dare attuazione, in prima istanza, alle limitazioni riguardanti gli autobus di categoria M3 di tipo urbano, suburbano e interurbano, in presenza delle specifiche disposizioni tecniche nazionali, emanate ed emanande, finalizzate all'espletamento delle procedure di installazione ed omologazione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti provenienti dai motori ad accensione spontanea;

Considerato, per gli effetti dell'articolo 13, comma 3, che l'ambito di applicazione delle misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli di categoria M3, di cui all'Allegato 1, è esteso all'intera rete stradale del territorio regionale, aperta alla percorrenza pubblica, con la sola esclusione della rete autostradale per assicurare la circolazione sulle vie di comunicazione e di scambio di livello interregionale;

Preso atto delle risultanze del Tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale, istituito con d.g.r. n. 4444 del 28 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e riunitosi in data 30 maggio 2007 nella specifica articolazione di «Cabina di regia con le Province e i Comuni capoluogo», sulla base dell'ordine del giorno inerente le modalità di attuazione delle misure prioritarie relative al traffico veicolare, di cui all'articolo 22, l.r. n. 24/06;

Rilevato che dalla data di applicazione delle limitazioni, di cui all'Allegato al presente provvedimento, è operativo il sistema dei controlli dei servizi di polizia stradale, ai fini dell'accertamento delle eventuali violazioni e dell'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 27, comma 11, l.r. n. 24/06;

Dato atto che le misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli (articolo 22, comma 1) saranno ridefinite a seguito dell'avvenuto rispetto per dodici mesi consecutivi dei limiti di concentrazione previsti dalla normativa vigente, sulla base del monitoraggio della qualità dell'aria effettuato da ARPA mediante la rete regionale di rilevamento (articolo 22, comma 4);

tutto ciò premesso, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

recepisce le premesse:

1) di approvare, in ottemperanza alle disposizioni previste dagli articoli 13 e 22 della l.r. 24/06, e con decorrenza 1° luglio 2007, le modalità di attuazione delle misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo riguardanti gli autobus di categoria M3 di tipo urbano, suburbano e interurbano, come dettagliate nell'Allegato 1 del presente provvedimento, costituente sua parte integrante e sostanziale;

2) di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione delle modalità di attuazione delle misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo delle restanti tipologie di veicoli previste dall'articolo 22 della l.r. 24/06;

3) di disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO 1

Modalità di attuazione delle limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli di cui agli articoli 13 e 22, l.r. 24/06, relativamente ai veicoli di categoria M3 (autobus), che svolgono servizio di trasporto pubblico locale

Ai **veicoli di categoria M3**, ex art. 47, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t), **di tipo urbano, suburbano ed interurbano**, non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive (**veicoli detti «pre Euro 1», si applica il fermo della circolazione a decorrere dal 1° luglio 2007, da lunedì a domenica, dalle 0.00 alle 24.00.**

1) Il fermo della circolazione si applica all'intera rete stradale del territorio regionale aperta alla percorrenza pubblica, ad esclusione della rete autostradale insistente sul territorio stesso ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 24/06.

2) Sono esclusi dal fermo:

a) i veicoli elettrici, ibridi e multimodali, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera a) della legge regionale 24/06;

b) i veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera b) della legge regionale 24/06;

c) i veicoli alimentati a gasolio dotati di efficaci sistemi di abbattimento del particolato, omologati ai sensi della vigente normativa, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera c) della legge regionale 24/06;

d) i veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di idoneità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Codice della Strada, d.lgs. n. 285/92;

e) i veicoli delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, dei servizi di Protezione Civile e del Corpo Forestale;

f) i veicoli svolgenti funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno, in servizio per chiamate di pronto intervento a tutela della salute e della sicurezza (ad esempio luce, gas, acqua, sistemi informatici, soccorso stradale);

g) i veicoli di pronto soccorso;

h) i veicoli targati CD e CC;

i) i veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap muniti del relativo contrassegno.

3) Nei casi di cui al punto 2), lettera c), i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale, proprietari o detentori del veicolo, dovranno garantire, in sede di controllo da parte dei soggetti che svolgono servizio di polizia stradale, la presenza a bordo dello stesso della seguente documentazione:

– documentazione attestante che il sistema di abbattimento del particolato è stato testato presso idonei laboratori certificati all'interno dell'Unione Europea, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, e ha dimostrato, in sede di omologazione del dispositivo stesso, un abbattimento percentuale delle emissioni di particolato uguale o superiore al 70%;

– libretto di circolazione con l'annotazione dell'avvenuta installazione del sistema di abbattimento del particolato, o del silenziatore di scarico sostitutivo, qualora l'installazione dello stesso intervenga nelle more dell'entrata in vigore delle norme tecniche nazionali relative.

4) Derghe temporanee:

a) possono circolare sino al **31 dicembre 2007** i veicoli alimentati a gasolio aventi in corso, entro tale data, la procedura d'installazione di un efficace sistema di abbattimento del particolato e/o sua omologazione sul veicolo.

I soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale, proprietari o detentori del veicolo, dovranno garantire, in sede di controllo da parte dei soggetti che svolgono servizio di polizia stradale, la presenza a bordo dello stesso della seguente documentazione:

– autocertificazione del soggetto proprietario o detentore del veicolo che dichiara l'avvio della procedura di gara europea per l'acquisto del sistema di abbattimento del particolato, accompagnata da copia della lettera di richiesta di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.);

o in alternativa

– nota di conferma d'ordine sottoscritta dal fornitore del sistema di abbattimento del particolato, che riporti la data prevista di consegna;

o in alternativa

– documentazione attestante la richiesta alla Motorizzazione Civile di omologazione del sistema sul veicolo, finalizzata all'aggiornamento della carta di circolazione;

b) possono circolare sino al **31 dicembre 2007** i veicoli per i quali è prevista la sostituzione entro tale data, nell'ambito di un programma di rinnovo del parco autobus.

I soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale, proprietari o detentori del veicolo, dovranno garantire, in sede di controllo da parte dei soggetti che svolgono servizio di polizia stradale, la presenza a bordo dello stesso della seguente documentazione:

– autocertificazione del soggetto proprietario o detentore del veicolo che dichiara l'avvio della procedura di gara europea per l'acquisto del veicolo, accompagnata da copia della lettera di richiesta di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.);

o in alternativa

– copia del contratto stipulato con il fornitore che documenti l'acquisto del nuovo veicolo.

(BUR20070112)

D.g.r. 15 giugno 2007 - n. 8/4932

Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007/2009 - Inserimento dei comuni di Baranzate (MI) e San Siro (CO) nell'elenco dei comuni suddivisi per cluster

(5.1.2)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

– la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 all'art. 3 comma 52 lettera a) prevede quale strumento della programmazione regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica il Programma per l'Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP) a valenza triennale approvato dal Consiglio regionale;

– la stessa legge all'art. 3 comma 52 lett. b) prevede l'approvazione ad opera della Giunta regionale del Programma annuale di attuazione che può integrare e aggiornare le previsioni del PRERP;

– con d.c.r. 5 dicembre 2006 n. VIII/272 è stato approvato il Programma regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007/2009;

– nel succitato Programma il fabbisogno abitativo dei comuni lombardi è classificato suddividendo i comuni in sei gruppi diversi;

– le definizioni contengono una breve descrizione delle caratteristiche del gruppo;

Considerato che:

– il comune di Baranzate in provincia di Milano ha evidenziato con nota prot. REG. U1.2007.7556 in data 8 maggio 2007 di non essere stato inserito in tale elenco e chiede di essere inserito nel PRERP 2007/2009;

– con legge regionale n. 13 del 22 maggio 2004 è stato costituito il comune di Baranzate mediante distacco dal comune di Bollate e dal 1° gennaio 2005 è comune autonomo;

– con legge regionale n. 29 del 29 novembre 2002 i comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico in provincia di Como sono stati fusi in un unico comune denominato San Siro; tuttavia Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico sono inseriti ancora nel PRERP 2007/2009;

– pertanto è necessario prendere atto di tali variazioni;

– ai suddetti comuni è possibile attribuire la stessa classificazione dei comuni di provenienza in quanto allo stato attuale non esistono studi che consentano di classificarli diversamente; pertanto a Baranzate viene attribuita la stessa classificazione di Bollate che è classificato tra i comuni in aumento e il comune di San Siro viene classificato come Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico e quindi a fabbisogno basso;

– è necessario precisare i contenuti del PRERP e rendere possibile la partecipazione di detti comuni ad eventuali bandi di interventi ERP;

Considerato, pertanto, quanto sopra espresso

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di prendere atto che ai fini della partecipazione alle iniziative regionali di Edilizia Residenziale Pubblica i comuni di Baranzate e San Siro sono da considerarsi aventi un fabbisogno uguale ai comuni da cui originano e cioè:

– Baranzate «in aumento» come già Bollate;

– San Siro «basso» come già Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070113)

D.g.r. 15 giugno 2007 - n. 8/4935

Modalità di attuazione degli interventi di locazione temporanea per studenti e lavoratori approvati a seguito di avviso di

(5.1.2)

ricognizione delle proposte per l'attuazione degli interventi incrementali del patrimonio di edilizia residenziale pubblica previsti nel PRERP 2007-2009 (ai sensi dell'art. 30, comma 1 r.r. n. 1/2004)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento regionale n. 1 del 2004 «Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e s.m.i., ed in particolare il comma 1 dell'art. 30: «La Regione favorisce la fruizione del patrimonio di ERP, anche a particolari categorie aventi esigenze di alloggio temporaneo. La Giunta regionale individua tali categorie, le modalità di fruizione, il corrispettivo per la fruizione che può variare in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dall'ente gestore e le risorse per le esigenze di locazione temporanea»;

Vista la propria precedente deliberazione n. 8/4448 del 28 marzo 2007 «Attuazione Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009 – Criteri per la predisposizione di un avviso di ricognizione delle proposte per l'attuazione degli interventi incrementali del patrimonio di edilizia residenziale pubblica previsti nel PRERP 2007-2009»;

Visto il decreto dirigenziale n. 3961 del 18 aprile 2007 «Avviso di ricognizione delle proposte per l'attuazione degli interventi incrementali del patrimonio di edilizia residenziale pubblica previsti nel PRERP 2007-2009»;

Dato atto che l'avviso di cui al decreto sopracitato prevede il finanziamento anche di interventi di locazione per studenti e lavoratori temporanei ai sensi dell'art. 30 del Regolamento regionale n. 1 del 2004 e s.m.i.;

Ritenuto necessario individuare le modalità di attuazione di tali interventi ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Regolamento regionale n. 1 del 2004 e s.m.i.;

Viste le modalità di attuazione degli interventi di locazione temporanea per studenti e lavoratori inerenti l'«Avviso di ricognizione delle proposte per l'attuazione degli interventi incrementali del patrimonio di edilizia residenziale pubblica previsti nel PRERP 2007-2009» approvato con d.d. n. 3961 del 18 aprile 2007, di cui all'allegato A);

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Regolamento regionale n. 1 del 2004, le modalità di attuazione degli interventi di locazione temporanea per studenti e lavoratori inerenti l'«Avviso di ricognizione delle proposte per l'attuazione degli interventi incrementali del patrimonio di edilizia residenziale pubblica previsti nel PRERP 2007-2009» approvato con d.d. n. 3961 del 18 aprile 2007, di cui all'allegato A);

2. di disporre la pubblicazione urgente della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A)

**MODALITÀ DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI LOCAZIONE TEMPORANEA
PER STUDENTI E LAVORATORI**

inerenti l'«Avviso di ricognizione delle proposte per l'attuazione degli interventi incrementali del patrimonio di edilizia residenziale pubblica previsti nel PRERP 2007-2009» approvato con d.d. n. 3961 del 18 aprile 2007

1. Modalità di determinazione del cofinanziamento

Il cofinanziamento definito dall'avviso in oggetto per gli interventi di locazione temporanea è destinato a compensare i minori introiti derivanti dai limiti di canone applicabili imposti con il presente atto, dall'interno di una iniziativa di servizio abitativo da qualificarsi di interesse economico generale.

I realizzatori-gestori dovranno adottare una contabilità separata per ogni iniziativa ammessa a contributo.

Ogni immobile realizzato sarà sottoposto a vincolo alla locazione per almeno 30 anni.

Trascorsi 30 anni dalla data di erogazione del cofinanziamento, l'eventuale sovracompensazione generata dal contributo regionale, determinata dalla tenuta della rendicontazione prevista dalla convenzione di cui al punto successivo e tenuto conto anche del valore finale dell'immobile sul mercato, dovrà essere restituita alla Regione Lombardia con gli interessi legali.

2. Modalità per la cessione in locazione dei posti alloggio realizzati

Ciascun proponente in seguito dell'ammissione al cofinanziamento regionale dovrà sottoscrivere con il comune nel quale dovrà essere realizzato il progetto e con Regione Lombardia una convenzione che regolerà le attività di esercizio del servizio abitativo erogato, in riferimento particolare a:

- caratteristiche dei soggetti ai quali sono concessi in locazione i posti alloggio;
- canoni di locazione applicati;
- standard dei servizi erogati.

La stessa convenzione avrà inoltre lo scopo di:

1. definire i criteri necessari per individuare l'eventuale sovracompensazione generata dalla somma di cofinanziamento regionale;
2. gestire la rendicontazione delle spese di progetto e di esercizio e controllare il formarsi dell'eventuale sovracompensazione generata dal cofinanziamento regionale;
3. regolare le procedure per la restituzione delle sovracompensazioni eventualmente generate;
4. individuare le modalità e gli impegni per il controllo della regolarità dell'esercizio della concessione in locazione dei posti alloggio.

I posti alloggio realizzati attraverso i progetti cofinanziati, saranno concessi in locazione a studenti di corsi universitari e *post universitari* e a lavoratori temporanei che posseggono un reddito (ISEE) non superiore a € 44.000 (quarantaquattromila/00), riferito anche alla famiglia di provenienza e per i quali la distanza intercorrente tra il luogo di residenza del nucleo familiare di provenienza e il luogo di lavoro o la sede dell'università frequentata non sia inferiore a 30 km, ai sensi del comma 2 dell'art. 30 del Regolamento regionale n. 1 del 2004 «Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e s.m.i..

3. Chi può accedere alla locazione dei posti alloggio

Il soggetto che intende accedere alla locazione deve fare richiesta al soggetto gestore dell'immobile autocertificando, con le modalità previste agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, i seguenti dati:

- a) dati anagrafici;
- b) codice fiscale;
- c) iscrizione al corso universitario;
- d) tutti gli elementi volti ad accertare l'ISEE del nucleo familiare d'origine;
- e) distanza intercorrente tra il luogo di residenza del nucleo familiare di provenienza e il luogo di lavoro o la sede dell'università frequentata;

4. Modalità di scelta dell'assegnatario

Il soggetto gestore è tenuto a procedere alle assegnazioni mediante un avviso da diffondere mediante adeguata pubblicità, indicando i criteri di individuazione dei destinatari.

Il soggetto gestore dell'immobile realizzato con il cofinanziamento regionale, procede ad assegnare i posti alloggio liberi nel rispetto dei requisiti per l'accesso definiti dall'art. 30 del Regolamento regionale n. 1 del 2004 «Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e s.m.i., valutando altresì tutti i requisiti del soggetto che fa richiesta di assegnazione, ritenuti necessari per garantire il buon funzionamento del servizio abitativo.

5. Durata della locazione

Per gli studenti la locazione del posto alloggio ha una durata corrispondente alla durata del corso di studi maggiorata di tre mesi, con possibilità di rinnovo automatico in caso di prolungamento della durata del percorso di studi universitari intrapreso.

Per i lavoratori temporanei la locazione del posto alloggio ha una durata corrispondente alla durata del contratto di lavoro maggiorata di sei mesi, con possibilità di rinnovo automatico in caso di prolungamento del contratto di lavoro.

6. Canoni di locazione

I canoni di locazione sono comprensivi di tutte le voci e di tutte le spese riferite al servizio abitativo offerto ad eccezione dei consumi a domanda individuale di servizi erogati da reti (a titolo meramente esemplificativo: acqua, telefonia, elettricità, gas per cucina).

Il canone applicato è maggiorato automaticamente di anno in anno per tutta la durata di validità del contratto di locazione per una somma aggiuntiva pari al 75% dell'indice ISTAT calcolato su base annua.

I canoni di locazione mensili per posto alloggio saranno definiti in relazione al piano finanziario dell'iniziativa ma non potranno in ogni caso superare i valori definiti nelle seguenti tabelle:

Tabella n. 1 – Tipologia a CAMERE

<i>singola</i>	<i>doppia</i>
€ 356	€ 285

Tabella n. 2 – Tipologia a MINI ALLOGGIO

<i>n. 1 persona</i>	<i>n. 2 persone</i>
€ 509	€ 387

Tabella n. 3 – Tipologia ad APPARTAMENTO

<i>n. 3 persone</i>	<i>n. 4 persone</i>	<i>n. 5 persone</i>	<i>n. 6 persone</i>	<i>n. 7 persone</i>	<i>n. 8 persone</i>
€ 315	€ 290	€ 270	€ 249	€ 229	€ 209

I valori esposti nelle tabelle sono riferiti a contratti sottoscrivibili a partire dal 2007, per i contratti sottoscritti negli anni successivi i valori esposti saranno aggiornati automaticamente per ogni anno trascorso con un incremento complessivo pari al 75% dell'indice ISTAT calcolato per ciascun anno di riferimento.

Ogni cinque anni i valori di riferimento base su cui calcolare i limiti massimi di canone applicabile potranno essere revisionati con deliberazione di Giunta regionale.

(BUR20070114) (1.8.0)
D.g.r. 15 giugno 2007 - n. 8/4946
Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'«Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia» con sede legale in comune di Pavia

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di nominare, in sostituzione del consigliere dimissionario Gnocchi Fabrizio, quale componente dell'organo amministrativo dell'«Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia» il signor Greco Luigi nato a San Giovanni in Fiore il 15 luglio 1964 e residente a Pavia in via Riviera n. 144;

2. di trasmettere, a cura della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, il presente atto all'Azienda dei Servizi alla Persona e al soggetto interessato, nonché all'ASL ed al comune territorialmente competenti per gli adempimenti di loro pertinenza;

3. di disporre la pubblicazione del dispositivo del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070115) (2.2.1)
D.a.r. 29 maggio 2007 - n. 5638
Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione, ai sensi dell'art. 6, ottavo comma della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della Variante all'Accordo di Programma relativa al Programma Integrato di Intervento «ex Feltrinelli», finalizzato alla riqualificazione di un vasto ambito industriale dismesso ubicato nel Comune di Cremona (CR)

L'ASSESSORE AL TERRITORIO E URBANISTICA

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 – e più precisamente il titolo VI, capo I «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Vista la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale», ed in particolare l'art. 6 che regolamenta lo strumento dell'Accordo di Programma;

Visto il Decreto dell'Assessore regionale n. 8367 del 23 maggio 2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Se.O. n. 23 del 3 giugno 2003, di approvazione dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Programma Integrato di Inter-

vento finalizzato alla riqualificazione dell'ambito territoriale «ex Feltrinelli», sottoscritto in data 9 aprile 2003 tra la Regione Lombardia, il Comune di Cremona e la Provincia di Cremona;

Dato atto che il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma in oggetto si è insediato in data 3 maggio 2004 e contestualmente ha provveduto a nominare la Segreteria Tecnica;

Considerato che il Collegio di Vigilanza, nella seduta del 29 settembre 2005, a fronte di una proposta di Variante all'Accordo di Programma illustrata dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e volta principalmente all'inserimento di un impianto destinato alla distribuzione carburanti con attività di lavaggio auto e di funzioni espositive di vendita all'interno del comparto artigianale non previste dall'Accordo vigente, ha disposto, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure eseguite per la conclusione dell'Accordo stesso;

Visto in particolare il 3° comma dell'art. 16 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 9 aprile 2003 nel quale viene stabilito che per l'approvazione di varianti aventi la tipologia sopra descritta «il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo»;

Preso atto che il Comune di Cremona ha proceduto, ai sensi della normativa vigente, al deposito in libera visione al pubblico degli elaborati della Variante al Programma Integrato di Intervento, per un periodo di quindici giorni consecutivi e precisamente dal 2 marzo 2006 al 16 marzo 2006 dando altresì notizia con l'affissione all'Albo pretorio dal 2 marzo 2006 al 16 marzo 2006 dell'avviso di assunzione di detta Variante, con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 Serie Inserzioni e Concorsi dell'1 marzo 2006, sul quotidiano locale «La Cronaca» del 2 marzo 2006 e sul sito internet del Comune di Cremona per tutto il periodo di pubblicazione, e che nei successivi quindici giorni non sono pervenute osservazioni;

Visto il parere igienico sanitario preventivo favorevole, rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona con nota n. 22697 del 3 aprile 2006;

Visto che in data 30 maggio 2006 il Collegio di Vigilanza riunitosi in Conferenza dei Rappresentanti, ha approvato, per la sua successiva sottoscrizione, il testo di Variante all'Accordo di Programma che fa parte integrante del presente provvedimento, e i relativi allegati tecnici costituenti la nuova variante urbanistica, prendendo contestualmente atto che nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;

Vista la delibera della Giunta Provinciale di Cremona n. 261 del 23 maggio 2006 con la quale viene espresso parere favorevole di compatibilità della Variante del PII con i contenuti del PTCP;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 247 del 31 maggio 2006 di approvazione della presente Variante;

Dato atto che per la proposta di Variante all'Accordo di Programma è stata espletata la procedura di verifica relativa alla valutazione di impatto ambientale conclusasi con il decreto dirigenziale di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale n. 9664 del 4 settembre 2006, contenente prescrizioni che qui si intendono interamente richiamate;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3304 dell'11 ottobre 2006, con la quale è stata approvata l'ipotesi di Variante all'Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

Dato atto che in data 9 novembre 2006 è stata sottoscritta la Variante all'Accordo di Programma dall'Assessore al Territorio e Urbanistica Davide Boni della Regione Lombardia, dall'Assessore all'Economia – Semplificazione delle procedure – Rapporti con il Consiglio provinciale – Statuto e regolamenti Agostino Savoldi della Provincia di Cremona e dall'Assessore all'Urbanistica e Edilizia Privata – Edilizia Economico Popolare – Mobilità e Traffico Daniele Soregaroli del Comune di Cremona;

Considerato che il Consiglio Comunale di Cremona (CR), con deliberazione n. 56 del 27 novembre 2006 ha ratificato l'adesione del Sindaco alla Variante all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la nota prot. n. 22670 del 18 aprile 2007, protocollo regionale n. Z1.2007.0008860 del 3 maggio 2007, con la quale il comune di Cremona ha trasmesso alla Regione la d.c.c. n. 56/06 di ratifica della Variante stessa;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il presente provvedimento produce, tra l'altro, gli effetti dell'Intesa di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616,

determina le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico comunale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nell'Accordo di Programma;

Visto il d.p.g.r. n. 11616 del 27 luglio 2005, con il quale l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento e che lo stesso è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo medesimo;

Visto il PRS della VIII legislatura che individua l'asse 6.5.5 «La riqualificazione e lo sviluppo urbano»;

Visto il DPEFR 2007/2009 che specifica l'obiettivo operativo 6.5.5.2. «Promozione di atti di programmazione: Programmi integrati d'intervento nonché Accordo di Programma di rilievo urbanistico e territoriale»;

Decreta

1. Di approvare ai sensi dell'art. 6, ottavo comma della l.r. 14 marzo 2003, n. 2: «Programmazione negoziata – Accordo di Programma» e dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: «Testo unico sugli Enti Locali», la Variante all'Accordo di Programma relativa al Programma Integrato di Intervento «ex Feltrinelli», finalizzato alla riqualificazione di un vasto ambito industriale dismesso ubicato nel Comune di Cremona (CR).

2. Di dare atto che la Variante all'Accordo di Programma è stata sottoscritta in data 9 novembre 2006 dall'Assessore al Territorio e Urbanistica Davide Boni della Regione Lombardia, dall'Assessore all'Economia – Semplificazione delle procedure – Rapporti con il Consiglio provinciale – Statuto e regolamenti, Agostino Savoldi della Provincia di Cremona e dall'Assessore all'Urbanistica e Edilizia Privata – Edilizia Economico Popolare – Mobilità e Traffico, Daniele Soregaroli del Comune di Cremona, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che gli allegati alla stessa sono conservati in copia originale presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Cremona.

3. Di dare inoltre atto che l'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali».

4. Di disporre, ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione negoziata regionale», la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Davide Boni

COMUNE DI CREMONA
PROVINCIA DI CREMONA
REGIONE LOMBARDIA

VARIANTE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

per la riqualificazione dell'ambito territoriale «ex Feltrinelli»

Variente all'Accordo di Programma per la riqualificazione dell'ambito territoriale «ex Feltrinelli»

TRA

– la REGIONE LOMBARDIA, in persona dell'Assessore al Territorio ed Urbanistica, Davide Boni,

– la PROVINCIA di CREMONA, in persona dell'Assessore all'Economia – Semplificazione delle procedure – Rapporti con il Consiglio provinciale – Statuto e regolamenti, Agostino Savoldi,

– il COMUNE di CREMONA, in persona dell'Assessore all'Urbanistica e Edilizia Privata – Edilizia Economico Popolare – Mobilità e Traffico, Daniele Soregaroli

VISTO

– il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 34,

– la l.r. 14 marzo 2003 n. 2,

– la l.r. 11 marzo 2005 n. 12;

Premesso, in ordine alla strumentazione urbanistica del Comune di Cremona, che:

• il Comune di Cremona è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 31/20019 del 25 marzo 1999 e approvato con delibera della Giunta Regionale n. 7/10499 del 30 settembre 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 del 9 ottobre 2002;

• il Comune di Cremona è dotato del Documento di Inquadramento per la programmazione urbanistica ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 12 aprile 1999 n. 9 (Programmi Integrati di Intervento per la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio lombardo) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 83/45431 del 15 settembre 2000;

• il Comune di Cremona, con delibera del Consiglio Comunale n. 71/48686 del 3 ottobre 2002 ha adottato, e successivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 37/17382 del 5 aprile 2004 ha approvato la Variante alla strumentazione urbanistica generale al fine di adeguarla alle normative regionali relative al commercio di cui al r.r. 21 luglio 2000 n. 3, in attuazione dell'art. 6 del d.lgs. 31 febbraio 1998 n. 114, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 19 maggio 2004;

• il Comune di Cremona, con delibera del Consiglio Comunale n. 80/52511 del 30 ottobre 2003 ha adottato, e successivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 38/17394 del 5 aprile 2004 ha approvato il Piano dei Servizi, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del 30 giugno 2004.

Premesso, in ordine al Programma Integrato d'Intervento «ex Feltrinelli», che:

• in data 9 aprile 2003 è stato sottoscritto dal Comune di Cremona, Provincia di Cremona e Regione Lombardia l'Accordo di Programma del P.I.I. «ex Feltrinelli», ai sensi della l.r. 9/99, ratificato dal Consiglio Comunale di Cremona con deliberazione n. 33/20481 del 16 aprile 2003 e definitivamente approvato dall'Assessore Regionale al Territorio e all'Urbanistica con d.a.r. n. 8367 del 23 maggio 2003;

• in data 22 luglio 2003 con atto notaio Salvelli n. 68757/14488 è stata sottoscritta dai soggetti attuatori: Lameri Docks s.r.l. e Immobiliare Betulla s.r.l., la Convenzione con il Comune di Cremona;

• la società Lameri Docks s.r.l. si è estinta per atto di fusione per incorporazione nella Immobiliare Betulla s.r.l. (atto dott. Marchetti n. 17658, trascritto a Cremona il 5 novembre 2003 ai n. 11276/7020);

• in data 9 giugno 2004 con atto notaio Salvelli n. 70724/15023 è avvenuta, come previsto dalla citata Convenzione, la cessione delle aree di proprietà Immobiliare Betulla al Comune di Cremona per totali 40.909 mq, per funzioni transregionali;

• in data 11 giugno 2004 sono stati ottenuti dal soggetto attuatore del Programma Integrato di Intervento, Immobiliare Betulla s.r.l., Permessi di Costruire n. 55/A e n. 56/A, relativi rispettivamente all'esecuzione delle opere di urbanizzazione e all'edificazione d'edificio destinato a funzioni commerciali e tempo libero;

Considerato che:

• l'Immobiliare Betulla s.r.l. ha presentato, in data 4 agosto 2005 (protocollo generale n. 38263 del 5 agosto 2005), e successivamente in data 19 dicembre 2005 (protocollo generale n. 60030 del 20 dicembre 2005), proposta di Variante al Programma Integrato di Intervento per l'ambito urbano denominato «ex Feltrinelli» inerentemente al lotto artigianale, con contestuale rimodulazione delle quantità di s.l.p. edificabili e delle aree standard, come di seguito esplicitato:

○ per quanto riguarda la proposta di variante al lotto artigianale si prevede:

– la realizzazione di attività miste artigianali e terziario-commerciali per una s.l.p. massima pari a mq. 6.000, di cui almeno 3.000 artigianali, e relativi parcheggi pertinenziali di mq 2.777;

○ per quanto riguarda la rimodulazione delle quantità di s.l.p. edificabili si prevede:

– per il centro commerciale integrato, una s.l.p. di mq 31.212 e relativi parcheggi pertinenziali (interrati mq 9.323, esterni mq. 9.493), e interventi per il tempo libero di mq 4.265 di s.l.p. con annessi mq. 2.438 di spazi all'aperto per attività collaterali e relativi parcheggi pertinenziali di mq. 1.724;

- per quanto riguarda l'insediamento di edilizia residenziale una s.l.p. di mq 21.520, di cui mq 3.000 convenzionata, per un volume di circa mc 64.560 e relativi parcheggi interrati di pertinenza di mq 6.443;
- o per quanto riguarda la rimodulazione delle quantità di standard urbanistici si prevede:
 - una piazza ed un percorso pedonale di collegamento tra la piazza stessa ed il parco urbano, per una superficie di mq 8.892; aree a verde attrezzato per mq 25.911; parcheggi pubblici per mq 60.223, di cui mq 36.164 interrati, mq. 8.197 in sopraelevazione, mq. 15.862 a raso;
- il Collegio di Vigilanza, relativo al Programma Integrato d'Intervento «ex Feltrinelli», riunitosi il 29 settembre 2005 al fine d'esaminare la proposta di cui sopra, ha stabilito che la stessa si configura come Variante al P.I.I. nonché all'Accordo di Programma per la sua attuazione, in quanto interessa aspetti essenziali del P.I.I. stesso: «le funzioni insediabili e il mix funzionale». Pertanto ai sensi dell'art. 16, punto 3) dell'A.d.i.P., il «Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione dell'Accordo stesso». Ancora il Collegio di Vigilanza sottolinea che il P.I.I. è impostato sul concetto della pluralità funzionale (mix funzionale), e reputa pertanto necessario che detta pluralità funzionale sia comunque assicurata anche in seguito alla variante richiesta. Appare pertanto opportuno, che nei singoli lotti artigianali sia mantenuta la compresenza di funzioni artigianali/produktive integrate con funzioni commerciali. A conclusione della riunione del Collegio di Vigilanza si è preso atto della composizione della Segreteria Tecnica, a cui si rimanda lo svolgimento dei lavori;
- la Segreteria Tecnica, composta dai rappresentanti indicati da tutti gli Enti sottoscrittori, ha svolto i propri lavori nelle sedute del 6 dicembre 2005, 21 dicembre 2005, 17 maggio 2006 come da relativi verbali allegati;
- nell'ambito di detti lavori sono state espletate le verifiche istruttorie di cui in appresso:
 - a) con riferimento alla conformità urbanistica della Variante al P.I.I. con gli strumenti di pianificazione generale e con il Documento di Inquadramento:
 - si dà atto che la Variante al P.I.I. è coerente con la strumentazione urbanistica comunale e con il Documento di Inquadramento del Comune di Cremona;
 - b) con riferimento alle procedure conseguenti agli aspetti di variante urbanistica:
 - si dà atto che il Comune di Cremona ha proceduto, ai sensi della normativa vigente, al deposito in libera visione al pubblico degli elaborati della Variante al Programma Integrato di Intervento, per un periodo di 15 giorni consecutivi e precisamente dal 2 marzo 2006 al 16 marzo 2006 dandone altresì notizia nelle forme di legge: pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9, Serie Inserzioni e Concorsi dell'1 marzo 2006, sul quotidiano locale «La Cronaca» del 2 marzo 2006 e sul sito Internet del Comune di Cremona per tutto il periodo di pubblicazione;
 - si dà atto che nei 15 giorni successivi e pertanto entro il 31 marzo 2006 non sono pervenute al Comune osservazioni;
 - è pervenuto parere favorevole dell'ASL di Cremona in data 3 aprile 2006;
 - c) in esito ai lavori della Segreteria Tecnica:
 - gli elaborati di progetto e lo schema di convenzione, che fanno parte della presente Variante al P.I.I. e all'Accordo di Programma, sono stati approvati dalla Conferenza dei Rappresentanti nella seduta del 30 maggio 2006;
 - con deliberazione n. 261 del 23 maggio 2006 la Giunta Provinciale ha approvato l'ipotesi della presente Integrazione all'Accordo di Programma, unitamente agli allegati del Programma Integrato di Intervento che ne costituiscono parte integrante, dando contestualmente parere favorevole rispetto alla compatibilità della Variante con il PTCP;
 - la Giunta Comunale con deliberazione n. 247 del 31 maggio 2006, ha approvato l'ipotesi della presente Variante all'Accordo di Programma;
 - con deliberazione n. 3304 dell'11 ottobre 2006 la Giunta Regionale ha approvato l'ipotesi della presente Integra-

zione all'Accordo di Programma, unitamente agli allegati del Programma Integrato di Intervento che ne costituiscono parte integrante;

- la presente Integrazione all'Accordo di Programma sottoscritta in data 9 novembre 2006 dalla REGIONE LOMBARDIA, in persona dell'Assessore al Territorio ed Urbanistica, Davide Boni, dalla PROVINCIA di CREMONA, in persona dell'Assessore all'Economia - Semplificazione delle procedure - Rapporti con il Consiglio provinciale - Statuto e regolamenti Agostino Savoldi, dal COMUNE di CREMONA, in persona dell'Assessore all'Urbanistica e Edilizia Privata - Edilizia Economica Popolare - Mobilità e Traffico, Daniele Soregaroli, verrà ratificata, dal Consiglio Comunale con successiva deliberazione;
- per effetto dell'approvazione regionale, tutti gli interventi previsti dall'Accordo di Programma sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili;

Tutto ciò premesso e considerato, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati,

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Sono richiamate le premesse e vengono modificati e conseguentemente sostituiti, come di seguito riportato, gli artt. 2 - 4 - 5 - 6 dell'Accordo di Programma sottoscritto il 9 aprile 2003. I rimanenti articoli non oggetto di modifica, non vengono riportati e si intendono pertanto vigenti.

Articolo 2 - Elenco elaborati allegati	
Tav. 0	Stralcio catastale NCEU Comune di Cremona - scala 1:2.000
Tav. 1	Planimetria di inquadramento territoriale - scala 1:10.000
Tav. 2.1	Planimetria dello stato di fatto - scala 1:1.000
Tav. 2.2	Profili altimetrici dello stato di fatto - scala 1:500
Tav. 2.3	Sottoservizi tecnologici dello stato di fatto - scala 1:1.000
Elab. 3	Strumentazione urbanistica
Elab. 3.1	Variante alla strumentazione urbanistica - Allegato a.3.1.: Scheda B/AUR Ex Feltrinelli
Elab. 3.2	Strumentazione urbanistica <i>in itinere</i>
Tav. 4	Progetto urbanistico: integrazione con il sistema dei servizi esistenti - scala 1:10.000
Tav. 4.1	Progetto planivolumetrico - planimetria generale (<i>elaborato modificato</i>) - scala 1:1.000
Tav. 4.2	Progetto planivolumetrico - viste assonometriche e prospettiche - scale varie
Tav. 4.3	Progetto planivolumetrico - funzioni insediate - scala 1:2.000
Tav. 4.4	Progetto planivolumetrico - assetto generale della viabilità - scala 1:2.000
Tav. 4.5	Progetto planivolumetrico - sezioni indicative - scala 1:500
Tav. 4.6	Progetto planivolumetrico - aree a standard - aree per funzioni transregionali - superfici fondiarie (<i>elaborato modificato</i>) - scala 1:2.000
Tav. 4.7	Progetto planivolumetrico - parcheggi privati e verde privato (<i>elaborato modificato</i>) - scala 1:2.000
Tav. 4.8	Progetto planivolumetrico - opere di urbanizzazione e standard qualitativo - scale varie
Tav. 5.1	Opere di urbanizzazione primaria - servizi tecnologici
	Rete elettrica e illuminazione pubblica - scala 1:1.000
Tav. 5.2	Opere di urbanizzazione primaria - servizi tecnologici
	Rete scarico acque nere e bianche - scala 1:1.000
Tav. 5.3	Opere di urbanizzazione primaria - servizi tecnologici
	Rete gas ed acqua potabile - scala 1:1.000
Tav. 5.4	Opere di urbanizzazione primaria - servizi tecnologici
	Reti telecomunicazioni, irrigazione e antincendio - scala 1:1.000
Tav. 5.5	Opere di urbanizzazione primaria - progetto viabilità - scala 1:1.000
Tav. 5.6	Viabilità - sezioni e opere tipo - scale varie
Elab. 6.1	Computo estimativo di massima - urbanizzazione primaria - Viabilità

- Elab. 6.2 Computo estimativo di massima – urbanizzazione primaria – Reti tecnologiche ed impianti
- Elab. 6.3 Computo estimativo di massima – urbanizzazioni secondarie
- Elab. 6.4 Computo estimativo di massima – standard qualitativo
- Tav. 7 Documentazione fotografica
- Elab. 8.1 Relazione urbanistica
- Elab. 8.1-bis Relazione di Variante (*nuovo elaborato*)
- Elab. 8.2 Norme di attuazione del PII (*elaborato modificato*)
- Elab. 8.3 Dimostrazione standard urbanistici (*elaborato modificato*)
- Elab. 8.4 Relazione di sintesi ambientale:
allegato A.1 – Indagine geologica e Analisi di impatto sulle risorse acqua e suolo
allegato A.2 – Analisi degli impatti sulle acque – Stima delle portate prelevate dalla falda utilizzate per i processi di telecomfort e riversati in roggia
allegato B.1 – Valutazione dello stato di qualità dell'aria
allegato B.2 – Valutazione delle emissioni atmosferiche nello scenario di progetto
allegato C – Analisi del paesaggio e del sistema insediativo
allegato D – Previsione di impatto acustico
allegato E.1 – Indagine del traffico esistente
allegato E.2 – Verifica modellistica della viabilità di progetto
- Elab. 9 Relazione economica e socio-economica
- Elab. 10 Bozza di convenzione
- Elab. 10-bis Integrazione Bozza di convenzione (*nuovo elaborato*)
- Elab. 11 Cronoprogramma

Articolo 4 – Oggetto, contenuto ed obiettivi

1. Oggetto del presente Accordo è l'approvazione del Programma Integrato di Intervento relativo alla riqualificazione urbana dell'area di cui all'articolo precedente, avente una superficie totale di mq. 283.440 dei quali mq. 202.557 di proprietà del soggetto proponente e mq. 80.883 di area di proprietà del Comune di Cremona. L'ambito comprende, oltre alla viabilità di contorno da riorganizzare, un'area che la strumentazione urbanistica identifica come sottozona B/AUR e che definisce, all'art. 49.01.1 delle Norme Tecniche di Attuazione, «*parti della zona omogenea B, in parte costituiti da insediamenti industriali o di altro genere dismessi o in dismissione o le cui funzioni non si prevede permangano a medio e lungo termine, da utilizzare per perseguire gli obiettivi di riqualificazione urbana mediante organici interventi di ristrutturazione urbanistica*». Gli obiettivi degli interventi di riqualificazione sono definiti nelle schede allegate alle Norme Tecniche «... devono mirare, grazie al coordinamento con altre misure di politica della casa e allo spostamento degli interessi immobiliari e imprenditoriali, al recupero edilizio e alla rigenerazione urbanistica di quelle parti di città fuori dal centro storico e negli insediamenti afflitti da forme di degrado e di carenza, più o meno incipienti, del patrimonio abitativo e delle attrezzature e infrastrutture sociali e tecnologiche. L'ambito urbano di riqualificazione "Ex Feltrinelli" costituisce, allora, l'occasione per riqualificare una parte importante della città, favorendo l'aumento quantitativo e qualitativo dei servizi e riannodando i fili di una trama urbana frantumata, proponendo la ricerca di una maggior qualità residenziale.

Primo obiettivo da raggiungere è il superamento delle barriere fisiche esistenti, soprattutto viabilistiche, con attenuazione dell'inquinamento acustico e ambientale dovuto alla viabilità esistente.

Ciò può essere ottenuto valorizzando la natura di ingresso alla città dell'ambito in oggetto con valenza, oltre che funzionale, paesaggistico-ambientale e riorganizzando la viabilità con la creazione di una connessione tra le strade statali Castelleonense e Codognese al fine di mettere "in sistema" il quartiere residenziale Cambonino, l'ambito in oggetto e il sistema di scali per le merci di Cavatigozzi.

Secondo obiettivo è l'integrazione funzionale tra le attrezzature pubbliche esistenti (Museo, Università, Istituto professionale, attrezzature sportive) e future (erogatori di servizi di interesse sovracomunale) e tra queste e le destinazioni private esistenti ed insediabili (residenza, commercio, artigianato, ecc.). Il P.I.I. prevede pertanto «... interventi mirati a ricostruire un brano del tessuto plurifunzionale, integrato e con diversi gradi di accessibilità.

L'integrazione funzionale è, dunque, una condizione obbligata:

nell'area devono convivere e integrarsi attrezzature pubbliche, terziario, residenza, artigianato e commercio.

L'ipotesi è l'insediamento di una molteplicità di destinazioni, sia a carattere pubblico sia privato, nonché l'esigenza di dotare il territorio di alcuni servizi pregressi, intendendo per tali quelle attività sociali ed economiche, a carattere pubblico e/o privato, atte a consentire e ad incrementare i processi insediativi, produttivi, ricreativi, culturali, ecc. dell'intera comunità cremonese, che attualmente non hanno una loro localizzazione o struttura sul territorio.

Le funzioni consentite sono, dunque: le funzioni speciali di interesse sovracomunale, le attività secondarie, le attività terziarie, la residenza ed il verde pubblico o di uso collettivo secondo quanto specificato nella scheda normativa».

2. Il P.I.I. prevede i seguenti interventi:

a) interventi privati

- realizzazione di un **Centro Commerciale**, costituito da una s.l.p. di mq 31.212 e relativi parcheggi pertinenziali (interrati mq 9.323, esterni mq. 9.493), e interventi per il **tempo libero** di mq 4.265 di s.l.p. con annessi mq. 2.438 di spazi all'aperto per attività collaterali e relativi parcheggi pertinenziali di mq. 1.724;
- realizzazione di **attività miste artigianali e terziario-commerciali**, con esclusione delle grandi strutture di vendita, per una s.l.p. massima pari a mq. 6.000, di cui almeno 3.000 artigianali, e relativi parcheggi pertinenziali di mq 2.777;
- realizzazione di **residenza** per una s.l.p. di mq 21.520, di cui mq 3.000 convenzionata, e per un volume di circa mc 64.560 e relativi parcheggi interrati di pertinenza di mq 6.443;
- realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, a totale scomputo degli oneri, consistenti in:
 - interventi per la viabilità e l'accessibilità,
 - opere di mitigazione ambientale,
 - impianti tecnologici;
- realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, a scomputo degli oneri relativi alle funzioni insediate, costituite da:
 - parcheggi interrati asserviti a uso pubblico, per mq. 36.164;
 - parcheggi sopraelevati asserviti a uso pubblico, per mq. 8.197;
 - rampe di connessione ai parcheggi asserviti ad uso pubblico, per mq. 2.255;
 - parcheggi pubblici esterni lungo la via Castelleonense, per mq 11.809;
 - parcheggi pubblici esterni lungo la via Sesto di mq 4.053;
 - piazza e percorso pedonale di collegamento lungo il lato sud del centro commerciale per complessivi mq 8.892;
 - verde pubblico e asservito a uso pubblico per complessivi mq 25.911;

b) interventi pubblici di interesse transregionale:

- in forza del trasferimento di diritti edificatori all'interno del comparto di cui è prevista l'utilizzazione vengono inoltre individuate aree, per una superficie di mq. 40.870, da cedere:
 - per parco urbano con rilocalizzazione delle Serre Comunali, mq 20.000;
 - per interventi per attività connesse con l'istruzione superiore e/o formazione e/o ricerca di circa mq 9.894;
 - per palazzo del ghiaccio con attività multifunzionali di circa mq 10.976;

c) opere pubbliche per la viabilità: realizzazione del by-pass della tangenziale urbana;

d) realizzazione e messa in sicurezza dell'accesso ciclo-pedonale e del mezzo pubblico all'ITIS, nonché del raccordo viario con la viabilità ordinaria per l'ingresso e l'uscita dalla scuola dei veicoli pubblici e privati.

3. Il progetto rappresenta un approccio innovativo alle tematiche del recupero delle aree dismesse cremonesi perché si propone come traguardo un'azione di decentramento di attività (dal

centro alla periferia) ricreando un luogo urbano di qualità urbanistica, architettonica ed ambientale.

Ciò grazie anche alla presenza di importanti funzioni di interesse sovracomunale in grado di consentire a tale area di divenire polo di attrazione non solo per la città.

La soluzione progettuale rappresenta un'offerta per una nuova qualità urbana realizzabile attraverso il disegno dei nuovi assetti morfologici e dei nuovi tracciati ponendo come elemento prioritario lo spazio pubblico al quale si connettono le attività commerciali ed artigianali, le attività pubbliche, la residenza ed i servizi per il lavoro ed il tempo libero.

Articolo 5 – Verifica delle dotazioni di standard

La dotazione di standard indotto dalle previsioni funzionali del P.I.I. è così calcolata:

- ai sensi della l.r. 14/99 e del r.r. n. 3, del 21 luglio 2000, e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda gli interventi legati alla grande distribuzione (centro commerciale);
- ai sensi della l.r. 51/75 per quanto riguarda gli interventi legati al tempo libero;
- ai sensi della l.r. 51/75 per quanto riguarda l'artigianale ed il terziario-commerciale;
- ai sensi della l.r. 51/75, delle NTA del PRG vigente, nonché del Documento di Indirizzo, per quanto riguarda la residenza.

La dotazione di aree standard è pertanto la seguente:

- c. commerciale - 31.212 mq di Slp - 200% = 62.424 mq di cui almeno 31.212 mq a parcheggi
- tempo libero - 4.265 mq di Slp - 100% = 4.265 mq di cui almeno 2.133 mq a parcheggi
- artigianale - 9.705 mq di St - 20% = 1.941 mq di cui almeno 971 mq a parcheggi
- terziario-commerciale - 3.000 mq di Slp - 100% = 3.000 mq di cui almeno 1.500 mq a parcheggi
- residenza - 64.560 mc/100 mc/ab. - 30 mq/ab. = 19.368 mq di cui almeno 1.937 mq a parcheggi.

Il fabbisogno totale di aree standard è = 91.000 mq di cui almeno 37.753 mq a parcheggi.

Il P.I.I. assicura una dotazione di aree standard = 97.281 mq di cui 62.478 mq a parcheggi.

È altresì prevista una dotazione di standard qualitativo, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 9/99, equivalente ad una superficie di mq. 14.110.

Articolo 6 – Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

1. La convenzione allegata al presente Accordo di Programma prevede che i soggetti attuatori si impegnino, per sé stessi e per aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare a propria cura e spese le opere di:

a) Urbanizzazione primaria, per un importo di € 6.760.486,35, previste dal progetto di P.I.I., consistenti in:

- **Interventi Viabilistici**
 - collegamento tra la via Sesto e la ex S.S. 415 Castelleonese mediante nuova strada di attraversamento dell'ambito B/AUR, raccordata con due rotatorie a raso di cui quella a nord svincola il viale Cambonino collegando il quartiere omonimo con la ex S.S. 415 nelle direzioni est e ovest;
 - rotatoria a raso e viabilità di accesso da via Sesto ai parcheggi del Centro Commerciale asserviti all'uso pubblico;
 - rimodellamento della via Sesto con parziale ampliamento della sede stradale esistente;
 - raddoppio del ponte di via Sesto e rimodellamento delle rampe esistenti e realizzazione di nuova rampa di accesso dalla tangenziale;
 - rimodellamento, riqualificazione e messa in sicurezza della rotatoria a raso di intersezione tra la S.S. 415 Castelleonese e la tangenziale urbana;
 - collegamento ciclo-pedonale tra il quartiere Cambonino e la piazza pubblica antistante il Centro Commerciale;
 - realizzazione della pista ciclabile lungo la via Sesto;

- **Opere di mitigazione ambientale;**

- **Impianti Tecnologici.**

b) Il soggetto attuatore si impegna a eseguire a proprie spese gli interventi di demolizione e ripristino delle recinzioni e di parte degli edifici delle serre comunali interessate dagli interventi di realizzazione della viabilità interna di accesso ai parcheggi.

c) Urbanizzazione secondaria, per un importo di € 4.443.297,13, previste dal progetto di P.I.I., consistenti in:

- **Parcheggi:**

- Pubblici a raso, sia per la funzione commerciale che per il tempo libero lungo la ex S.S. 415, per mq 11.809;
- Pubblici a raso, lungo la via Sesto per mq. 4.053;
- Interrati, asserviti all'uso pubblico, per la funzione commerciale, per mq. 36.164;
- Sopraelevati, asserviti all'uso pubblico, per la funzione commerciale, per mq. 8.197;
- Rampe di connessione ai parcheggi asserviti ad uso pubblico, per mq. 2.255;

- **Verde:**

- Verde di decoro e mitigazione ambientale lungo la ex S.S. 415 e la via Sesto, per mq. 9.555;
- Parco Urbano Lineare, per mq. 16.356;

- **Spazi Pedonali:**

- piazza antistante il Centro Commerciale, per mq. 3.365;
- Percorso pedonale di collegamento tra la piazza e il parco urbano, per mq 5.527.

2. I progetti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere a firma di tecnici abilitati; il soggetto attuatore si impegna a sottoporre all'approvazione dei competenti uffici comunali i progetti definitivi ed esecutivi delle opere. I lavori verranno eseguiti sotto la sorveglianza costante di un assistente di cantiere con funzioni di controllore tecnico nominato dal comune di Cremona.

3. L'agibilità del Centro Commerciale è subordinata al collaudo di tutte le opere di urbanizzazione primaria (compresi gli impalcati del by-pass tangenziale come descritti nel successivo art. 9), dei parcheggi pubblici e asserviti a uso pubblico; è altresì subordinata alla sottoscrizione dell'atto di asservimento dei parcheggi a uso pubblico e della strada pedonale coperta. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovrà avvenire nei tempi previsti dal cronoprogramma.

Milano, 9 novembre 2006

per la Regione Lombardia: *Davide Boni*

per la Provincia di Cremona: *Agostino Savoldi*

per il Comune di Cremona: *Daniele Soregaroli*

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR20070116)

D.d.u.o. 15 giugno 2007 - n. 6530

(3.1.0)

Approvazione del Dispositivo regionale per la concessione di aiuti in attuazione della delibera n. 8/4786 del 30 maggio 2007 concernente le linee guida per il sostegno ed il mantenimento al lavoro dei disabili psichici

IL DIRIGENTE DELLA U.O. AUTORITÀ DI GESTIONE

Visti:

– la l. 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e in particolare l'art. 14 che prevede l'istituzione da parte delle regioni del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;

– la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» ed in particolare l'art. 7 che dispone l'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili per finanziare iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno al collocamento mirato;

– il Regolamento (CE) 5 dicembre 2002 n. 2204, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, e in particolare gli artt. 5 e 6, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE, n. 1337/3 del 13 dicembre 2002 (Rettificata in Gazzetta Ufficiale CE n. L349/126 del 24 dicembre 2002);

– il Regolamento (CE) 20 dicembre 2006 n. 1976 che modifica i Regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione;

Viste inoltre:

– la d.g.r. 9 luglio 2004 n. 7/18130 «Linee di indirizzo per l'individuazione delle iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n. 13»;

– la l. 3 aprile 2001 n. 142 «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore» ed in particolare l'art. 6 che regola i rapporti di lavoro interni alla cooperativa;

– la d.g.r. 1 marzo 2006 n. 2010 «Linee guida per l'erogazione di finanziamenti, a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, volti all'assunzione ed al mantenimento al lavoro presso cooperative sociali di persone disabili psichiche»;

– la d.g.r. 30 maggio 2007 n. 4786 «Determinazioni in ordine alle linee guida per il sostegno all'assunzione ed al mantenimento al lavoro di disabili psichici. Modifica alla d.g.r. 2010/06» che prevede una linea di finanziamento pari a € 5.500.000,00, così definito: € 2.000.000,00 sul Fondo sociale nazionale UPB 5.2.1.2.87 – 5660 e € 3.500.000,00 sul Fondo regionale disabili UPB 2.2.4.2.402– 5308, destinati agli interventi per l'assunzione e il mantenimento di persone disabili psichiche in cooperative sociali di tipo B;

Ritenuto di predisporre il Dispositivo regionale per la concessione di aiuti in attuazione della citata d.g.r. 4786/07, Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente atto;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della Dirigenza della Giunta regionale» successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. n. 34/78 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche e integrazioni, nonché «I Provvedimenti Organizzativi – VIII legislatura»;

Decreta

1. di approvare il Dispositivo regionale per la concessione di aiuti in attuazione della delibera n. 8/4786 del 30 maggio 2007 concernente le linee guida per il sostegno ed il mantenimento al lavoro dei disabili psichici, Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Internet della

Regione Lombardia all'indirizzo <http://formalavoro.regione.lombardia.it> area MonitorWeb.

Il dirigente
U.O. Autorità di Gestione

ALLEGATO 1

Dispositivo regionale per la concessione di aiuti in attuazione della delibera n. 8/4786 del 30 maggio 2007 concernente le linee guida per il sostegno ed il mantenimento al lavoro dei disabili psichici

1. Riferimenti normativi

a) L. 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

b) l. 3 aprile 2001 n. 142 «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»;

c) l.r. 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate»;

d) Regolamento (CE) n. 2204/02 del 5 dicembre del 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

e) Regolamento (CE) n. 1976/2006 del 20 dicembre 2006 che modifica i Regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione;

f) d.g.r. n. 7/18130/04 «Linee di indirizzo per l'individuazione delle iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n. 13»;

g) d.g.r. n. 8/2010/06 «Linee guida per l'erogazione di finanziamenti a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, volti all'assunzione e all'occupazione presso cooperative sociali di persone disabili psichiche»;

h) d.g.r. n. 8/4786/07 «Determinazione in ordine alle linee guida per il sostegno all'assunzione ed al mantenimento al lavoro di disabili psichici – Modifica alla d.g.r. 2010/06».

2. Finalità generali ed obiettivi

I disabili psichici sono sottratti dalla normativa nazionale all'inserimento lavorativo tramite collocamento obbligatorio, e pertanto sono, nell'ambito della disabilità, la fascia più debole per il collocamento mirato. Attualmente le cooperative sociali di tipo «B» sono la realtà lavorativa in cui i disabili psichici trovano maggiore occupazione. Esse, tuttavia, sopportano costi aggiuntivi, rispetto alle altre imprese, in ragione della minore produttività di questi lavoratori e del supporto psicologico e organizzativo di cui necessitano.

Conseguentemente, l'intervento in argomento persegue l'obiettivo di favorire l'assunzione e l'occupazione del posto di lavoro di disabili psichici nelle cooperative sociali, compensandone la minor produttività attraverso specifici sostegni finanziari volti alla loro assunzione ed all'occupazione.

3. Risorse finanziarie

Per il finanziamento degli aiuti di cui al presente dispositivo è stanziata una somma pari a € 5.500.000.

Gli aiuti saranno concessi fino ad esaurimento dei fondi e in ogni caso le domande di contributo dovranno essere presentate, con le modalità indicate al successivo punto 7, entro e non oltre il 31 dicembre 2007.

4. Soggetti ammissibili

Possono accedere agli aiuti le cooperative sociali di tipo «B», di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) – legge 8 novembre 1991, n. 381 e succ. modd. e int., iscritte nell'apposito albo regionale previsto dalla l.r. 21/2003 (art. 4) e che occupino, tra i soggetti svantaggiati, persone con disabilità psichica.

Ai fini del presente dispositivo, si intende per disabile psichico la persona in età lavorativa affetta da minorazione psichica o portatrice di handicap intellettuale la cui riduzione della capacità lavorativa sia superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, prevista all'art. 1 l. 68/99, in conformità alla tabella delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi

dell'articolo 2 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della Sanità.

5. Tipologie d'intervento

L'intervento di cui al presente dispositivo persegue l'obiettivo di favorire l'occupazione dei disabili psichici nelle cooperative sociali attraverso:

- a) aiuti per l'assunzione;
- b) aiuti al mantenimento dell'occupazione.

5.1 Aiuti per l'assunzione

REQUISITI

L'aiuto economico per l'assunzione è concesso per i disabili psichici assunti dall'1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 12 mesi.

Laddove residuino disponibilità finanziarie all'erogazione del sostegno di cui sopra, l'aiuto può essere concesso altresì per i disabili psichici inseriti nella cooperativa sociale con contratto a progetto della durata di almeno 12 mesi.

Il sostegno finanziario è concesso quando l'assunzione determini un incremento netto del numero dei dipendenti/collaboratori ovvero quando vada a coprire posti vacanti a seguito di dimissioni volontarie, pensionamento per limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento/recesso per giusta causa e avrà la durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

In caso di licenziamento o recesso per giusta causa l'aiuto sarà concesso in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto.

In caso di licenziamento o recesso intervenuto nei primi dodici mesi dall'assunzione per ragioni diverse da quelle sopra citate, l'aiuto non è concedibile e la Regione, provvederà al recupero della quota eventualmente erogata.

Qualora il contratto abbia decorrenza successiva alla data del 30 giugno 2007 l'aiuto potrà essere riconosciuto fino al 30 giugno 2008, ai sensi dell'art. 1 Reg. (CE) n. 1976/06 del 20 dicembre 2006.

La società cooperativa comunque si impegna al rispetto di quanto previsto all'art. 6, comma 1, lett. a), b) e c) della legge 142/2001 e della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO

L'aiuto è pari al 60% dei costi salariali lordi relativi al periodo di riconoscimento dell'aiuto, previsti all'atto della presentazione della domanda. I costi salariali lordi sono individuabili dai prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento a cui va aggiunta la quota TFR maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive maturate e la quota di contribuzione INAIL.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, Reg. (CE) n. 2204/02, gli aiuti concessi per l'assunzione sono cumulabili con altre misure di carattere generale che possono comprendere la riduzione generale degli oneri fiscali e dei contributi sociali gravanti sul costo del lavoro, nonché i costi della formazione, a condizione che tale cumulo non dia luogo ad una intensità lorda di aiuto superiore al 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione dei lavoratori considerati.

Nel caso di superamento di detto massimale gli aiuti concessi a valere sul presente dispositivo sono ridotti in ragione dell'intensità massima consentita.

È fatto obbligo alle imprese beneficiarie di comunicare alla Regione gli eventuali altri aiuti o benefici accordati in relazione agli stessi costi.

Nel caso in cui verranno certificati costi salariali in misura minore a quelli previsti, l'entità del finanziamento sarà riparametrata sempre nel limite del 60% previsto.

5.2 Aiuti per il mantenimento dell'occupazione

REQUISITI

Gli aiuti per il mantenimento dell'occupazione sono concessi alle cooperative per i lavoratori disabili psichici che risultino occupati e inseriti in organico al 31 dicembre 2006 e a condizione che ciascun lavoratore disabile psichico abbia effettivamente svolto nell'anno 2007 almeno il 50% della prestazione richiesta dal contratto di lavoro al fine di:

a) compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalla cooperativa sociale rispetto a quelli che avrebbe sostenuto se avesse occupato lavoratori non portatori di handicap;

b) compensare la minor produttività dovuta alla condizione di disabilità psichica del lavoratore.

Tali aiuti sono cumulabili con qualsiasi altro aiuto, nei limiti necessari a compensare la minore produttività dovuta alla condizione di disabilità psichica del lavoratore e comunque in misura non superiore al 100% dei costi salariali sostenuti per questi lavoratori. I costi salariali lordi sono individuabili dai prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento a cui va aggiunta la quota TFR maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive maturate e la quota di contribuzione INAIL.

Nel caso di superamento di detto massimale gli aiuti concessi a valere sul presente provvedimento sono ridotti in ragione dell'intensità massima consentita.

È fatto obbligo alle cooperative beneficiarie di comunicare alla Regione gli eventuali altri aiuti o benefici accordati in relazione agli stessi costi. Nel caso la cooperativa avesse chiesto e ottenuto l'aiuto per l'assunzione nell'anno 2006 per i lavoratori disabili psichici per i quali si chiede con il presente dispositivo l'aiuto per il mantenimento, la quota di competenza dell'anno 2007 va dichiarata tra gli altri aiuti.

La società cooperativa comunque si impegna al rispetto di quanto previsto all'art. 6, comma 1, lett. a), b) e c) della legge 142/2001 e della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO

Considerato che l'incidenza della minor produttività sui costi d'impresa è proporzionalmente maggiore all'aumentare dei lavoratori con disabilità psichica, la misura degli aiuti è determinata in proporzione al numero dei lavoratori disabili psichici in forza al 31 dicembre 2006 in termini assoluti.

La misura massima dell'aiuto per l'anno 2007, in caso di contratto di lavoro a tempo pieno è pari:

- a) ad € 7.000 per ciascun disabile psichico quando la cooperativa sociale occupi fino a 10 disabili psichici;
- b) ad € 10.000 per ciascun disabile psichico, quando la cooperativa sociale occupi da 11 fino a 20 disabili psichici;
- c) ad € 13.000 per ciascun disabile psichico, quando la cooperativa sociale occupi più di 20 disabili psichici.

In caso di contratto di lavoro a orario ridotto o a tempo determinato, la misura massima dell'aiuto è riproporzionata in relazione alla ridotta entità della prestazione lavorativa o alla durata del contratto.

Nel caso in cui verranno certificati costi salariali in misura minore a quelli previsti, l'entità del finanziamento sarà riparametrata sempre nei limiti sopra descritti.

6. Scadenze

Le domande contenenti le richieste di contributo dovranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente dispositivo sul sito internet di Regione Lombardia: <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

È attuata la modalità di bando a sportello e farà fede il timbro di arrivo delle domande di finanziamento; le domande saranno accettate fino ad esaurimento fondi e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2007.

Un apposito nucleo di valutazione presso la D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, opererà la verifica dei requisiti di ammissibilità all'aiuto con cadenza mensile – e comunque all'occorrenza – fino ad esaurimento delle risorse.

Gli esiti dell'istruttoria in ordine all'ammissibilità delle domande di finanziamento sono approvati con decreto dirigenziale e pubblicati sul competente sito regionale soprarrichiamato.

7. Modalità di presentazione

Le domande di finanziamento, redatte in forma distinta per gli aiuti per l'assunzione e per gli aiuti al mantenimento dell'occupazione, corredate dalla documentazione cartacea di seguito indicata, dovranno essere presentate, pena l'inammissibilità, utilizzando esclusivamente il formulario on line predisposto su Internet dalla Regione Lombardia all'indirizzo <http://formalavoro.regione.lombardia.it>, area Monitorweb.

La documentazione cartacea dovrà contenere:

- la suddetta domanda di finanziamento, regolarmente compilata e stampata dal sito Monitorweb;

- dichiarazione d'impegno, scaricabile dal sito Monitorweb;
- ultimo bilancio approvato;
- solo per gli aiuti di cui al par. 5.1. ricevuta di avvenuta trasmissione del modulo di comunicazione di assunzione di personale dipendente C/ASS.

La suddetta documentazione deve essere presentata presso il protocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, via Cardano 10 - 20124 Milano, o presso le sedi territoriali della Regione elencate in calce.

La domanda deve chiaramente indicare all'esterno della busta a seconda della tipologia dell'aiuto la dicitura:

- **Dispositivo per l'assunzione di persone disabili psichiche**
- **Dispositivo per il mantenimento dell'occupazione**

Per informazioni è possibile chiamare lo Sportello Informativo telefonico della Regione Lombardia al numero blu 840.011.222.

In caso di spedizione della domanda tramite il servizio postale fa fede la data e l'ora di arrivo e non di spedizione. La Regione non risponde di eventuali disguidi dovuti alla spedizione della domanda tramite il servizio postale.

8. Modalità di erogazione del contributo

Gli aiuti per l'assunzione di cui al paragrafo 5.1 e gli aiuti per il mantenimento dell'occupazione previsti al paragrafo 5.2 sono erogati con le seguenti modalità:

- acconto del 70% entro quattro mesi dall'approvazione della domanda;
- saldo entro tre mesi dalla presentazione della documentazione finale. Tale documentazione è costituita da:
 - certificazione finale dei costi salariali effettivamente sostenuti per il disabile psichico da parte della cooperativa, comprensivi della quota di TFR maturata, dei ratei riferiti alle mensilità aggiuntive maturate e della quota di contribuzione INAIL e la dichiarazione degli importi di altri aiuti ricevuti dalla cooperativa; tale certificazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del personale o dal consulente del lavoro;
 - certificazione delle presenze del disabile psichico all'interno della prestazione lavorativa prevista al momento della presentazione della domanda di contributo. Nel computo delle presenze rientrano le assenze per ferie, per permessi, per malattia ed ogni altra assenza giustificata così come previsto dal contratto di lavoro adottato nei confronti del disabile;
 - certificazione dei costi effettivamente sostenuti per quanto riguarda l'aiuto di cui al paragrafo 5.2.

Al fine di monitorare l'efficacia delle azioni condotte la Regione Lombardia intende acquisire dai titolari degli interventi ammessi al finanziamento tutte le informazioni utili a valutare la qualità complessiva della tipologia formativa erogata.

Le informazioni contenute nella domanda di finanziamento e quelle che verranno richieste nelle successive fasi previste potranno essere utilizzate dalla Regione ai fini delle verifiche delle performance secondo quanto indicato nella d.g.r. 19867 del 16 dicembre 2004 e, a titolo sperimentale, da altri strumenti finalizzati alla valutazione.

La tipologia delle informazioni necessarie ai predetti fini, le modalità di compilazione dei dati stessi, e le scadenze entro cui i dati dovranno essere presentati, verranno indicate dalla Regione Lombardia con successive comunicazioni ai titolari degli interventi ammessi al finanziamento. L'invio delle informazioni costituisce ad ogni effetto obbligazione del soggetto attuatore delle attività finanziate e le imprese beneficiarie sono tenute a conservare la documentazione che consenta di verificare l'esistenza dei requisiti richiesti.

La Regione si riserva di effettuare verifiche e controlli sull'esistenza e la permanenza dei requisiti richiesti.

Sedi per la presentazione delle domande di finanziamento

- Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro - via Cardano 10, presso l'Ufficio Protocollo 20124 Milano;
- Sedi territoriali della Regione:
 - BERGAMO - via XX Settembre 18/A - 24100 BG
 - BRESCIA - via Dalmazia, 92/94 C - 25100 BS
 - COMO - via Einaudi, 1 angolo via Benzi - 22100 CO
 - CREMONA - via Dante, 136 - 26100 CR

- LECCO - c.so Promessi Sposi, 132 - 23900 LC
- LEGNANO - via Felice Cavallotti, 11/13 - 20025 MI
- LODI - via Haussman, 7/11 - 26900 LO
- MANTOVA - corso Vittorio Emanuele, 57 - 46100 MN
- MONZA - piazza Cambiaghi, 3 CAP 20052
- PAVIA - via Cesare Battisti, 150 - 27100 PV
- SONDRIO - via Del Gesù, 17 - 23100 SO
- VARESE - viale Belforte, 22 - 21100 VA

Per contattare le sedi territoriali: call center 840.000.001 da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 20.00.

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20070117)

(3.1.0)

D.d.g. 15 giugno 2007 - n. 6507

Direttive in materia di collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti del terzo settore

IL DIRETTORE GENERALE FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE

Premesso che:

- con la deliberazione n. 8/3776 del 13 dicembre 2006, la Giunta regionale ha definito le regole di gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'anno 2007;

- nell'allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta regionale citata si richiama la rilevanza che assumono, nell'ambito dei servizi socio-sanitari, i rapporti di collaborazione con i soggetti del terzo settore e si segnala che, in questo ambito, le aziende sanitarie devono saper operare scelte che tengano conto della peculiarità del ruolo che la norma assegna a questi soggetti, pur nella osservanza dei limiti derivanti dalla forma giuridica di ciascun ente e dal rispetto delle generali regole di trasparenza, di imparzialità, di concorrenza e di osservanza dei principi dell'ordinamento comunitario;

- la Giunta regionale ha previsto l'emanazione di direttive da impartire alle aziende sanitarie pubbliche a cura della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Rilevato che, sulla base delle disposizioni della Giunta regionale, la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha predisposto un documento recante le direttive da impartire alle aziende sanitarie pubbliche in materia di collaborazioni con i soggetti del terzo settore e che tale documento è stato esaminato nell'ambito di una specifica *Area Welfare*, convocata in data 7 marzo 2007 da parte della competente struttura giuridica regionale, i cui rilievi sono stati recepiti nel testo del documento allegato n. 1 al presente provvedimento;

Richiamate le disposizioni normative che disciplinano i diversi rapporti di collaborazione con soggetti del terzo settore, ed in particolare l'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», l'art. 8 della legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 «Legge regionale sul volontariato», l'art. 6 della legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 «Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo», l'art. 11 della legge 18 novembre 2003, n. 21 «Norme per la cooperazione in Lombardia», nonché l'art. 5 della legge regionale 19 maggio 1997, n. 14, recante norme in materia di contratti della regione, degli enti e delle aziende dipendenti dalla stessa regione e degli enti operanti nel settore della sicurezza e della assistenza sanitaria;

Ritenuto di dover armonizzare l'attività delle aziende sanitarie pubbliche nell'ambito della instaurazione di rapporti di collaborazione con soggetti del terzo settore, nel rispetto della autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica delle medesime aziende, alle quali pertanto è rimessa l'adozione dei provvedimenti e degli strumenti in concreto più adeguati per disciplinare tali rapporti;

Ritenuto pertanto di impartire le direttive alle aziende sanitarie pubbliche in materia di collaborazioni con i soggetti del terzo settore, di cui al documento allegato n. 1 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale n. 16/96 e i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

Per tutto quanto sopra espresso,

Decreta

1. di approvare il documento avente ad oggetto «Direttive in materia di rapporti di collaborazione tra aziende sanitarie pub-

bliche e soggetti del terzo settore», di cui all'allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre la trasmissione del documento allegato n. 1 a tutte le aziende sanitarie pubbliche e di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il direttore generale: Umberto Fazzone

ALLEGATO N. 1

DIRETTIVE IN MATERIA DI COLLABORAZIONI TRA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

Premessa

Con la deliberazione n. 8/3776 del 13 dicembre 2006, la Giunta regionale ha definito le regole di gestione del servizio socio sanitario regionale per l'anno 2007.

Nell'allegato 1 alla deliberazione si richiama la particolare rilevanza che assumono, nell'ambito dei servizi socio-sanitari, i rapporti di collaborazione con i soggetti del terzo settore e si segnala che, in questo ambito, le aziende sanitarie devono saper operare scelte che tengano conto della peculiarità del ruolo che la norma assegna a questi soggetti, pur nella osservanza dei limiti derivanti dalla forma giuridica di ciascun ente e dal rispetto delle generali regole di trasparenza, di imparzialità, di concorrenzialità e di osservanza dei principi dell'ordinamento comunitario.

Si prevede, pertanto, che ogni azienda sanitaria intervenga a meglio definire i rapporti di collaborazione con i soggetti del terzo settore, in particolare con riguardo all'affidamento dei servizi alla persona, anche sulla base di direttive da emanare a cura della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale.

Con il presente atto, la D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale intende fornire alle aziende sanitarie alcune indicazioni operative e procedurali perché i rapporti di collaborazione con i soggetti del terzo settore avvengano nel rispetto dei principi generali sopra enunciati e secondo criteri che garantiscano la migliore e più ampia espressione delle capacità di questi soggetti, in ragione della loro natura e del ruolo che hanno assunto nell'ambito della rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie.

La legge non dà una definizione di terzo settore, ma si limita ad elencare i soggetti che partecipano alla gestione e all'offerta dei servizi:

- organismi non lucrativi di utilità sociale;
- organismi della cooperazione;
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni ed enti di promozione sociale;
- fondazioni;
- enti di patronato;
- altri soggetti privati.

Il perseguimento di uno scopo non lucrativo è il collante che unisce questi enti, anche se tale scopo non comporta, quale necessaria conseguenza, l'impossibilità, per l'ente, di esercitare un'attività economica in senso lato, ossia suscettibile di essere valutata in termini patrimoniali.

È stato bene precisato in dottrina che il minimo comune denominatore tra le diverse formazioni che confluiscono nel settore del *non profit* è proprio rappresentato dal riferimento allo scopo non economico. Il fine perseguito dal *non profit* è esclusivamente il soddisfacimento di interessi di rilievo sociale. Tuttavia, ciò non significa che per il terzo settore vigga un divieto di svolgere attività potenzialmente produttive di reddito, dato che lo svolgimento di un'attività economica non contrasta affatto con la finalità non lucrativa.

Le presenti direttive potranno tradursi nella adozione di un atto interno ad ogni azienda sanitaria che disciplini le procedure di affidamento e in generale i rapporti di collaborazione con il terzo settore, precisando di volta in volta quali siano i percorsi da seguire per la stipula delle convenzioni. Ciò dovrà avvenire tenendo sempre conto di due generali regole:

- quando si ricorre ad una selezione, questa deve garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati;

- il ricorso al privato *non profit* deve soddisfare i criteri qualitativi ed i parametri fissati dalla p.a. per l'erogazione di un dato servizio.

1. Il quadro normativo di riferimento

1.1. La legge 8 novembre 2000, n. 328

La legge n. 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del terzo settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati.

Questi soggetti, ai sensi dell'art. 1 comma 5° della legge, partecipano attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi.

L'art. 5, al comma 2°, prevede che, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla stessa legge, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del terzo settore la piena espressione della propria progettualità. Il comma successivo demanda alla regione, previo un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, l'adozione di specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

Le norme di indirizzo sono state emanate con il d.p.c.m. 30 marzo 2001, il quale, all'art. 1 rimette alla regione il compito di favorire forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del terzo settore, nonché forme di coprogettazione sperimentali ed innovative.

Tra i soggetti del terzo settore, il decreto, elenca le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.

Relativamente alla scelta del soggetto, il decreto prevede il ricorso ad una preselezione e fissa l'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di aggiudicazione. Per i servizi alla persona, il decreto rinvia ad indirizzi regionali, indicando le procedure ristrette e negoziate come metodi da privilegiare nella aggiudicazione, fermo restando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per le forme di coprogettazione, invece, il decreto prevede l'individuazione di istruttorie pubbliche, con ciò prevedendo una procedura diversa e più semplificata rispetto all'affidamento di servizi al terzo settore.

Il quadro normativo qui descritto va completato richiamando anche l'art. 19, comma 3°, della legge 328/2000, ai sensi del quale i soggetti del terzo settore partecipano all'accordo di programma di attuazione dei piani di zona, concorrendo alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. A tal fine sono previste specifiche forme di concertazione.

In applicazione di questa disposizione normativa, con circolare n. 7 del 29 aprile 2002, la D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale, dettando le linee guida per la stesura dei piani di zona, ha precisato che l'accordo di programma è sottoscritto dai soggetti istituzionali, mentre per i soggetti del terzo settore si prevede la loro adesione in qualità di soggetti che aderiscono agli obiettivi del piano e dichiarano di concorrere alla sua realizzazione. Questi soggetti, si precisa, sono prioritariamente coinvolti nella gestione dei servizi e degli interventi sociali.

1.2. Il Codice dei contratti pubblici e la disciplina regionale sui contratti

La disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 163/2006, alla pari della disciplina previgente, incontra una limitata applicazione in tema di affidamento di servizi socio-sanitari ai soggetti del terzo settore che operano senza scopo di lucro.

La *ratio* della stessa normativa comunitaria in materia di appalti pubblici trova una sua specifica applicabilità a situazioni in cui vi sia la presenza di un mercato, vale a dire, di attività lucrative che presuppongono libertà di movimento e possesso di strumenti economici qualificati per mantenerla e in tal senso la stessa giurisprudenza esclude l'operatività della disciplina comunitaria nei confronti di soggetti che non agiscono in un vero mercato.

Alcune norme del Codice meritano di essere qui brevemente richiamate:

- l'art. 3, comma 18, in base al quale i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II sono esclusi, in tutto o in parte, dalla applicazione del codice;

- l'allegato II B, che contempla i servizi sociali e sanitari, tra quelli esclusi;

- l'art. 3, commi 19 e 22, che definisce la figura dell'operatore economico, inteso come fornitore o prestatore di servizi che offra sul mercato la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

- l'art. 20, in base al quale l'aggiudicazione degli appalti per i servizi di cui all'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'art. 68 (specifiche tecniche), dall'art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati);

- l'art. 27, in base al quale i principi applicabili ai contratti esclusi sono l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la parità di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. Il principio di economicità può essere subordinato ai criteri, previsti nel bando, ispirati ad esigenze sociali e alla tutela della salute. Per gli aspetti non disciplinati, trovano applicazione le disposizioni della legge 241/90 e il codice civile. È possibile il subappalto, se previsto nel bando;

- l'art. 52, che fa salve le norme sulle cooperative sociali nella materia degli appalti riservati, che possono essere destinati a laboratori protetti, dandone menzione nel bando;

- l'art. 34, che individua i soggetti che possono partecipare alle gare;

- gli artt. 65 e 225, in base ai quali l'avviso sui risultati della procedura di affidamento (allegato IX A punto 5 – allegato XVI) deve essere effettuato entro 48 giorni o due mesi dalla aggiudicazione. Nei casi previsti nell'allegato II B (servizi esclusi), le stazioni indicano se acconsentono o meno alla pubblicazione;

- l'art. 68, che mantiene anche per i settori esclusi la disciplina sulle specifiche tecniche (secondo il modello allegato VIII punto 1).

La disciplina regionale di settore, peraltro previgente rispetto a quella statale, prevede importanti deroghe, alla disciplina sui contratti pubblici.

In particolare si segnalano:

- la legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato), la quale richiama testualmente la legge 266/91, con la previsione all'art. 8 di convenzioni tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro da almeno sei mesi con la regione e gli altri enti pubblici, individuando l'ambito di attività e i criteri di scelta, senza prevedere alcun ricorso a forme di selezione o negoziali;

- la legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo), la quale, all'art. 6, prevede che la regione promuova forme di convenzionamento tra le associazioni (comprese le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000) e gli enti pubblici per cooperare nei servizi di utilità sociale e collettiva;

- la legge 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), il cui articolo 11 disciplina le modalità di affidamento alle cooperative sociali della gestione di servizi sociali, privilegiando il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di bandi pubblici che garantiscano la qualità dei servizi stessi.

Di portata generale è la legge regionale 19 maggio 1997, n. 14, che disciplina l'attività contrattuale della regione, degli enti e delle aziende dipendenti dalla stessa regione, nonché degli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e della assistenza sanitaria.

L'art. 5, comma 5°, prevede che per la fornitura di servizi, gli enti in questione possano, di volta in volta, deliberare di aggiudicare appalti di servizi, stipulando apposite convenzioni con le cooperative sociali (legge 381/91) e con le organizzazioni di volontariato (legge 266/91).

Da ultimo, va richiamato l'art. 43 della legge n. 449/97, che, al comma 1, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fine di lucro, ma costituite con atto notarile, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministra-

tiva e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati.

Le condizioni perché ciò accada sono:

- il perseguimento di interessi pubblici;

- l'esclusione di forme di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata;

- i risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

Oltre agli accordi di collaborazione, la norma prevede, sempre per finalità citate, il ricorso alle convenzioni, dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.

Va da sé, quindi che le convenzioni qui previste non riguardano la gestione di servizi alla persona, a meno che non si dimostri che questi fuoriescano da quelli ordinari, da intendersi quelli rientranti nella programmazione regionale e locale.

2. I presupposti delle collaborazioni con il terzo settore

La scelta di avviare una collaborazione con soggetti del terzo settore, soprattutto nel settore dei servizi socio-sanitari, deve sempre essere preceduta da una verifica a monte di alcuni requisiti:

- a) l'obiettivo che l'azienda intende perseguire deve comportare effettivamente l'opportunità di affidare ad un soggetto terzo la gestione di un servizio;

- b) l'affidamento del servizio ad un soggetto del terzo settore deve avvenire rispettando l'identità originaria di questo, che non deve essere alterata per effetto dell'affidamento, comportando lo svolgimento di ruoli non compatibili con la propria natura;

- c) l'affidamento deve comunque comportare la verifica delle capacità organizzative, tecniche del soggetto e del suo radicamento territoriale, con riguardo anche alla partecipazione alla programmazione regionale e locale;

- d) l'economicità dell'affidamento deve essere valutata in ragione della congruità delle risorse necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste, che non potranno essere superiori a quelle che l'ente pubblico impiegherebbe per intervenire direttamente con i medesimi risultati.

L'accordo con il soggetto del terzo settore, a prescindere dalla procedura di affidamento seguita, deve sempre essere preceduto da uno o più provvedimenti amministrativi, nelle cui motivazioni occorre dare atto di tutta l'attività istruttoria condotta e della ricorrenza dei requisiti e dei presupposti della collaborazione stessa.

3. Il contenuto delle collaborazioni e lo strumento della convenzione

Le forme di collaborazione con soggetti del terzo settore possono avere ad oggetto:

- a) l'affidamento di servizi, ivi compresa la gestione di unità d'offerta sociosanitarie;

- b) la coprogettazione di interventi ed attività comportanti l'erogazione di servizi alla persona;

- c) altri strumenti di sostegno (messa a disposizione di risorse materiali, umane – utilizzo di servizi di cui si avvale l'azienda – accesso ad attività formative), sempre nell'ambito dei servizi alla persona;

- d) servizi aggiuntivi.

Nei casi di cui alla lettera b) gli strumenti per la scelta del partner sono da rinvenire nella istruttoria pubblica di cui al d.p.c.m. 30 marzo 2001, a cui poi fare seguire un accordo di collaborazione o una convenzione oppure nella pubblicazione di apposito bando nel quale dovranno figurare:

- a) le finalità e le risorse;

- b) chi può presentare la domanda e, se previsto, ulteriori requisiti o condizioni;

- c) il contenuto (quali sono gli interventi o i progetti ammissibili e quali sono le spese ammissibili);

- d) come presentare la domanda (come, quando e dove);

- e) come vengono valutate le domande;

- f) come vengono comunicati l'ammissione o l'esito;

- g) come viene erogato l'eventuale contributo o comunque come saranno disciplinati gli aspetti economici;

- h) i criteri relativi alla selezione delle domande ed alla formazione di un'eventuale graduatoria;

- i) i controlli, le revocche e i fatti che potrebbero determinare il recesso o la risoluzione del rapporto;
- j) l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- k) informazioni specifiche qualora si richiedano progetti od offerte di particolare complessità;
- l) a chi rivolgersi per le informazioni;
- m) un eventuale glossario sui termini tecnici o stranieri utilizzati nel bando o per la redazione del progetto;
- n) l'eventuale modulistica.

Nei casi di cui alla lettera c) occorrerà attenersi all'obbligo della pre-definizione dei criteri per l'attribuzione dei vantaggi economici previsto dall'art. 12 legge 241/90.

È pertanto necessario che ogni azienda si doti di un proprio atto con cui definire i criteri suddetti e che tale atto sia reso pubblico e comunque messo a disposizione dei soggetti del terzo settore operanti nel territorio di competenza.

Nei casi di cui alla lettera d), si potrà ricorrere alla convenzione di cui all'art. 43 della legge n. 449/97, previa istruttoria sulla effettiva necessità della collaborazione (onerosa). Per servizi aggiuntivi devono intendersi quelli non rientranti nei compiti istituzionali dell'azienda, ma comunque ritenuti utili ai fini sociali, soprattutto se connessi agli obiettivi individuati nell'ambito di intese tra amministrazioni o comunque nella programmazione locale.

I casi di cui alla lettera a), che vanno tenuti distinti dai rapporti di accreditamento, ancorché presuppongano l'accreditamento della unità d'offerta, comportano necessariamente una verifica più approfondita circa la capacità (imprenditoriale) del soggetto del terzo settore di operare nella rete delle unità d'offerta, per conto dell'azienda sanitaria, in condizioni almeno pari a quelle che l'azienda sarebbe in grado di assicurare in caso di gestione diretta.

Anche la scelta del soggetto comporterà, quindi, criteri di selezione più rigorosi e in grado di assicurare la parità di trattamento, l'imparzialità e la concorrenza.

In questo ambito, però, occorrerà tenere conto almeno di due possibilità:

- a) l'apporto del terzo settore attiene solo alla gestione dell'unità d'offerta;
- b) l'apporto del terzo settore prevede forme di sperimentazione, progetti di gestione, concorso agli oneri per la ristrutturazione, l'ammodernamento o la costruzione di strutture destinate all'utenza dell'unità d'offerta.

Nel primo caso (pura esternalizzazione) occorrerà affidarsi a forme di selezione fondate sui principi appena ricordati.

Nel secondo caso, invece, la scelta del soggetto andrà compiuta ricorrendo, in via preferenziale, alle istruttorie pubbliche oppure ricorrendo ad accordi di programma, ivi compresi quelli previsti per i piani di zona.

La convenzione costituisce lo strumento principale e di utilizzo generale per definire i rapporti di collaborazione in esame, a prescindere dalle modalità di affidamento.

Non è ammissibile, quindi, che una collaborazione tra l'azienda sanitaria e i soggetti del terzo settore possa ritenersi validamente ed efficacemente instaurata sulla base della mera deliberazione del direttore generale o di determina dirigenziale. Il provvedimento deve precedere la convenzione che, in ogni caso, andrà formalizzata.

In generale, gli elementi essenziali della convenzione sono:

- a) una premessa dedicata all'attività condotta dalle parti in preparazione dell'accordo (delibere, bandi, progetti od offerta, selezione delle domande, esito della graduatoria, corrispondenza, ecc.);
- b) la descrizione precisa delle obbligazioni delle parti;
- c) la durata;
- d) le disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione ed il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- e) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità delle attività;
- f) le eventuali coperture assicurative;
- g) l'eventuale indicazione delle ipotesi di recesso e di risoluzione di diritto del rapporto;
- h) la disciplina sul trattamento dei dati personali (sia relativa

ai dati della convenzione sia relativa ai dati da trattare nell'ambito della esecuzione del servizio);

- i) la disciplina sulla registrazione e sul bollo;
- j) qualora la convenzione segua alla pubblicazione di un bando, questo sarà allegato alla convenzione e sottoscritto dal soggetto privato per accettazione in ogni sua parte.

Particolare attenzione andrà posta alla eventuale previsione di clausole vessatorie, per le quali ricorre l'obbligo della specifica sottoscrizione. Si sconsiglia l'inserimento di clausole compromissorie.

L'individuazione delle parti deve essere precisa e devono risultare i titoli che abilitano la sottoscrizione dell'atto da parte delle persone che legalmente rappresentano l'amministrazione e il soggetto privato.

Nello specifico, quando la convenzione ha ad oggetto lo svolgimento di servizi o di prestazioni ad opera di personale volontario, l'apporto di questo personale (modalità e contenuto) dovrà risultare con chiarezza ed in particolare andranno precisati:

- a) il numero e la qualifica o la formazione del personale impiegato;
- b) le modalità di coordinamento dei volontari con le altre persone impiegate e con gli operatori dell'azienda sanitaria.

Le collaborazioni, nell'ambito della gestione di unità d'offerta, dovranno essere precedute da un'analisi interna dei rapporti di lavoro. Le soluzioni identificate dovranno consentire una adeguata collocazione del personale dipendente, nel rispetto delle regole che informano le relazioni sindacali, e garantire l'equilibrio di bilancio anche in un'ottica di medio-lungo periodo.

4. I criteri e i metodi di scelta del soggetto del terzo settore per la gestione di servizi alla persona

4.1. Il tipo di soggetto

La scelta del soggetto deve necessariamente tenere conto della natura giuridica di questo e delle sue finalità statutarie.

In Lombardia occorrerà tenere conto dei soggetti che, in ragione di specifiche disposizioni di legge o in relazione al ruolo assunto nel contesto dei soggetti che intervengono nella attuazione della rete delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie, formano il variegato panorama del terzo settore.

4.1.1. LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

La collaborazione con le organizzazioni di volontariato (iscritte nel registro da almeno sei mesi), data la loro natura, può riguardare progetti o servizi dall'organizzazione semplice, nei quali l'attività svolta dai volontari sia l'elemento principale e qualificante, oppure interventi complementari al servizio pubblico o i servizi complementari gestiti dai privati, comprese le unità d'offerta accreditate.

La collaborazione potrà avere ad oggetto:

- attività e servizi assunti integralmente in proprio dalla organizzazione;
- attività innovative e sperimentali;
- attività integrative o di supporto a servizi pubblici.

Il ricorso a personale dipendente, ammesso dalla legge, sarà consentito, nell'ambito delle collaborazioni, per le attività amministrative e di coordinamento.

L'azienda sanitaria potrà erogare finanziamenti sotto forma di contributi o di rimborsi spese documentate e predefinite nell'ambito della convenzione. Sono da escludere rimborsi spese calcolati in modo forfetario.

Questi soggetti non possono partecipare alle procedure di selezione concorrenziale per l'appalto di pubblici servizi.

4.1.2. LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Le associazioni di promozione sociale fondano la loro attività sulla reciprocità e sul mutuo aiuto, che si esprime attraverso un'azione di tipo promozionale, volta a garantire la tutela dei propri soci, oppure attraverso l'attività di servizio rivolta a propri soci o a terzi.

Si avvalgono prevalentemente di personale volontario, ma possono procedere all'assunzione di personale o utilizzare prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'art. 6 della legge regionale n. 28/96, individua con precisione l'ambito delle collaborazioni tra enti pubblici e le associazioni: la cooperazione nei servizi di utilità sociale e collettiva.

A differenza delle organizzazioni di volontariato, queste asso-

ciazioni possono godere di entrate per l'erogazione di servizi anche a favore di terzi attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale. Tale circostanza non impedisce alle associazioni in parola di partecipare alle gare d'appalto.

Le collaborazioni, pertanto, potranno comportare a carico dell'azienda sanitaria, non solo rimborsi spese, ma anche il riconoscimento di corrispettivi, da definire sempre nell'ambito di apposita convenzione.

4.1.3. LE COOPERATIVE SOCIALI

Le cooperative sociali operano con carattere mutualistico nell'interesse generale della collettività, ma con strumenti e criteri di tipo imprenditoriale.

Le cooperative sociali si distinguono in:

- cooperative di tipo A, le quali gestiscono servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi;
- cooperative di tipo B, le quali svolgono attività diverse, finalizzate però all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

È prevista la facoltà delle cooperative di costituirsi in consorzi.

Le cooperative utilizzano i propri soci lavoratori, ma possono anche impiegare dipendenti, collaboratori di vario genere, lavoratori autonomi ed anche avvalersi di soci volontari, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge n. 381/91. È vietato sostituire personale subordinato con volontari e le prestazioni dei volontari non possono concorrere alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione dei costi assicurativi e relativi ad eventuali rimborsi spese.

Il ricorso alle cooperative può riguardare ogni forma di collaborazione, in particolare la gestione di servizi, anche dall'organizzazione complessa, sempre sulla base di apposita convenzione da cui risulti, tra gli altri elementi, l'obbligo di applicare il CCNL.

Le collaborazioni, a prescindere dal tipo di procedura seguita nella scelta, devono sempre comportare una verifica dei requisiti di legge, con particolare riguardo alla iscrizione all'albo regionale.

Sull'affidamento di servizi alle cooperative sociali si fanno seguire alcuni indirizzi operativi relativi alla procedura e alla scelta del contraente.

4.1.3.1. Convenzionamento diretto

Il convenzionamento diretto può essere ammesso solo nel caso di appalti di servizi o forniture di importo stimato, al netto dell'IVA, inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sia per le cooperative di tipo B (in forza di specifica disposizione di legge) sia per le cooperative di tipo A (in virtù della vigente disciplina in tema di contratti pubblici).

Questa ipotesi rappresenta una facoltà dell'ente e quindi richiede adeguata motivazione e in ogni caso prevede che l'azienda si doti di un atto di indirizzo generale, da cui si evincano gli obiettivi di promozione umana e di integrazione sociale che si intendono perseguire, tenendo conto dei fabbisogni che emergono dalla programmazione regionale e dai piani di zona, nonché tutti gli aspetti procedurali, che, in ogni caso, dovranno comportare una selezione.

In tal senso, si richiama l'art. 27 del codice dei contratti pubblici.

Per il convenzionamento diretto devono essere individuati alcuni criteri preferenziali, quali i legami col territorio, la tipologia di servizi resi in passato, la consistenza numerica degli inserimenti lavorativi effettuati.

L'affidamento diretto può anche avvenire in presenza di una richiesta di collaborazione da parte di una cooperativa sociale o di più cooperative sociali.

Nel primo caso l'azienda valuterà la presenza dei requisiti di legge, le capacità professionali e sociali e verificherà, mediante pubblicazione all'albo aziendale di un pubblico avviso, che non vi siano altri soggetti non profit in grado di offrire lo stesso servizio a condizioni migliori, per qualità e per costi. In caso contrario il servizio potrà essere affidato al soggetto proponente.

Nel secondo caso, l'azienda, previa verifica di tutti i requisiti, deciderà di affidare il servizio al soggetto che meglio garantisca il raggiungimento di risultati soddisfacenti in termini di produttività sociale.

La disciplina in materia di contratti esclusi dal codice dei contratti pubblici, peraltro, porterebbe ad una applicazione più este-

sa del convenzionamento diretto, nei limiti ed alle condizioni previsti dal codice medesimo.

Ragioni di opportunità portano, però, a preferire il ricorso alle procedure di gara, in tutti i casi in cui la soglia di rilievo comunitario sia superata.

4.1.3.2 Procedure di gara

Per l'affidamento di servizi di importo stimato, al netto dell'IVA, uguale o superiore alla soglia di rilievo comunitario, si farà ricorso alle procedure di gara, come disciplinate dal codice dei contratti pubblici.

Per i servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i bandi di gara e i capitolati d'onere potranno prevedere l'inserimento, fra le condizioni di esecuzione, dell'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/91, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.

La d.g.r. 23 dicembre 2004, n. 20126 «Schemi di convenzione ai sensi dell'art. 11 comma 3, della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 – Norme per la cooperazione in Lombardia» costituisce il provvedimento a cui riferirsi per quanto concerne i modelli di bando e di convenzione da applicare, con le modifiche del caso, anche in ragione del mutato quadro normativo.

Quando il bando preveda la partecipazione sia di imprese sia di soggetti del terzo settore (in particolare cooperative sociali, fondazioni e associazioni di promozione sociale), i servizi sono affidati in base al criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, valutabile in base al merito tecnico organizzativo, alla qualità dell'offerta e al prezzo.

Sono pertanto esclusi affidamenti con il metodo del massimo ribasso.

4.1.4 GLI ENTI DI PATRONATO

L'ambito di operatività di questi enti è circoscritto alle attività di informazione, consulenza e tutela a favore dei cittadini, lavoratori ed utenti.

Forme di collaborazione potranno essere previste nella gestione di servizi per l'accesso o attività di segretariato sociale e potranno costituire oggetto di convenzione solo se non già finanziate dallo Stato o dalla Regione.

4.1.5. LE FONDAZIONI

Si tratta di soggetto che occupa una posizione di primo piano nell'ambito della rete delle unità d'offerta sociosanitarie.

Per la disciplina giuridica delle fondazioni il riferimento è il codice civile.

La loro collocazione all'interno del terzo settore è strettamente collegata allo scopo non lucrativo dell'attività condotta.

Ne consegue, che ogni indagine circa l'instaurazione di rapporti di collaborazione che esulino dal presupposto della gara d'appalto, dovrà partire dall'esame dello statuto della fondazione, dal quale devono evincersi i seguenti elementi:

- la valorizzazione dell'opera del volontariato;
- la precisa individuazione dello scopo, con riguardo particolare, nell'ambito dei servizi alla persona, all'assistenza, alla tutela della salute, alla cura e al recupero funzionale, sociale e morale di soggetti svantaggiati;
- l'esclusione di qualsiasi scopo lucrativo;
- l'allestimento e la gestione di strutture, presidi e servizi funzionali al raggiungimento dello scopo o comunque le capacità professionali ed organizzative per assumere la gestione di unità d'offerta;
- la cooperazione nel contesto di iniziative pubbliche e private.

In base alla disciplina lombarda, le fondazioni, anche quando non perseguano alcuno scopo lucrativo, non sono iscritte nel registro delle associazioni di volontariato, ma risultano iscritte nel registro delle persone giuridiche di diritto privato.

Le fondazioni, in base ai propri statuti ed in relazione al tipo di collaborazione richiesta, si prestano ad instaurare rapporti di collaborazione di ogni tipo con le aziende sanitarie, ricorrendo alle forme di affidamento più adeguate tra quelle descritte nel presente atto.

D.G. Sanità

(BUR20070118)

Circ.r. 30 maggio 2007 - n. 17

(3.2.0)

Sistema informativo delle malattie infettive – Controlli di qualità

- Ai Direttori Generali
- Ai Direttori Sanitari
- delle ASL della Regione Lombardia

La disponibilità del nuovo applicativo «MAINF» per la gestione del sistema informativo delle malattie infettive, costituisce un importante salto di qualità per la sorveglianza epidemiologica in tale ambito di attività, oltre che un agevole strumento a disposizione degli operatori.

Il software è stato concepito come supporto all'attività di sorveglianza e controllo delle malattie infettive: ciò sta a significare che l'inserimento dei dati avviene in continuo, così come il loro aggiornamento, a differenza che nel passato, quando gli applicativi utilizzati costituivano una sorta di registro nel quale venivano riversate le informazioni acquisite a conclusione dell'indagine epidemiologica e, quindi, alla chiusura di ciascun caso.

Un ulteriore vantaggio è costituito dall'arricchimento delle informazioni epidemiologiche – modalità di esposizione al contagio e fattori di rischio individuali preesistenti – e dalla loro standardizzazione: in tal senso il manuale *online* consente di disporre di tutte le informazioni metodologiche per inserire dati omogenei e, quindi, confrontabili nel tempo e nello spazio.

Entro la fine di giugno gli uffici della U.O. Prevenzione, Tutela Sanitaria e Veterinaria, completeranno la «ripulitura» dei dati già inseriti (MAINF contiene infatti le malattie notificate dal 2000 ad oggi), ed in particolare ad eliminare le pratiche di soggetti o di malattia inseriti due o più volte.

Successivamente a tale data si procederà ad effettuare dei controlli di qualità, in linea con quanto già indicato sia in d.g.r. 8/3776 del 13 dicembre 2006, che nel d.d.g.s. sugli obiettivi dei Direttori Generali ASL.

In particolare verranno valutati:

– *re-inserimenti di pazienti già presenti o nelle «pratiche» o nella «anagrafe assistiti»*: l'apertura di una nuova pratica presuppone infatti che l'operatore verifichi che il paziente non sia già inserito, o che non vi sia, per la stessa patologia, una pratica già aperta;

– *correttezza nella scelta della patologia*: come già indicato sia nel manuale che in precedenti note, la patologia è scelta secondo un algoritmo che vede al primo posto l'agente eziologico;

– *completezza*: specie per le patologie di rilievo devono essere presenti le informazioni relative all'esito della patologia, alle schede «contagio» e «fattori di rischio».

È pertanto opportuno che, anche in considerazione dei finanziamenti specificamente erogati nel 2006 (d.d.g.s. n. 7884 del 7 luglio 2006) per la formazione del personale, si provveda ad evitare superficialità ed errori sistematici, già segnalati agli operatori referenti MAINF delle AASSLL interessate nelle scorse settimane.

Considerate poi le caratteristiche specifiche del software è fon-

damentale che pur nelle difficoltà dell'approccio a nuovi strumenti, gli operatori acquisiscano sempre di più familiarità con la metodologia che lo strumento stesso suggerisce nell'affronto di una inchiesta epidemiologica: appare infatti incoerente la scelta a volte operata di separare il lavoro affidando ad alcuni operatori lo svolgimento dell'indagine e ad altri l'inserimento delle informazioni in MAINF, o l'utilizzo di sistemi paralleli (sia cartacei che informatici!) per registrare le malattie infettive, o lo scarso utilizzo della funzione di trasferimento-pratica tra ASL, sostituito spesso da trasmissioni via fax.

Infine, considerata la funzionalità che consente a ciascuna ASL l'estrazione di tutti i casi relativi ai propri residenti, è necessario che ci si attivi affinché vengano predisposti periodici report sull'andamento epidemiologico delle malattie infettive nel territorio di competenza, da diffondere a tutti coloro che partecipano al sistema informativo delle malattie infettive, sia per render ragione ai medici, che effettuano le segnalazioni, dell'importanza dell'impegno richiesto, sia per fornire supporti informativi sulla situazione locale utili a finalità diagnostiche e di controllo.

Ciascuna ASL, nell'ambito dell'autonomia che le è propria, potrà adottare gli strumenti che ritiene più idonei, dandone informazione alla U.O. Prevenzione, Tutela Sanitaria e Veterinaria, che provvederà a diffondere le esperienze più significative.

Il direttore generale:
Carlo Lucchina

D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica

(BUR20070119)

D.d.u.o. 29 maggio 2007 - n. 5643

(4.6.4)

Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo, abilitati all'esercizio della professione – Legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 – 87° elenco – Contestuale cancellazione delle sigg.re Candoni Luana dal 50° elenco e Zambon Silvia dal 76° elenco

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SISTEMI TURISTICI E PROGETTI

Omissis

Decreta

1. Di iscrivere nel registro regionale, previsto dalla l.r. del 16 settembre 1996 n. 27, ed a seguito di preventiva istruttoria, le persone di cui all'allegato ottantasettesimo elenco dei direttori tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo, allegato «A», parte integrante del presente provvedimento.

2. Di cancellare, dietro loro richiesta, le sigg.re Candoni Luana dal 50° elenco e Zambon Silvia dal 76° elenco.

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. Di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'aggiornamento del registro regionale di cui trattasi.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa
sistemi turistici e progetti:
Gianpiero Viotti

ALLEGATO «A»

87° ELENCO DIRETTORI TECNICI

	Cognome	Nome	Luogo nasc.	il	Indirizzo	CAP e città	Pr.
1	ALBERTIN	VALERIA CRISTINA					
2	ALLEVA	DANIELE	VENEZIA	16/09/1963	VIA CAMBIASI, 14/4	20131 MILANO	MI
3	AVOGADRO	LARA	BUSTO A.	10/07/1974	VIA MONTE LEONE, 32	21013 GALLARATE	VA
4	BERTICELLI	CINZIA	CREMA	24/01/1974	VIA VITT. VENETO, 17/F	26013 CREMA	CR
5	BIONDO	SIMONA LOREDANA	MILANO	30/03/1970	VIA SARAGAT, 14	20128 MILANO	MI
6	BOMBARDIERI	PATRIZIA	BERGAMO	07/09/1979	VIA RIMEMBRANZE, 113	24069 LUZZANA	BG
7	CANTARELLI	SIMONA	PERUGIA	03/11/1968	VIA VERDI, 24E	20040 RONCELLO	MI
8	CECONI	STEFANIA	BRESCIA	20/04/1974	VIA ADUA, 13	25066 LUMEZZANE	BS
9	CERQUI	ANDREA	BRESCIA	12/02/1974	VIA GERONE, 42	25082 BOTTICINO	BS
10	CIAROLU	ORietta	COMO	27/05/1967	VIA PRATI, 21	22018 PORLEZZA	CO
11	DEL TORRE	SILVIA	MILANO	22/10/1966	VIALE CASIRAGHI, 504	20099 SESTO SAN GIOVANNI	MI
12	D'INTINO	MONICA	BERGAMO	06/01/1967	VIA OZANAM, 2	24126 BERGAMO	BG

	Cognome	Nome	Luogo nasc.	il	Indirizzo	CAP e città	Pr.
13	FANTUCCI	ROSSELLA RITA	MILANO	16/09/1951	VIA GAETANO RONZONI, 6	20123 MILANO	MI
14	FERRI	EVA	TORINO	25/05/1978	PIAZZA BARABINO, 2/17	16149 GENOVA	GE
15	FIORONI	BARBARA	TRADATE	03/05/1966	CASCINA TAMBURINA, 1/A	20040 USMATE VELATE	MI
16	GESSO	ELISABETTA	VOGHERA	13/11/1968	VIA L. B. ALBERTI, 32	27058 VOGHERA	PV
17	LAMBERTI	FEDERICA					
18	LIOTTA	GIOVANNI					
19	MALERBA	MARIO FERDINANDO	MAGENTA	03/07/1944	CORSO SAN GOTTARDO, 16	20136 MILANO	MI
20	MOLTENI	GUIDO	ERBA	15/02/1957	VIA ALBERTO DA GIUSSANO, 58	20034 GIUSSANO	MI
21	PERI	ENZO LUIGI	PREGNANA MILANESE	02/09/1951	VIA DE AMICIS, 43	20017 RHO	MI
22	PINO	GIUSEPPINA	LUINO	07/06/1972	VIA RONCHETTO, 7	21016 LUINO	VA
23	PINTONELLO	BARBARA	CANTÙ	18/10/1971	VIA CURTATONE, 9	20030 LENTATE S/S	MI
24	RAVALLI	GIUSEPPE	BOLLATE	29/10/1964	VIA ADDA, 9	20021 BOLLATE	MI
25	RUSSO	FRANCESCO PAOLO	NASO	28/05/1961	VIA PIAVE, 14	24040 CASIRATE D'ADDA	BG
26	SANGA PEDERCINI	ORIANA					
27	TERRUZZI	DANIELA					
28	TOMASI	ANDRELINA	ABBIATEGRASSO	10/03/1960	VIA DON RAVAZZI, 3/B	20081 CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI
29	VILLA	SILVANA					
30	WIGET	GIUSEPPE MARIA LEONARDO					

D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20070120) (4.6.1)
D.d.u.o. 14 giugno 2007 - n. 6477
D.g.r. 3 aprile 2007 n. 8/4512 «Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione: Bando per la realizzazione di impianti di erogazione (art. 1, comma 2-bis, l.r. 24/2004 “Disciplina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”)». Esiti delle istruttorie relative alle domande pervenute nel mese di aprile 2007

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO INTERNO, RETI DISTRIBUTIVE E MERCATI

Vista la legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 «Disciplina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti», che all’art. 1 comma 2-bis recita «la Regione provvede a stipulare accordi per lo sviluppo dell’offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di incentivazione di tipo economico e finanziario»;

Vista la d.g.r. 3 aprile 2007 n. 8/4512 «Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione: Bando per la realizzazione di impianti di erogazione (art. 1, comma 2-bis, l.r. 24/2004 “Disciplina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”)»;

Visto il paragrafo 2.3 della suddetta deliberazione che dispone che il bando venga realizzato secondo la procedura automatica di cui all’art. 4 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e che le domande di ammissione al contributo saranno istruite in ordine cronologico di arrivo, secondo il timbro del protocollo regionale;

Considerato che la valutazione delle domande avviene tramite la verifica della completezza della documentazione e della regolarità delle domande medesime ai sensi dei paragrafi 1.1 e 2.2 del bando citato;

Visto l’art. 2.4 della deliberazione di cui sopra, che prevede che entro trenta giorni dalla scadenza del mese di presentazione della domanda si comunichi l’esito dell’istruttoria e l’ammissione alle agevolazioni tramite apposita lettera raccomandata, nonché attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Dato atto che nel mese di aprile è stata presentata una sola domanda da C.P.P. Compagnia Petrolifera Piemontese s.r.l. per la realizzazione di un potenziamento di impianto esistente con il prodotto metano nel comune di Mediglia (MI) in fregio alla S.P. n. 39, progressiva chilometrica km 5.51;

Considerato che tale domanda, in esito all’istruttoria effettuata, è stata ammessa a contributo e che lo stesso ammonta ad € 173.574,00, ovvero il 50% dell’investimento ritenuto ammissibile;

Tutto ciò premesso,

Decreta

1. di impegnare la somma di € 173.574,00 con imputazione al capitolo di spesa 3.8.1.3.333.7050 del bilancio 2007, a favore di C.P.P. Compagnia Petrolifera Piemontese s.r.l. (cod. 316870);
2. di dichiarare che l’obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell’esercizio finanziario in corso.

Il dirigente
della U.O. commercio interno,
reti distributive e mercati:
Paolo Mora

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20070121) (1.3.0)
D.d.g. 15 giugno 2007 - n. 6523
Piano generale di attivazione dei sistemi informativi di comunicazione telematica degli enti locali – SISCoTEL 2000-2006. Bando Misura 2.3 a) – Presa atto della rinuncia da parte del comune di Legnano, proponente unico del SISCoTEL Alto Milanese Legnano (CST Alto Milanese), alla realizzazione del progetto e revoca del contributo assegnato – Rideterminazione del termine per la sottoscrizione della convenzione relativa ai progetti del CST Alto Milanese

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

– il decreto del direttore della Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità n. 4682 del 25 marzo 2005 avente per oggetto: «Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia. Approvazione del bando per la presentazione delle domande sulla Misura 2.3 lett. a) “Piano regionale di attivazione dei sistemi informativi di comunicazione telematica degli enti locali – SISCoTEL – 2000-2006”, del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006»;

– il decreto del direttore della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità n. 19516 del 21 dicembre 2005, avente per oggetto: «Approvazione della graduatoria e dei relativi allegati dei progetti SISCoTEL sulla Misura 2.3 lett. a) del DocUP obiettivo 2 2000-2006 – Attivazione dei sistemi informativi di comunicazione telematica degli enti locali – SISCoTEL – 2000-2006 ed impegno dell’acconto del 40% del contributo assegnato»;

– il decreto del direttore della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità n. 1664 del 15 febbraio 2006, avente per oggetto: «Modifica del d.d.g. n. 19516 del 21 dicembre 2005, relativo all’approvazione della graduatoria e dei relativi allegati dei

progetti SISCOtEL sulla Misura 2.3 lett. a) del DocUP 2000-2006»;

– il decreto del direttore della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile di rideterminazione del termine per la sottoscrizione della convenzione e degli importi dei costi finanziabili e dei relativi contributi assegnati ai progetti del CST Alto Milanese;

Considerato che nella graduatoria dei progetti finanziabili il CST Alto Milanese, composto dai SISCOtEL Alto Milanese Legnano, Alto Milanese Arconate e Alto Milanese Parabiago, si è classificato alla posizione n. 3, rientrando nei progetti finanziati con i fondi comunitari per le aree in Obiettivo 2;

Vista la nota del comune di Legnano, in atti regionali Q1.2006.0027070 del 29 novembre 2006, proponente unico del SISCOtEL Alto Milanese Legnano, con la quale l'amministrazione comunale ha formalizzato la decisione di rinunciare alla sottoscrizione della convenzione relativa al progetto finanziato trasmettendo la deliberazione della giunta comunale n. 279 del 31 ottobre 2006 avente per oggetto «Rinuncia adesione al piano regionale d'attivazione dei sistemi informativi di comunicazione telematica degli enti locali – SISCOtEL»;

Preso atto delle comunicazioni del comune di Parabiago, proponente unico del SISCOtEL Alto Milanese Parabiago, e del comune di Arconate, proponente unico del SISCOtEL Alto Milanese Arconate, in atti regionali, con le quali si comunica la disponibilità a sottoscrivere le convenzioni relative ai progetti finanziati;

Preso atto che la rinuncia a realizzare il progetto oggetto di finanziamento da parte del comune di Legnano, proponente unico del SISCOtEL Alto Milanese Legnano, comporta la revoca del contributo assegnato pari a € 169.170,62 e la seguente rideterminazione del punteggio assegnato al CST Alto Milanese:

Posizione	Graduatoria Progetti SISCOtEL	Punti
10	CST Alto Milanese	
	10.1 Alto Milanese Arconate	600
	10.2 Alto Milanese Parabiago	584
	Totale punti	1.184

Preso atto che la posizione in graduatoria del CST Alto Milanese, così come rideterminata, comporta la conferma, secondo i requisiti di ammissibilità stabiliti dal bando, dei contributi assegnati dal d.d.g. 19516/2005, come successivamente modificato, ai progetti SISCOtEL Alto Milanese Arconate e Alto Milanese Parabiago;

Ritenuto pertanto che la convenzione tra la Regione e il proponente unico dei progetti SISCOtEL Alto Milanese Arconate e Alto Milanese Parabiago deve essere sottoscritta entro il 30 giugno 2007, pena la decadenza del beneficio del contributo stesso, e che la stessa deve essere trasmessa alla competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile 15 giorni prima del termine stabilito;

Viste:

- la l.r. 34/78 e successive modificazioni;
- la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della rinuncia a realizzare il progetto oggetto di finanziamento regionale da parte del comune di Legnano, proponente unico del SISCOtEL Alto Milanese Legnano, e di revocare il contributo assegnato allo stesso comune dal d.d.g. 19516/2005, pari a € 169.170,62;

2. di rideterminare secondo la seguente tabella, in conseguenza della rinuncia da parte del comune di Legnano, il punteggio assegnato al CST Alto Milanese:

Posizione	Graduatoria Progetti SISCOtEL	Punti
10	CST Alto Milanese	
	10.1 Alto Milanese Arconate	600
	10.2 Alto Milanese Parabiago	584
	Totale punti	1.184

3. di confermare i contributi assegnati dal d.d.g. 19516/2005, come successivamente modificato, ai progetti SISCOtEL Alto Milanese Arconate e Alto Milanese Parabiago;

4. di stabilire che la convenzione tra la Regione e il proponente unico dei progetti SISCOtEL Alto Milanese Arconate e Alto Milanese Parabiago deve essere sottoscritta entro il 30 giugno 2007, pena la decadenza del beneficio del contributo stesso, e che la stessa deve essere trasmessa alla competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile 15 giorni prima del termine stabilito;

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto e degli allegati (omissis) sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20070122)

D.d.s. 7 giugno 2007 - n. 6108

(4.0.0)

Parere favorevole all'erogazione del finanziamento alla Società Sytrama s.r.l. tramite l'Istituto di credito Intesa Mediocredito in adempimento alla d.g.r. del 23 dicembre 2003 n. 7/15797

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SOSTEGNO ALLE IMPRESE ED ALLA COOPERAZIONE

Viste:

- la legge regionale del 16 dicembre 1996 n. 35 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori» e in particolare l'articolo 8 «Agevolazioni per l'accesso al credito» che prevede fra l'altro la riduzione del 50% del tasso di interesse sui finanziamenti concessi dagli Istituti di credito a favore delle PMI;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'8 marzo 2002 n. 7/8308 «Approvazione nuovo schema tra la Regione Lombardia e gli Istituti di credito a seguito della deliberazione di Giunta del 21 dicembre 2001 n. 7/7469 "l.r. 35/96 Aggiornamento dei criteri di attuazione relativamente alle misure contemplate dagli artt. 2, lett. b) e c); art. 6, lett. a), c), d); art. 7, art. 8 e art. 9"»;
- la convenzione stipulata in data 6 maggio 2003 tra la Regione Lombardia e Intesa Mediocredito s.p.a.;
- la deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2003 n. 7/15797 «Agevolazioni a favore delle strutture di servizio per la realizzazione di progetti-programma di sostegno al sistema lombardo delle PMI industriali – Aggiornamento delle modalità di attuazione di cui alla d.g.r. del 21 dicembre 2001 – n. 7/7469 relativamente all'art. 2 lett. b) – Misura B1, art. 7 – Misura E1 e art. 8 – Misura E2 della l.r. n. 35/96» e la deliberazione della Giunta regionale del 30 luglio 2004 n. 7/18443 «Integrazione alla d.g.r. del 23 dicembre 2003 n. 7/15797»;

Visto il decreto n. 20253 del 29 dicembre 2005 «Parere favorevole all'assegnazione del finanziamento di € 700.000,00 all'impresa Sytrama s.r.l. per la realizzazione di un investimento finalizzato all'incremento occupazionale per un importo di € 875.000,00»;

Vista e valutata la rendicontazione finale delle spese sostenute e ritenute ammissibili pari a € 695.465,14 come da documentazione protocollata in data 18 dicembre 2006 con numero R1.2006.0014272 e successiva integrazione protocollata in data 1 giugno 2007 con numero R1.2007.0005227 (sono state escluse le spese riferite alle fatture n. 27 del 15 luglio 2005 – fornitore Sterli e n. 24 del 15 dicembre 2006 – fornitore Occhi Giovanni per un importo complessivo di € 1.569,00) agli atti della scrivente struttura per la ristrutturazione dell'immobile;

Ritenuto quindi di esprimere parere favorevole all'erogazione del finanziamento della durata di 10 anni per un importo di € 556.372,11 pari all'80% dell'investimento di € 695.465,14;

Vista la legge regionale n. 16/96 e le successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Per le ragioni espresse in premessa:

1. di esprimere parere favorevole all'erogazione del finanziamento della durata di 10 anni per un importo di € 556.372,11 all'impresa Sytrama s.r.l., via Lombardia 30 – 20060 Vignate (MI)

e stabilire che l'agevolazione consiste nell'abbattimento del 50% degli interessi sul finanziamento accordato quantificato al momento della stipula del finanziamento stesso, come indicato nella d.g.r. del 23 dicembre 2003 n. 7/15797, Misura E2 – punto 3;

2. di provvedere alla trasmissione del presente atto all'Istituto di credito interessato e all'impresa beneficiaria;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
sostegno alle imprese ed alla cooperazione:
Franco Cocquio

D.G. Infrastrutture e mobilità

(BUR20070123)

(5.2.0)

D.d.u.o. 6 giugno 2007 - n. 5999

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Provincia di Cremona. Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 67 «Grontardo-Seniga» tratto viario dal km 2 + 000 al km 5 + 035

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INFRASTRUTTURE VIARIE

Omissis

Decreta

1. è approvata la declassificazione a strada comunale della S.P. n. 67 «Grontardo-Seniga» dal km 2 + 000 al km 5 + 035 così meglio specificata:

- dal km 2 + 000 al km 3 + 780 nel Comune di Scandolara Ripa d'Oglio;
- dal km 3 + 780 al km 5 + 035 nel Comune di Gabbioneta Binanuova come individuato con la deliberazione della Giunta Provinciale di Cremona n. 131 del 20 marzo 2007;

2. la Provincia di Cremona che consegna il tronco stradale al nuovo gestore dovrà elencare le opere strutturali presenti e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica. In caso di assenza di documentazione tecnica la Provincia di Cremona dovrà fare una esplicita dichiarazione al riguardo;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Aldo Colombo

(BUR20070124)

(5.2.0)

D.d.u.o. 6 giugno 2007 - n. 6000

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Provincia di Brescia. Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. I «Pisogne-Ponte Barco» dal km 0 + 000 al km 0 + 516 all'interno del centro abitato comunale di Pisogne

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INFRASTRUTTURE VIARIE

Omissis

Decreta

1. è approvata la declassificazione a strada comunale della S.P. n. I «Pisogne-Ponte Barco» dal km 0 + 000 al km 0 + 516 (intera tratta), in Comune di Pisogne come individuato con la deliberazione della Giunta Provinciale di Brescia n. 663 dell'1 dicembre 2005;

2. la Provincia di Brescia che consegna il tronco stradale al nuovo gestore dovrà elencare le opere strutturali presenti e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica.

In caso di assenza di documentazione tecnica la Provincia di Brescia dovrà fare una esplicita dichiarazione al riguardo;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Aldo Colombo

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20070125)

(5.3.5)

D.d.s. 5 giugno 2007 - n. 5980

Progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo, per una capacità complessiva di 18.069 capi, presso la Cascina

Cantonata, nel comune di Corte de' Cortesi con Cignone (CR) – Committente: Azienda Agricola Avogadri Pietro, Francesco e Toninelli Antonietta C. – Robecco d'Oglio – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 1 e degli artt. 5 e segg. del d.P.R. 12 aprile 1996

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di ampliamento dell'allevamento suinicolo, per una capacità complessiva di 18.069 capi, presso la Cascina Cantonata, nel comune di Corte de' Cortesi con Cignone (CR), presentato dall'Azienda Agricola Avogadri Pietro, Francesco e Toninelli Antonietta C., con le seguenti condizioni e prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti autorizzativi o abilitativi:

– *quadro progettuale e gestionale e fase di costruzione:*

- durante la fase di costruzione sia perseguita la massima limitazione delle emissioni di rumore, gas di scarico e polvere, adottando macchine adeguatamente silenziate e le normali cautele previste nella corretta gestione di un cantiere edile;
- l'immissione dei reflui nelle vasche di maturazione avvenga dal basso, per impedire la rottura del «cappello» sulla superficie del liquame e limitare la propagazione di odori; si attui inoltre, in fase di esercizio, una periodica verifica della propagazione verso recettori sensibili, valutando l'opportunità di intervenire con specifici sistemi di abbattimento;
- il passaggio dei mezzi di approvvigionamento in fase di cantiere e – a regime – degli automezzi di movimentazione dei mangimi e degli animali, nonché delle carrobotti per lo spandimento dei liquami sui terreni a disposizione dell'azienda, sia effettuato su percorsi esterni ai centri abitati [segnatamente il centro urbano di Cignone]; ove ciò non risultasse possibile, siano concordati con le Amministrazioni comunali interessate specifici itinerari e/o fasce orarie di transito;
- prima di procedere all'utilizzo agronomico dei reflui sia acquisita specifica autorizzazione ai sensi della normativa vigente; a tale proposito, il Committente dovrà adeguare il relativo piano (PUA) – in termini di carico zootecnico e/o di superficie agraria a disposizione – nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni in materia, segnatamente la d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006 e la d.g.r. 8/3297 dell'11 ottobre 2006; le aree aventi attualmente destinazioni diverse da quella prioritaria agricola zootecnica, riscontrate in prossimità di Cignone [terreni con destinazione residenziale e produttiva] siano stralciate e non conteggiate tra le superfici destinate allo spandimento dei liquami;
- si rammenta che nella realizzazione del progetto dovranno essere seguiti i criteri contenuti nelle linee guida «Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale», approvate con decreto regionale n. 20109 del 29 dicembre 2005 [Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 3° Suppl. Straordinario al n. 6 del 10 febbraio 2006];

– *quadro ambientale:*

- al fine di garantire la massima tutela del suolo e delle acque, siano costantemente operati controllo e manutenzione della condotta di convogliamento dei reflui alla vasca di maturazione liquami localizzata nel comune di Robecco d'Oglio;
- il Committente predisponga ed attui, ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al d.lgs. 59/2005:
 - un piano di monitoraggio della soggiacenza della falda e della qualità delle acque sotterranee in almeno tre piezometri stabili di tipo aperto, di cui uno a monte e due a valle idrogeologica delle vasche di stoccaggio dei liquami, per verificare l'assenza di contaminazioni dovute all'esercizio dell'attività zootecnica; la prima campagna di misure sia eseguita antecedentemente alla realizzazione delle opere in progetto;
 - una verifica di dettaglio delle emissioni sonore derivanti dall'allevamento a regime rispetto ai limiti assoluti (di

immissione ed emissione) e differenziali, considerando eventuali ricettori sensibili ivi presenti e adottando tempestivamente adeguate misure di mitigazione qualora tali limiti non fossero rispettati; per ridurre al minimo l'impatto acustico nei confronti delle più vicine abitazioni di terzi, il funzionamento di pompe e mulini a motore sia limitato al periodo diurno;

- h. presupposti e modalità di conduzione delle suddette azioni di monitoraggio siano definiti dal Committente in accordo con il Dipartimento ARPA di Cremona ed il comune di Corte de' Cortesi con Cignone, ai quali dovranno essere trasmessi (oltre che conservati presso l'azienda stessa) i relativi risultati, per la validazione e l'eventuale assunzione di provvedimenti conseguenti;
 - i. le azioni di mitigazione e compensazione ambientale, previste nello studio d'impatto ambientale, siano integrate mediante la formazione – sui lati est, sud e ovest del centro aziendale – di una fascia boscata con profondità non inferiore ai 15,00 m, a raccordo dei filari e della fascia esistente, con essenze autoctone disposte secondo linee ondulate, in modo da evitare un aspetto marcatamente artificiale; tale intervento sia progettualmente definito e dettagliato dal Committente in accordo con il comune di Corte de' Cortesi con Cignone, prima del rilascio degli specifici titoli abilitativi alla realizzazione dell'opera;
- *in merito alla riqualificazione delle strutture dell'allevamento attuale:*
- j. per quanto esposto in premessa è necessario che, in sede di istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del d.lgs. 59/2005, sia redatto un programma / progetto di risanamento, anche frazionato nel tempo, delle strutture dell'allevamento attualmente in esercizio, finalizzato al raggiungimento di un adeguato livello di compatibilità dell'intero complesso zootecnico, mediante l'adozione delle migliori tecniche disponibili sul piano progettuale e gestionale.

2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto all'Azienda Agricola Avogadri Pietro, Francesco e Toninelli Antonietta C., Committente, al comune di Corte de' Cortesi con Cignone ed alla Provincia di Cremona.

3. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

4. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente della struttura
Valutazioni d'Impatto Ambientale:
Mauro Visconti